*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 167° - Numero 263**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 11 novembre 2026** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
**2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
**3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
**5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*
*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

# SOMMARIO


### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **204**.

**Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.** (26G00220). . *Pag.* 1

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2026, n. **205**.

**Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.** (26G00225). . . . . *Pag.* 71

### DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

**Determinazione delle percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare».** (26A05868) . . . . . *Pag.* 89

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia e delle finanze**

DECRETO 30 ottobre 2026.

**Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze.** (26A05869). . *Pag.* 90

DECRETO 30 ottobre 2026.

**Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.** (26A05870) *Pag.* 96

**Ministero della giustizia**

DECRETO 2 novembre 2026.

**Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.** (26A05858). . *Pag.* 101

**Ministero delle imprese e del made in Italy**

DECRETO 4 novembre 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «MS Log Società cooperativa a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.** (26A05871) . . . *Pag.* 101

**Presidenza del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 2 ottobre 2026.

**Ulteriori disposizioni attuative per la realizzazione dell'intervento «Interventi di riqualificazione sismica della Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi - CUP G85E25000130001 di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 2025.».** (Ordinanza n. 29/2026). (26A05911) . . *Pag.* 102

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia delle entrate**

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2026.

**Attivazione delle sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia.** (26A05859) . . . . . *Pag.* 107

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tafamidis, «Vyndaqel».** (Determina n. 1532/2026). (26A05884) . . *Pag.* 108

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pegfilgrastim, «Nylaspeg».** (Determina n. 1533/2026). (26A05885) . . *Pag.* 111

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib Accord Healthcare».** (Determina n. 1534/2026). (26A05886) . . . . . *Pag.* 113

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Denosumab Ascend».** (Determina n. 1535/2026). (26A05887) . . . . . *Pag.* 116

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina/acidi grassi omega-3, «Rosuvastatina e Omega 3 SPA Società prodotti antibiotici». (26A05840) . . . . . *Pag.* 119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di isoniazide/rifampicina e di isoniazide/pirazinamide/rifampicina, «Rifinah» e «Rifater». (26A05841) . . *Pag.* 119

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Simvastatina EG». (26A05842) . . . *Pag.* 120

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Krka». (26A05843) . . . . *Pag.* 121

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossoide tetanico, «Tetana» (26A05844) . . . . . *Pag.* 121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina EG». (26A05845) . *Pag.* 122

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, «Ruxolitinib G. L. Pharma». (26A05860) . . . . . *Pag.* 122

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di empagliflozin, «Empagliflozin Tecnigen». (26A05861) . . . . . *Pag.* 123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seacor» (26A05862) . . . . . *Pag.* 124

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely» (26A05863) . . *Pag.* 125

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indusil» (26A05864) . . . . . *Pag.* 125

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trazodone EG» (26A05865) . . . . . *Pag.* 125

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 ottobre 2026, n. **204**.

**Ratifica ed esecuzione dei Trattati di estradizione, trasferimento delle persone condannate e assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatti a Roma il 18 e il 26 luglio 2023.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Autorizzazione alla ratifica*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:

*a)* Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

*b)* Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 luglio 2023;

*c)* Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, fatto a Roma il 26 luglio 2023.

Art. 2.

*Ordine di esecuzione*

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 26 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge, dall'articolo 25 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge e dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge.

Art. 3.

*Disposizioni finanziarie*

1. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 17 e 19 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, della presente legge sono valutati in euro 31.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8 e 18 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della presente legge sono valutati in euro 21.028 annui a decorrere dall'anno 2026.

3. Gli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 11, 12, 13, 15 e 20, paragrafo 1, del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della presente legge sono valutati in euro 73.355 annui a decorrere dall'anno 2026.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3, complessivamente valutati in euro 125.411 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

5. Ad esclusione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO





ALLEGATO

# TRATTATO DI ESTRADIZIONE
# TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
# E
# LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominate "le Parti";

Riconoscendo i principi della pari sovranità e dell'integrità territoriale di tutti gli Stati;

Desiderando incrementare l'efficacia della loro cooperazione nella prevenzione e repressione della criminalità mediante la conclusione di un trattato di estradizione;

Confermando il loro rispetto per i rispettivi sistemi giuridici e istituzioni giudiziarie;

Hanno convenuto quanto segue:

## ARTICOLO 1

### Obbligo di estradare

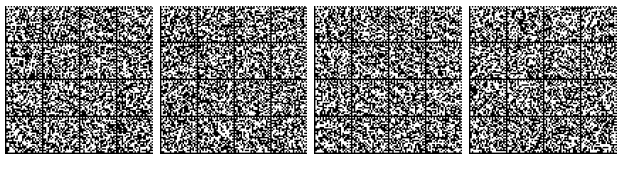
Conformemente alle disposizioni del presente Trattato e su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta si impegna ad estradare alla Parte Richiedente le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dalla Parte Richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva.

## ARTICOLO 2

### Reati che danno luogo all'estradizione

1. Ai fini del presente Trattato, l'estradizione può essere concessa quando:
   a) la domanda di estradizione è formulata per dare corso ad un procedimento penale e il reato è punibile, a norma delle leggi di entrambe le Parti, con una pena detentiva di almeno un anno;
   b) la domanda di estradizione è formulata per eseguire una condanna definitiva ad una pena detentiva per un reato punibile a norma delle leggi di entrambe le Parti e, al momento della presentazione della domanda, la durata della pena ancora da espiare è di almeno sei mesi.
2. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi delle leggi delle Parti, non rileva se:





a) le rispettive leggi delle Parti riconducono gli atti o le omissioni che costituiscono il reato nella stessa categoria di reato o denominano il reato con la stessa terminologia;

b) ai sensi delle rispettive leggi delle Parti, gli elementi costitutivi del reato sono differenti, essendo inteso che verrà presa in considerazione la totalità della condotta così come presentata dalla Parte Richiedente.

3. L'estradizione è concessa anche se il reato oggetto della domanda è stato commesso fuori del territorio della Parte Richiedente, purché la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio.

4. Se la domanda di estradizione riguarda due o più reati, ciascuno dei quali costituisce reato a norma delle leggi di entrambe le Parti, e purché uno di essi soddisfi le condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione per tutti i reati.

## ARTICOLO 3

### Motivi di rifiuto obbligatori

L'estradizione non è concessa:

a) se il reato oggetto della domanda è considerato dalla Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a un siffatto reato;

b) se la Parte Richiesta ha fondati motivi per ritenere che la domanda di estradizione è stata presentata al fine di perseguire o punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione, condizione sociale, cittadinanza od opinioni politiche, ovvero che la posizione di tale persona nel procedimento penale può essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi;

c) se il reato oggetto della domanda di estradizione potrebbe essere punito dalla Parte Richiedente con una pena vietata dalla legge della Parte Richiesta;

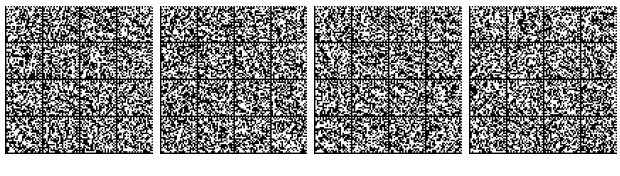
d) se la persona richiesta è stata sottoposta o sarà probabilmente sottoposta nella Parte Richiedente a tortura o ad altro trattamento o pena crudele, inumana o degradante;

e) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, la persona richiesta è stata già definitivamente giudicata dalle Autorità competenti della Parte Richiesta;

f) se, per il reato oggetto della domanda di estradizione, è intervenuta nella Parte Richiesta amnistia, indulto o grazia ovvero prescrizione o altra causa di estinzione del reato o della pena;

g) se il reato oggetto della domanda di estradizione costituisce soltanto un reato militare ai sensi della legge della Parte Richiesta;





h) se la Parte Richiesta ritiene che la concessione dell'estradizione possa compromettere la sua sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri suoi interessi essenziali ovvero violi i principi fondamentali del suo diritto interno.

## ARTICOLO 4

### Motivi di rifiuto facoltativi

L'estradizione può essere rifiutata in una delle seguenti circostanze:

a) il reato oggetto della domanda di estradizione è soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta in conformità alla sua legge interna e la persona richiesta è sottoposta o sarà sottoposta a procedimento penale dalle Autorità competenti di detta Parte per lo stesso reato per cui è domandata l'estradizione;

b) la Parte Richiesta, nel tenere conto della gravità del reato e degli interessi della Parte Richiedente, ritiene che l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni di carattere umanitario in considerazione dell'età, delle condizioni di salute o di altre condizioni personali della persona richiesta.

## ARTICOLO 5

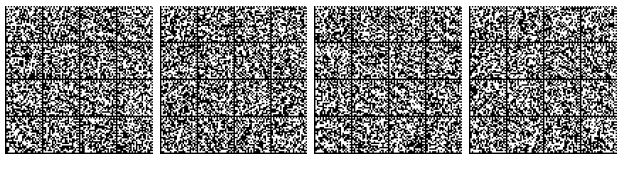
### Estradizione del cittadino

1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini.

2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, la Parte Richiedente può chiedere alla Parte Richiesta di sottoporre il caso alle proprie Autorità competenti al fine di instaurare nei confronti della persona richiesta un procedimento penale o eseguire la pena comminata alla persona richiesta conformemente al suo ordinamento. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorità Centrali di cui all'articolo 6, tutta la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso.

3. La Parte Richiesta ha l'obbligo di perseguire la persona richiesta o di eseguire la pena comminata alla persona richiesta. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente la decisione relativa alla domanda e, in caso di procedimento penale, l'esito del procedimento.





## ARTICOLO 6

### Autorità Centrali

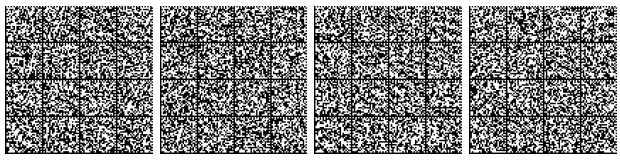
1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità Centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di estradizione e comunicano direttamente tra loro.
2. L'Autorità Centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia e l'Autorità Centrale della Repubblica Socialista del Vietnam è il Ministero della Pubblica Sicurezza.
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## ARTICOLO 7

### Domanda di estradizione e documenti necessari

1. La domanda di estradizione è formulata per iscritto e deve contenere quanto segue, nel suo corpo o in atti allegati:
   a) l'indicazione dell'Autorità Richiedente;
   b) il nome, la data di nascita, il sesso, la cittadinanza, la professione, il domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del suo documento di identità ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, e anche, se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa;
   c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato oggetto della domanda di estradizione, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi e la loro qualificazione giuridica;
   d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla procedibilità, sulla prescrizione e sulla pena che può essere inflitta;
   e) il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione alla Parte Richiedente, nel caso in cui il reato oggetto della domanda di estradizione sia stato commesso fuori dal territorio di questa Parte.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, la domanda di estradizione deve essere accompagnata:
   a) dalla copia dell'ordine di arresto emesso dall'Autorità competente della Parte Richiedente, quando la domanda ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale;
   b) dalla copia della sentenza applicabile e dall'indicazione della pena già eseguita, quando la domanda ha lo scopo di dare esecuzione a una condanna nei confronti della persona richiesta.





3. La domanda di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dalla Parte Richiedente a norma dei commi 1 e 2 del presente articolo sono sottoscritti e timbrati ufficialmente dalle Autorità competenti della Parte Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua della Parte Richiesta o in inglese.

## ARTICOLO 8

### Informazioni supplementari

1. Se le informazioni fornite dalla Parte Richiedente a sostegno della domanda di estradizione non sono sufficienti per permettere alla Parte Richiesta di prendere una decisione ai sensi del presente Trattato, quest'ultima Parte può richiedere che le necessarie informazioni aggiuntive siano fornite entro sessanta (60) giorni.
2. La mancata presentazione delle informazioni supplementari entro il termine di cui al comma 1 del presente articolo equivale a rinuncia alla domanda di estradizione. Tuttavia, alla Parte Richiedente non è preclusa la possibilità di avanzare una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato.

## ARTICOLO 9

### Decisione

1. La Parte Richiesta decide sulla domanda di estradizione conformemente alle procedure previste nel proprio diritto interno ed informa prontamente la Parte Richiedente della sua decisione.
2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte la domanda di estradizione, i motivi del rifiuto sono comunicati alla Parte Richiedente.

## ARTICOLO 10

### Principio di Specialità

1. La persona estradata conformemente al presente Trattato non può essere sottoposta a procedimento penale, giudicata o detenuta ai fini dell'esecuzione di una condanna nella Parte Richiedente, per qualsiasi reato commesso anteriormente alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa, salvo che:
   a) la persona estradata, dopo aver lasciato il territorio della Parte Richiedente, vi abbia fatto volontariamente ritorno;





b) la persona estradata non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque (45) giorni da quando ha avuto la possibilità di farlo. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha lasciato il territorio della Parte Richiedente per cause di forza maggiore;

c) la Parte Richiesta vi acconsenta. In tale caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, può prestare il consenso al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato differente da quello per il quale è stata presentata la domanda di estradizione, conformemente alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente Trattato. Al riguardo, la Parte Richiesta può domandare alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati nell'articolo 7.

2. Quando la qualificazione giuridica del fatto contestato è modificata nel corso del procedimento, la persona estradata può essere sottoposta a procedimento penale per il reato diversamente qualificato, a condizione che per tale reato sia consentita l'estradizione ai sensi del presente Trattato.

## ARTICOLO 11

### Riestradizione a uno Stato terzo

1. Quando una persona è stata consegnata alla Parte Richiedente, questa Parte non può estradarla a uno Stato terzo per un reato commesso prima della sua consegna, salvo che:

a) la Parte Richiesta vi acconsenta;

b) la persona, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio della Parte Richiedente, non l'abbia fatto entro quarantacinque (45) giorni dalla sua definitiva liberazione. Tuttavia, questo periodo non comprende il tempo durante il quale tale persona non ha potuto lasciare il territorio della Parte richiedente per cause di forza maggiore; oppure

c) la persona ha fatto volontariamente ritorno nel territorio della Parte Richiedente dopo averla lasciato.

2. La Parte Richiesta può domandare alla Parte Richiedente di fornirle i documenti che le sono stati presentati dallo Stato terzo rispetto al consenso richiesto a norma del comma 1, lettera (a) del presente articolo.





## ARTICOLO 12

### Arresto

1. In caso di urgenza, la Parte Richiedente può domandare l'arresto della persona richiesta prima della presentazione della domanda di estradizione. La domanda di arresto è avanzata per iscritto mediante le Autorità Centrali designate nel presente Trattato, oppure mediante l'INTERPOL (l'Organizzazione Internazionale di Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambe le Parti.

2. La domanda di arresto contiene:

   a) una descrizione della persona richiesta, comprese le informazioni relative alla sua cittadinanza e, se possibile, fotografie e impronte digitali;

   b) la localizzazione della persona richiesta;

   c) una breve descrizione dei fatti, compreso il tempo e luogo di commissione del reato;

   d) l'indicazione delle leggi violate e una dichiarazione che attesti l'esistenza di un mandato di arresto o di una sentenza o di una condanna emessi a carico della persona richiesta;

   e) la dichiarazione che la domanda di estradizione e i documenti a sostegno relativi alla persona richiesta seguiranno entro il termine indicato nel presente Trattato; e

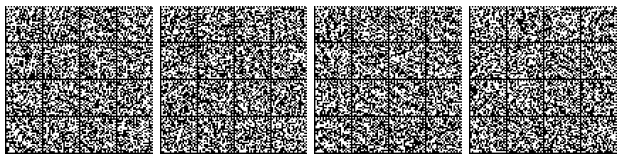
   f) l'indicazione della pena che può essere inflitta o che è stata inflitta per il reato.

3. Una volta ricevuta la domanda di arresto, la Parte Richiesta adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della persona richiesta e informa prontamente la Parte Richiedente circa l'esito della sua domanda.

4. L'arresto e le eventuali misure coercitive imposte diventano inefficaci se, entro i sessanta (60) giorni successivi all'arresto della persona richiesta, l'Autorità Centrale della Parte Richiesta non riceve la formale domanda di estradizione e i relativi documenti a sostegno previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

5. L'arresto che diviene inefficace a norma del comma 4 del presente articolo non impedisce l'estradizione della persona richiesta se successivamente la Parte Richiesta riceve la formale domanda di estradizione conformemente alle condizioni e ai limiti indicati nel presente Trattato.





## ARTICOLO 13

### Domande di estradizione avanzate da più Stati

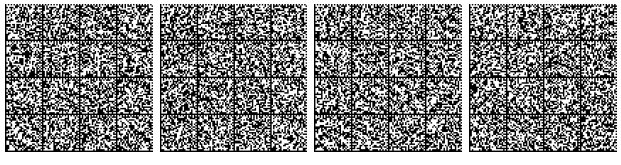
1. Se più Stati presentano domande di estradizione per la stessa persona relative allo stesso reato o a reati differenti, la Parte Richiesta determina in quale di tali Stati estradare la persona e comunica ai medesimi Stati la sua decisione.
2. Nel determinare in quale Stato estradare la persona, la Parte Richiesta valuta tutte le circostanze del caso e in particolare:
   a) se le domande riguardano reati differenti, la loro rispettiva gravità;
   b) il tempo ed il luogo di commissione di ciascun reato;
   c) le date delle domande;
   d) la cittadinanza della persona richiesta;
   e) il luogo abituale di residenza della persona;
   f) se le domande sono state formulate a norma di un trattato di estradizione;
   g) gli interessi dei rispettivi Stati; e
   h) la cittadinanza della vittima.

## ARTICOLO 14

### Consegna della persona richiesta

1. Se la Parte Richiesta concede l'estradizione, le Parti si accordano prontamente sul tempo, luogo e su tutti gli altri aspetti relativi alla consegna della persona richiesta. La Parte Richiedente è altresì informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione.
2. Il termine per la consegna della persona richiesta è di trenta (30) giorni dalla data in cui la Parte Richiedente è informata della concessione dell'estradizione.
3. Se, nel termine di cui al comma 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta la pone immediatamente in libertà e può rifiutare una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente nei confronti di tale persona per lo stesso reato, salvo quanto diversamente disposto al comma 4 del presente articolo.
4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna la persona da estradare entro il termine convenuto per cause di forza maggiore, la Parte interessata informa l'altra Parte e le stesse concordano una nuova data di consegna. Restano applicabili le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.





5. Quando la persona da estradare fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona può essere nuovamente estradata sulla base di una nuova domanda di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In questo caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'articolo 7 del presente Trattato.

6. Il periodo trascorso in stato di custodia, dalla data dell'arresto fino alla data della consegna, è computato dalla Parte Richiedente ai fini della custodia cautelare nel procedimento penale o della pena da eseguire nelle ipotesi previste dall'articolo 2, comma 1.

## ARTICOLO 15

### Consegna differita e temporanea

1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta è in corso un procedimento penale o l'esecuzione della pena per un reato diverso da quello per il quale è domandata l'estradizione, la Parte Richiesta può consegnare la persona richiesta o differire la consegna fino alla conclusione del procedimento o all'esecuzione completa o parziale della pena che le è stata inflitta. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente dell'eventuale differimento.

2. Oltre al caso previsto dal comma 1 del presente articolo, la consegna può essere differita quando, per le condizioni di salute della persona richiesta, il trasferimento può porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tale caso la Parte Richiesta presenta alla Parte Richiedente una relazione medica dettagliata a cura della propria struttura sanitaria pubblica competente.

3. Nella misura consentita dalla sua legge, se la persona indicata nel comma 1 del presente articolo è stata dichiarata estradabile, la Parte Richiesta può consegnarla temporaneamente al fine di consentirne il perseguimento penale nella Parte Richiedente, in conformità alle condizioni che saranno determinate tra le Parti. La persona così consegnata è detenuta nella Parte Richiedente ed è riconsegnata alla Parte Richiesta dopo la conclusione del procedimento a suo carico. La persona riconsegnata alla Parte Richiesta a seguito di una consegna temporanea è consegnata in maniera definitiva alla Parte Richiedente al fine di scontare l'eventuale pena inflitta, in conformità alle disposizioni del presente Trattato.





## ARTICOLO 16

### Procedura semplificata di estradizione

1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione acconsente ad essere estradata, la Parte Richiesta, nel rispetto della propria legge, può consegnare la persona il prima possibile senza ulteriori formalità e senza la necessità per la Parte Richiedente di fornire la documentazione indicata all'articolo 7 del presente Trattato. La Parte Richiesta può tuttavia richiedere le eventuali ulteriori informazioni che ritiene necessarie per concedere l'estradizione.

2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta è valida se resa per iscritto in conformità alla legge interna della Parte Richiesta.

## ARTICOLO 17

### Consegna di cose e somme di danaro

1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, conformemente alla sua legge interna, sequestra le cose e/o le somme di danaro rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilità della persona richiesta e, quando è concessa l'estradizione, consegna tali cose alla Parte Richiedente. Ai fini del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna alla Parte Richiedente:

   a) le cose o gli strumenti che sono stati utilizzati per commettere il reato e che possono servire quali mezzi di prova;

   b) le cose che sono state trovate nella disponibilità della persona richiesta o che successivamente si sia accertato essere derivate dai proventi del reato;

   c) i fondi e le somme di denaro ragionevolmente ritenute essere proventi del reato.

2. La consegna delle cose e/o dei fondi indicati al comma 1 del presente articolo è effettuata anche quando l'estradizione, sebbene già accordata, non può aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta.

3. La Parte Richiesta, al fine di dare corso ad altro procedimento penale pendente, può differire la consegna delle cose e/o dei fondi sopra indicati fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarli temporaneamente a condizione che la Parte Richiedente si impegni a restituirli.

4. La consegna delle cose e/o dei fondi suddetti indicati nel presente articolo non pregiudica gli eventuali legittimi diritti o interessi della Parte Richiesta o di terzi rispetto ad essi. In presenza di tali diritti o interessi, la Parte Richiedente restituisce, alla Parte Richiesta o al terzo, le cose e/o i fondi consegnati, senza oneri, appena possibile dopo la conclusione del procedimento.





## ARTICOLO 18

### Transito

1. Quando la persona deve essere estradata dalla Parte Richiesta attraverso il territorio di un altro Stato (di seguito denominato lo "Stato di transito"), la Parte Richiedente chiede allo Stato di transito di consentire il transito della persona sul suo territorio. La richiesta deve essere presentata attraverso le Autorità Centrali, o in casi urgenti, attraverso l'Organizzazione Internazionale della Polizia Criminale (INTERPOL). La disposizione non si applica nel caso sia usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.
2. Una volta ricevuta la richiesta, che deve contenere le informazioni del caso, lo Stato di transito tratta la richiesta a norma della sua legge interna.
3. Nel caso di uno scalo imprevisto, lo Stato di transito può, su richiesta dell'ufficiale di scorta, trattenere la persona in custodia per novantasei (96) ore, in attesa di ricevere la domanda di transito formulata in conformità al comma 1 del presente articolo.

## ARTICOLO 19

### Spese

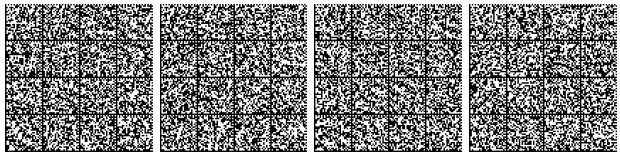
1. La Parte Richiesta provvede rispetto a tutte le necessità del procedimento derivante dalla domanda di estradizione e alle relative spese.
2. Sono a carico della Parte Richiesta le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona richiesta e per il mantenimento in custodia fino alla consegna della stessa alla Parte Richiedente, e anche le spese che si riferiscono al sequestro e alla custodia delle cose e/o fondi indicati all'articolo 17.
3. Sono a carico della Parte Richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose e/o fondi sequestrati dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente, e anche le spese del transito di cui all'articolo 18.

## ARTICOLO 20

### Informazioni successive alla consegna

La Parte Richiedente, su domanda della Parte Richiesta, fornisce prontamente alla Parte Richiesta informazioni sul procedimento o sull'esecuzione della condanna a carico della persona estradata o informazioni sull'estradizione di tale persona ad uno Stato terzo.





## ARTICOLO 21

### Riservatezza

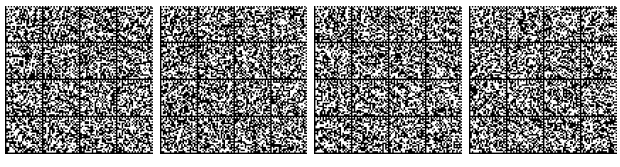
1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di estradizione e ogni altra informazione che riguarda l'estradizione e acquisita dopo la consegna della persona estradata.
2. Entrambe le Parti si impegnano a rispettare e mantenere il carattere di riservatezza o segretezza della documentazione e delle informazioni ricevute da o fornite all'altra Parte quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso formulata dalla Parte interessata.
3. La Parte Richiesta assicura che le informazioni ricevute dalla Parte Richiedente siano protette rispetto a perdita, accesso, uso, modifica e divulgazione illeciti o uso improprio.

## ARTICOLO 22

### Protezione dei dati personali

1. Senza pregiudizio per quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se necessario e proporzionato ai fini indicati nella domanda di estradizione.
2. I dati personali trasferiti all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una domanda presentata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte a cui i dati sono stati trasferiti esclusivamente per i seguenti scopi:
   a) ai fini del procedimento penale per il quale è stata richiesta l'estradizione ai sensi del presente Trattato;
   b) per altri procedimenti penali direttamente connessi al procedimento indicato alla lettera (a) del presente comma;
   c) per evitare una minaccia immediata e seria alla sicurezza pubblica.
3. Tali dati possono essere utilizzati per qualsiasi altro scopo se è stato preliminarmente prestato il consenso a questo fine dalla Parte che ha trasferito i dati personali.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasferire dati personali quando tali dati sono protetti ai sensi della sua legge interna, e lo stesso livello di protezione dei dati non può essere fornito dall'altra Parte.
5. La Parte che trasferisce dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni riguardo all'uso effettuato di detti dati.





6. I dati personali trasferiti ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati in conformità alla legge interna della Parte che ha ricevuto tali dati. A prescindere da queste limitazioni, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per il fine per il quale sono stati trasferiti.

7. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre ulteriori condizioni in casi specifici quando non si possa eseguire la richiesta di estradizione in assenza di tali condizioni. Quando sono imposte ulteriori condizioni in conformità al presente comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali elabora i dati ricevuti secondo dette condizioni.

## ARTICOLO 23

### Compatibilità con altri trattati internazionali

Il presente Trattato non impedisce a ciascuna Parte di estradare all'altra sulla base di altri trattati internazionali di cui entrambe siano parti e, per la Repubblica italiana, non pregiudica alcun diritto od obbligo che le deriva dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

## ARTICOLO 24

### Consultazioni

Le Parti si consultano reciprocamente, in occasioni concordate tra loro, per promuovere la più efficace attuazione del presente Trattato. Le Parti possono anche concordare le misure pratiche che possono essere necessarie per agevolare l'attuazione del presente Trattato.

## ARTICOLO 25

### Soluzione di controversie

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato sarà risolta mediante consultazione tra le Parti.

## ARTICOLO 26

### Entrata in vigore, modifica e cessazione

1. Il presente Trattato:

   a) entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui è scambiata per via diplomatica la comunicazione definitiva di completamento delle procedure legali interne di ratifica del Trattato;

   b) si applica alle domande presentate successivamente alla sua entrata in vigore, anche se i relativi atti od omissioni sono avvenuti precedentemente a tale data;

   c) può essere modificato e integrato per iscritto con il reciproco consenso delle Parti. In caso di modifica e integrazione del Trattato, le modifiche e integrazioni divengono parte integrante del presente Trattato.

2. Ciascuna Parte può recedere dal Trattato dandone comunicazione scritta all'altra Parte. La cessazione ha effetto sei (6) mesi dopo la data in cui la comunicazione è ricevuta dall'altra Parte.

3. In caso di cessazione, il Trattato continua comunque ad essere efficace rispetto alle domande presentate prima della data di cessazione.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a Roma, il 18 luglio 2023 in lingua italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergente interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER LA
REPUBBLICA ITALIANA

PER LA
REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

# TREATY
# ON EXTRADITION
# BETWEEN
# THE ITALIAN REPUBLIC
# AND
# THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as "the Parties";

Recognising the principles of sovereign equality and territorial integrity of all States;

Desiring to make more effective their co-operation in the prevention and suppression of crime by concluding a treaty on extradition;

Affirming their respect for each other's legal system and judicial institutions;

Have agreed as follows:

## ARTICLE 1
### Obligation to extradite

In compliance with the provisions of this Treaty and upon request of the Requesting Party, the Requested Party undertakes to extradite to the Requesting Party any person who is on its territory and is wanted by the Requesting Party for the purpose of carrying out criminal proceedings or executing a final custodial sentence.

## ARTICLE 2
### Extraditable offences

1. For the purposes of this Treaty, extradition may be granted when:
   a) the request for extradition is made to carry out criminal proceedings and the offence is punishable, pursuant to the laws of the Parties, with a custodial sentence of at least one year;
   b) the request for extradition is made for executing a final custodial sentence for an offence punishable pursuant to the laws of the Parties and, at the moment of submission of the request, a period of at least six months of the sentence remains to be served.
2. When determining whether an offence is punishable under the laws of the Parties, it shall not matter whether:
   a) the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or describe the offence by the same terminology;

b) under the laws of the Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the conduct as presented by the Requesting Party shall be taken into account.

3. Extradition shall be granted also if the offence for which it is requested was committed outside of the territory of the Requesting Party, provided that the law of the Requested Party allows the prosecution of an offence of the same nature committed outside of its territory.

4. If the request for extradition concerns two or more offences, each of which constitutes an offence pursuant to the laws of both Parties, and provided that one of them fulfils the conditions provided for in paragraphs 1 and 2 of this Article, the Requested Party may grant extradition for all of those offences.

**ARTICLE 3**

**Mandatory Grounds for Refusal**

Extradition shall not be granted if:

a) the offence for which it is requested is considered by the Requested Party as a political offence or an offence related to such a category of offence;

b) the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing the person sought for reasons of race, sex, religion, social condition, nationality or political opinion, or that person's position in the criminal proceedings may be prejudiced for any of those reasons;

c) the offence for which extradition is requested could be punished by the Requesting Party with a punishment prohibited by the law of the Requested Party;

d) the person sought has been or will probably be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment in the Requesting Party;

e) in respect to the offence for which extradition is requested, the person sought has already been tried with a final judgment by the competent Authorities of the Requested Party;

f) in respect to the offence for which extradition is requested, there has been in the Requested Party an amnesty, a general pardon of sentence or an individual pardon or if it has become statute barred or if there is any other cause for the extinction of the offence or of the sentence;

g) the offence for which extradition is requested constitutes solely a military offence under the law of the Requested Party;

h) the Requested Party deems that granting extradition could jeopardize its sovereignty, security, public order or other essential interests of the Party or violates the fundamental principles of its domestic law.

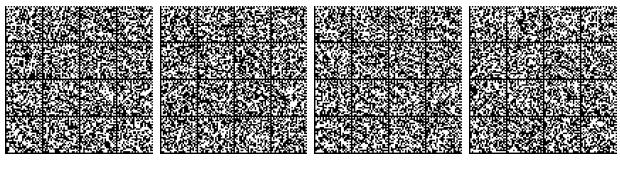
**ARTICLE 4**

**Optional Grounds for Refusal**

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

a) the offence for which extradition is requested is subject to the jurisdiction of the Requested Party in accordance with its domestic law and the person sought is being prosecuted or is





going to be prosecuted by the competent Authorities of that Party for the same offence for which extradition is requested;

b) the Requested Party, while taking into consideration the seriousness of the offence and the interests of the Requesting Party, considers that the extradition would not be compatible with humanitarian considerations in view of the age, health conditions or other type of personal circumstances of the person sought.

**ARTICLE 5**

**Extradition of Nationals**

1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
2. In case of refusal of extradition, the Requesting Party can ask the Requested Party to submit the case to its competent Authorities in view of initiating a criminal proceedings or executing the penalty imposed on the person sought in compliance with its legislation. To this end, the Requesting Party shall provide the Requested Party, through the Central Authorities under Article 6, with all the documents and any other useful element it has available.
3. The Requested Party has the obligation to prosecute or to execute the penalty imposed on the person sought. The Requested Party shall inform in due time the Requesting Party of the decision made on the request and, in case of prosecution, of the outcome of the proceedings.

**ARTICLE 6**

**Central Authorities**

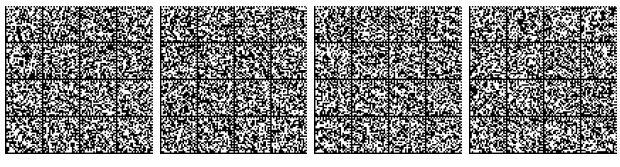
1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the request for extradition and communicate directly between them.
2. The Central Authority of the Italian Republic is the Ministry of Justice and the Central Authority of the Socialist Republic of Viet Nam is the Ministry of Public Security.
3. Each Party shall communicate with the other, through diplomatic channels, any change of the designated Central Authority.

**ARTICLE 7**

**Request for Extradition and Required Documents**

1. The request for extradition shall be made in writing and contain, therein or in documents attached thereto, the following:
   a) the indication of the Requesting Authority;
   b) the name, date of birth, sex, nationality, occupation, domicile or residence of the person sought, the details of his or her identity document, and any other information that may help to determine that person's identity or to determine his or her location and, if available, that person's police identification data, photographs and fingerprints;
   c) a statement of the facts constituting the offence for which extradition is requested, indicating the date and place of its commission and its legal classification;





d) the text of the relevant provisions of the applicable laws, including the provisions on the conditions for prosecuting, on the statute of limitations and on the sentence that can be imposed;

e) the legal provisions conferring jurisdiction on the Requesting Party, if the offence for which extradition is requested was committed outside of the territory of that Party.

2. In addition to the provisions of paragraph 1 of this Article, the request for extradition shall be accompanied by:

a) a copy of the warrant of arrest issued by the competent Authority of the Requesting Party when the request is aimed at carrying out criminal proceedings;

b) a copy of the applicable judgment and the indication of the sentence already served when the request is aimed at executing a conviction against the person sought.

3. The request for extradition and relevant supporting documents submitted by the Requesting Party pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article shall be officially signed and sealed by the competent Authorities of the Requesting Party and accompanied by their translation into the language of the Requested Party or into English.

**ARTICLE 8**

**Additional Information**

1. If the information provided by the Requesting Party in support of a request for extradition is not sufficient to enable the Requested Party to reach a decision under this Treaty, such latter Party may request that the necessary additional information be submitted within sixty (60) days.
2. Failure to submit the additional information within the time limit indicated in paragraph 1 of this Article amounts to renouncing the request for extradition. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a new request for extradition of the same person and for the same offence.

**ARTICLE 9**

**Decision**

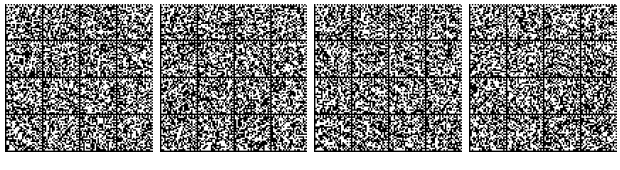
1. The Requested Party shall decide on the request for extradition in compliance with the procedures provided for in its domestic law and shall inform promptly the Requesting Party of its decision.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

**ARTICLE 10**

**Rule of Speciality**

1. The person extradited in compliance with this Treaty shall not be prosecuted, tried, detained for the purpose of executing a sentence in the Requesting Party for any offence committed before being surrendered and different from the one for which extradition is granted, unless:





a) the person extradited, after having left the territory of the Requesting Party, voluntarily returns to it;

b) the person extradited does not leave the territory of the Requesting Party within forty-five (45) days after having had the opportunity to do so. However, such period of time shall not include the time during which the said person fails to leave the Requesting Party for reasons beyond his or her control;

c) the Requested Party consents to it. In this case, the Requested Party, upon specific request by the Requesting Party, may agree to prosecute the person extradited or execute a sentence against him or her for an offence different from that for which the request for extradition had been made, in compliance with the conditions and restrictions set by this Treaty. In this respect, the Requested Party may ask the Requesting Party to transmit the documents and information indicated in Article 7.

2. Where there is an amendment to the charge during the proceedings, the person extradited may be prosecuted for the new offence, provided that extradition is permitted under this Treaty for the said offence.

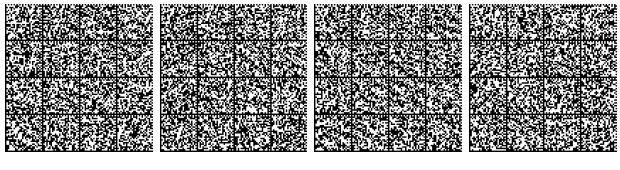
## ARTICLE 11
### Re-extradition to a Third State

1. Where a person has been surrendered to the Requesting Party, that Party shall not extradite the person to any third State for an offence committed before that person's surrender except where:
   a) the Requested Party consents;
   b) the person, having had an opportunity to leave the Requesting Party, has not done so within forty-five (45) days of final discharge. However, this period shall not include the time, for reasons beyond his or her control, that person was unable to leave the territory of the Requesting Party; or
   c) the person has voluntarily returned to the Requesting Party after having left it.
2. The Requested Party may request from the Requesting Party the production of the documents submitted to it by the third State in relation to any consent sought pursuant to subparagraph 1 (a) of this Article.

## ARTICLE 12
### Arrest

1. In cases of urgency, the Requesting Party may ask for the arrest of the person sought before the presentation of the request for extradition. The request for arrest shall be made in writing through the Central Authorities designated in this Treaty, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) or other channels agreed upon by both Parties.
2. The request for arrest shall contain:
   a) a description of the person sought, including information concerning the person's nationality and, if possible, photograph(s) and fingerprints;
   b) the location of the person sought;





c) a brief statement of the facts of the case, including the time and place of the commission of the offence;

d) a description of the laws violated and a statement of the existence of a warrant of arrest or judgment or conviction against the person sought;

e) a statement that a request for extradition and supporting documents for the person sought will follow within the time period specified in this Treaty; and

f) a description of the punishment that can be imposed or has been imposed for the offence.

3. Once the request for arrest is received, the Requested Party shall take the measures necessary to ensure the custody of the person sought and shall promptly inform the Requesting Party of the outcome of its request.

4. Arrest and any coercive measure that might have been imposed shall become ineffective if, within sixty (60) days after the arrest of the person sought, the Central Authority of the Requested Party does not receive the formal request for extradition and supporting documents provided in Article 7 of this Treaty.

5. An arrest which becomes ineffective pursuant to paragraph 3 of this Article shall not prejudice the extradition of the person sought if the Requested Party subsequently receives the formal request for extradition in compliance with the conditions and restrictions of this Treaty.

## ARTICLE 13

### Requests for Extradition made by several States

1. Where requests are received from several States for the extradition of the same person either for the same offence or different offences, the Requested Party shall determine to which of those States the person is to be extradited and shall notify those States of its decision.

2. In determining to which State a person is to be extradited, the Requested Party shall have regard to all the relevant circumstances and, in particular, to:

a) if the requests relate to different offences, the relative seriousness of those offences;

b) the time and place of commission of each offence;

c) the respective dates of the requests;

d) the nationality of the person sought;

e) the ordinary place of residence of the person;

f) whether the requests were made pursuant to an extradition treaty;

g) the interests of the respective States; and

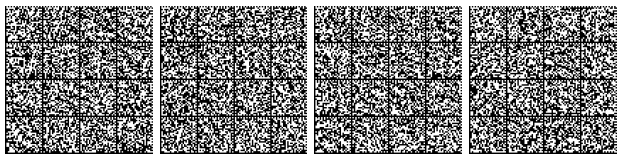
h) the nationality of the victim.

## ARTICLE 14

### Surrender of the Person sought

1. Where the Requested Party grants the request for extradition, the Parties shall promptly agree on the time, place and any other relevant matter relating to the surrender of the person sought. The Requesting Party shall also be informed of the duration of the detention of the person sought to be extradited.





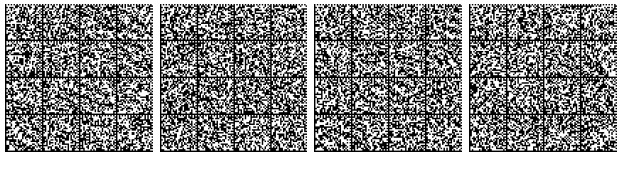
2. The time limit for surrendering the person sought shall be thirty (30) days from the date on which the Requesting Party is informed that the request for extradition has been granted.
3. If, within the time limit indicated in paragraph 2 of this Article, the Requesting Party does not take over the person to be extradited, the Requested Party shall immediately release him or her from custody and may refuse a new request for extradition made by the Requesting Party for that person for the same offence, except as otherwise provided for in paragraph 4 of this Article.
4. If one of the Parties fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed time limit for reasons beyond its control, the Party concerned shall inform the other Party and they shall agree together upon a new date for surrender. The provisions indicated in paragraph 2 of this Article shall continue to apply.
5. Where the person to be extradited escapes back to the Requested Party before the criminal proceedings is concluded or the sentence is served in the Requesting Party, that person may be extradited again upon a new request for extradition made by the Requesting Party for the same offence. In such a case, the Requesting Party shall not be required to submit the documents provided for in Article 7 of this Treaty.
6. The time spent in custody between the date of arrest and the date of surrender, shall be counted by the Requesting Party for the purposes of pre-trial custody within the criminal proceedings or of the sentence to be served in the cases provided for in paragraph 1 of Article 2.

**ARTICLE 15**

**Postponement and Temporary Surrender**

1. Where the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for an offence other than that for which extradition is requested, the Requested Party may surrender the person sought or postpone surrender until the conclusion of the proceedings or the service of the whole or any part of the sentence imposed. The Requested Party shall inform the Requesting Party of any postponement.
2. In addition to the case provided for in paragraph 1 of this Article, the surrender may be postponed when the transfer, due to the state of health of the person sought, may endanger his or her life or worsen such state. In such a case the Requested Party shall submit to the Requesting Party a detailed medical report made by one of its public health institutions.
3. To the extent permitted by its law, where a person referred to in paragraph 1 of this Article has been found extraditable, the Requested Party may temporarily surrender the person sought for the purposes of prosecution to the Requesting Party in accordance with conditions to be determined between the Parties. The person so surrendered shall be kept in custody in the Requesting Party and shall be returned to the Requested Party after the conclusion of the proceedings against him or her. A person who is returned to the Requested Party following a temporary surrender shall be finally surrendered to the Requesting Party to serve any sentence imposed, in accordance with the provisions of this Treaty.





**ARTICLE 16**

**Simplified Extradition Procedure**

1. Where the person whose extradition is requested consents to being so extradited, the Requested Party may, subject to its law, surrender the person as expeditiously as possible without further proceedings and without it being necessary that the Requesting Party submits the documents indicated in Article 7 of this Treaty. The Requested Party may however request any further information it deems necessary to grant the extradition.
2. The declaration of consent by the person sought shall be valid if made in writing in accordance with the domestic law of the Requested Party.

**ARTICLE 17**

**Surrender of items, funds**

1. Upon request of the Requesting Party, the Requested Party shall, in compliance with its domestic law, seize the items and/or funds found on its territory and which the person sought has at his or her disposal and, when extradition is granted, shall surrender those items to the Requesting Party. For the purposes of this Article, the following items are subject to seizure and subsequent surrender to the Requesting Party:
   a) the items or instrumentalities used to commit the offence and which may serve as evidence;
   b) the items that have been found to be at the disposal of the person sought or have been discovered later to be derived from the proceeds of the offence;
   c) funds and monies reasonably suspected to be proceeds of the offence.
2. The surrender of the items and/or funds indicated in paragraph 1 of this Article shall be made even when extradition, although already granted, cannot be effected due to the death, disappearance or escape of the person sought.
3. The Requested Party may, for the purpose of carrying out any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of the above-mentioned items and/or funds until the conclusion of such proceedings or temporarily surrender them on condition that the Requesting Party undertakes to return them.
4. The surrender of the above-mentioned items and/or funds indicated in this Article shall not prejudice any legitimate right or interest over those items and/or funds by the Requested Party or any third party. Where these rights or interests exist, the Requesting Party shall return free of charge to the Requested Party or third party the surrendered items and/or funds, as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

**ARTICLE 18**

**Transit**

1. Where a person is to be extradited from the Requested Party through the territory of another State (hereinafter called the "State of transit"), the Requesting Party shall request the State of transit to permit the transit of that person through its territory. Such a request shall be submitted through the Central Authorities, or in urgent cases, through the International Criminal Police





Organization (INTERPOL). This does not apply where air transport is used and no landing in the territory of the State of transit is scheduled.

2. Upon receipt of such request, which shall contain relevant information, the State of transit may deal with this request pursuant to its own law.
3. In the event of an unscheduled landing, the State of transit may, at the request of the escorting officer, hold the person in custody for ninety-six (96) hours, pending receipt of the transit request to be made in accordance with paragraph 1 of this Article.

**ARTICLE 19**

**Expenses**

1. The Requested Party shall take all necessary measures relevant to the procedure originated by the request for extradition and bear the relevant expenses.
2. The Requested Party shall bear the expenses incurred in its territory in arresting the person sought and maintaining the said person in custody until the surrender to the Requesting Party, as well as the expenses associated with the seizure and keeping of the items and/or funds referred to in Article 17.
3. The Requesting Party shall bear the expenses incurred in transporting the person extradited and any item and/or fund seized from the Requested Party to the Requesting Party, as well as the expenses of the transit indicated in Article 18.

**ARTICLE 20**

**Subsequent Information after Surrender**

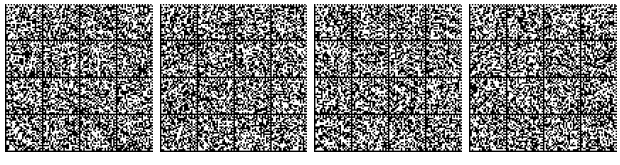
The Requesting Party, upon request by the Requested Party, shall provide promptly to the Requested Party information on the proceedings or execution of the sentence imposed on the person extradited or information on the extradition of the said person to a third State.

**ARTICLE 21**

**Confidentiality**

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the extradition procedure, as well as any other information relevant to that extradition and acquired after the surrender of the person extradited.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. The Requested Party shall ensure that information received from the Requesting Party must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.





**ARTICLE 22**

**Protection of Personal Data**

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for extradition.
2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:
   a) for the purpose of the criminal proceedings in which the extradition was requested under this Treaty;
   b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a) of this paragraph;
   c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.
4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transferred.
7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for extradition could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

**ARTICLE 23**

**Compatibility with other International Treaties**

This Treaty shall not prevent one Party from providing extradition to the other Party pursuant to other international treaties to which they are a party and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

**ARTICLE 24**

**Consultation**

The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.





**ARTICLE 25**

**Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties.

**ARTICLE 26**

**Entry into force, Amendment and Termination**

1. This Treaty:
   a) shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the day on which the final notification of fulfilling the domestic legal procedures to ratify the Treaty has been exchanged through diplomatic channels;
   b) shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date;
   c) may be amended and supplemented subject to mutual consent of the Parties. Where the Treaty is amended and supplemented, the written amendments and supplements shall become an integral part of this Treaty.
2. Each Party may terminate this Treaty by giving a written notification to the other Party. Such termination takes effect six (06) months following the date on which it is received by the other Party.
3. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective States, have signed this Treaty.

DONE at Rome, on 18 July 2023 in the Italian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

# TRATTATO
# SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE
# TRA
# LA REPUBBLICA ITALIANA
# E
# LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam, di seguito denominate "le Parti";

desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra le Parti in materia di trasferimento delle persone condannate al fine di facilitarne la riabilitazione e il reinserimento sociale;

considerando che questo obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un Trattato bilaterale che stabilisca che nei confronti di un cittadino straniero privato della libertà per effetto di una condanna penale la pena possa essere eseguita nel Paese d'origine;

hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1
## Definizioni

Ai fini del presente Trattato:

a) "condanna" indica qualsiasi pena o misura privativa della libertà inflitta da una competente autorità giudiziaria nell'esercizio della sua giurisdizione penale, per una durata determinata o a vita, in conseguenza della commissione di un reato;

b) "sentenza" indica una decisione definitiva di un'autorità giudiziaria competente non più soggetta a impugnazione;

c) "persona condannata" indica una persona nei confronti della quale è stata emessa una sentenza definitiva di condanna che è in corso di esecuzione;

d) "Parte Trasferente" indica la Parte nella quale è stata inflitta la condanna alla persona che può essere o è già stata trasferita;

e) "Parte Ricevente" indica la Parte alla quale la persona condannata può essere o è già stata trasferita per l'esecuzione della condanna.

**Articolo 2**

**Principi generali**

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate.
2. In conformità alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio della Parte Trasferente può essere trasferita nel territorio della Parte Ricevente per scontare la pena che le è stata inflitta con sentenza definitiva.

**Articolo 3**

**Autorità centrali**

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità centrali designate dalle Parti trasmettono le domande di trasferimento delle persone condannate e comunicano direttamente tra loro.
2. L'Autorità centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della giustizia e quella della Repubblica Socialista del Vietnam è il Ministero della pubblica sicurezza [Ministry of Public Security].
3. Ciascuna Parte comunica all'altra, per via diplomatica, ogni eventuale cambiamento della sua Autorità centrale.

**Articolo 4**

**Condizioni per il trasferimento**

Secondo le disposizioni del presente Trattato, il trasferimento può avere luogo se ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) la persona condannata è un cittadino della Parte Ricevente;

b) la sentenza è definitiva;

c) la durata della pena che resta da eseguire nei confronti della persona condannata è di almeno un anno ovvero è indeterminata alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della pena che resta da eseguire è inferiore ad un anno;

d) la persona condannata acconsente al trasferimento;

e) nel caso di persona condannata che sia incapace per età, condizioni fisiche o mentali, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento;

f) gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscono reato anche secondo la legge della Parte Ricevente;

g) la Parte Trasferente e la Parte Ricevente sono d'accordo sul trasferimento.

**Articolo 5**

**Obbligo di fornire informazioni**

1. Ogni persona condannata alla quale può essere applicato il presente Trattato deve essere informata dalla Parte Trasferente del contenuto del Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento. La persona condannata deve essere anche informata che può essere perseguita, processata o detenuta nella Parte Ricevente al fine di dare esecuzione ad una condanna o a una misura coercitiva, e essere soggetta ad altre restrizioni della libertà personale, per un reato commesso prima del suo trasferimento e diverso da quello per il quale il trasferimento è stato effettuato.

2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni azione intrapresa dalla Parte Trasferente o dalla Parte Ricevente con riferimento alla sua domanda di trasferimento e deve essere anche informata della decisione presa da ciascuna delle Parti.

**Articolo 6**

**Domanda di trasferimento**

1. Il trasferimento può essere richiesto:

   a) dalla Parte Trasferente;

   b) dalla Parte Ricevente;

   c) dalla persona condannata, o da terzi che ai sensi della legge di una delle Parti hanno titolo di agire per conto della persona condannata, mediante una dichiarazione scritta diretta alla Parte Trasferente o alla Parte Ricevente, con la quale è espressa la volontà della persona condannata di essere trasferita ai sensi del presente Trattato.

2. Le richieste e le risposte sono effettuate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato.

**Articolo 7**

**Scambio di informazioni e documentazione a sostegno**

1. Ciascuna Parte trasmette all'altra Parte le domande di trasferimento presentate o ricevute e inoltra le informazioni e i documenti indicati ai commi 2 e 3 del presente Articolo.

2. La Parte Trasferente trasmette:

   a) informazioni sulle generalità della persona condannata (nome, data e luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identità della persona, la sua foto ed impronte digitali;

   b) informazioni sul luogo di residenza o sull'indirizzo della persona condannata nella Parte Ricevente, se disponibili;

   c) una esposizione dei fatti sui quali si basa la condanna;

   d) informazioni sulla natura e durata della pena, nonché sulla data di inizio della sua esecuzione;

   e) informazioni sull'eventuale custodia cautelare, sui condoni o riduzioni di pena, e su ogni altro elemento relativo all'esecuzione della pena;

   f) una copia autenticata della sentenza definitiva di condanna;

   g) una copia delle disposizioni di legge sulle quali si basa la condanna;

   h) se del caso, una relazione medica e sociale relativa alla persona condannata, informazioni sulla sua detenzione e sui trattamenti medici effettuati nella Parte Trasferente ed eventuali raccomandazioni per la prosecuzione dei trattamenti nella Parte Ricevente;

   i) la dichiarazione con la quale la persona condannata esprime il suo consenso ad essere trasferita in conformità alle lettere d) ed e) dell'Articolo 4 del presente Trattato;

   j) la dichiarazione con la quale la Parte Trasferente manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata;

   k) ogni altra informazione o documentazione che la Parte Ricevente ritiene necessarie ai fini della sua decisione.

3. La Parte Ricevente, su richiesta, trasmette:

   a) una dichiarazione o documento da cui risulti che la persona condannata è un cittadino della Parte Ricevente;

   b) una copia delle disposizioni di legge della Parte Ricevente da cui risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna nella Parte Trasferente costituiscono reato anche per la legge della Parte Ricevente;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento previste dall'Articolo 12 del presente Trattato;

d) la dichiarazione con la quale la Parte Ricevente manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata e l'impegno ad eseguire la restante parte della pena;

e) ogni altra informazione o documentazione che la Parte Trasferente ritiene necessarie ai fini della sua decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documentazione a sostegno di cui ai commi 2 e 3 del presente Articolo non è effettuato se una delle Parti dichiara immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

**Articolo 8**

**Lingua e autenticazione**

1. Le domande di trasferimento e la documentazione a sostegno di cui al comma 2 dell'Articolo 6 e all'articolo 7 del presente Trattato sono presentate nella lingua ufficiale della Parte che richiede il trasferimento e sono accompagnate da una traduzione in inglese o nella lingua ufficiale dell'altra Parte.

2. I documenti e gli atti trasmessi in applicazione del presente Trattato non richiedono particolari forme di certificazione o autenticazione, fatta salva l'autenticazione della sentenza prevista dalla lettera f) del comma 2 dell'Articolo 7 del presente Trattato.

**Articolo 9**

**Consenso e verifica**

1. La Parte Trasferente assicura che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento secondo quanto previsto dalle lettere d) ed e) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La procedura per prestare il consenso è regolata dalla legge della Parte Trasferente.

2. Prima del trasferimento, se espressamente richiesto dalla Parte Ricevente, la Parte Trasferente dà alla Parte Ricevente la possibilità di verificare, attraverso un funzionario designato in conformità alla legge di quest'ultima Parte, che il consenso sia stato prestato alle condizioni indicate dal comma 1 del presente Articolo.

**Articolo 10**

**Decisione**

1. Prima di decidere in merito al trasferimento di una persona condannata, in conformità agli scopi del presente Trattato le autorità di entrambe le Parti valutano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, eventuali precedenti condanne penali o procedimenti penali pendenti contro la persona condannata, e i legami sociali e familiari che questa persona ha mantenuto nel suo Stato di cittadinanza, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.
2. Quando la persona condannata non ha rispettato una delle obbligazioni finanziarie che le sono state imposte dalla sentenza di condanna, o quando l'autorità competente della Parte Trasferente non ha ricevuto la garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che ritiene rilevanti, la Parte Trasferente può rifiutare il trasferimento della persona condannata.
3. Ciascuna Parte informa prontamente l'altra Parte riguardo alla sua decisione di accettare, rinviare o rifiutare la domanda di trasferimento, indicando i motivi in caso di rifiuto.

**Articolo 11**

**Consegna della persona condannata**

Se il trasferimento della persona condannata viene concesso, le Parti si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

**Articolo 12**

**Esecuzione della condanna**

1. Le autorità della Parte Ricevente continuano l'esecuzione della condanna rispettando la natura giuridica e la durata della pena o della misura privativa della libertà stabilite nella sentenza della Parte Trasferente.
2. L'esecuzione della condanna è disciplinata dalle leggi e dalle procedure della Parte Ricevente, comprese quelle che regolano le condizioni della reclusione o di altre misure privative della libertà, e quelle che prevedono una riduzione della durata della reclusione o di altra misura privativa della libertà mediante liberazione anticipata, condono o altra forma di riduzione della pena.
3. Se la pena per sua natura o durata non è compatibile con la legge della Parte Ricevente, questa può adattare quella pena alla pena prevista dal proprio ordinamento per un reato simile. La pena così adattata non può essere più severa di quella imposta dalla Parte Trasferente per quanto riguarda la sua natura o durata.

4. La Parte Ricevente modifica o pone fine all'esecuzione della condanna appena è informata dalla Parte Trasferente della decisione di concedere alla persona condannata la grazia in conformità all'Articolo 14 del presente Trattato, o di altra decisione o misura della Parte Trasferente che comporti la cancellazione o la riduzione della condanna.
5. La Parte Ricevente informa la Parte Trasferente:
   a) quando la persona condannata è liberata;
   b) se alla persona condannata è concessa la liberazione anticipata condizionale.
6. La Parte Ricevente, se la Parte Trasferente lo richiede, fornisce informazioni riguardo all'esecuzione della pena.
7. Se la persona condannata evade dalla custodia prima che l'esecuzione della pena sia terminata, la Parte Ricevente adotta i provvedimenti del caso per arrestarla e assicurare che sia espiata la parte restante della condanna e che la persona sia perseguita per il reato di evasione se questo reato è previsto dalla legge della Parte Ricevente. Se la persona ritorna nella Parte Trasferente ed è localizzata sul suo territorio, questa Parte la arresta e dà esecuzione alla parte restante della pena che la persona condannata avrebbe dovuto scontare nella Parte Ricevente.

**Articolo 13**

**Revisione della sentenza**

Soltanto la Parte Trasferente ha il diritto di decidere sulla domanda di revisione della sentenza.

**Articolo 14**

**Grazia, amnistia, indulto**

1. Ciascuna Parte può concedere la grazia, l'amnistia o l'indulto secondo quanto previsto dal proprio ordinamento giuridico e ne informa immediatamente l'altra Parte.
2. Quando riceve la comunicazione di una delle misure indicate al comma 1 che precede, la Parte Ricevente vi dà immediatamente esecuzione in conformità al proprio ordinamento.

**Articolo 15**

**Cessazione dell'esecuzione**

La Parte Ricevente fa cessare l'esecuzione della condanna appena è informata dalla Parte Trasferente di una decisione o misura per effetto della quale la condanna cessa di essere eseguibile.

**Articolo 16**

**Informazioni riguardo all'esecuzione della condanna**

La Parte Ricevente fornisce alla Parte Trasferente informazioni sull'esecuzione della condanna:

a) se, in conformità al proprio ordinamento giuridico, l'esecuzione della condanna è terminata o cessata;

b) se la persona condannata è evasa prima che l'esecuzione della condanna sia terminata;

c) se la Parte Trasferente glielo richiede.

**Articolo 17**

**Transito**

1. Se una delle Parti ha concluso accordi con uno Stato terzo per il trasferimento delle persone condannate, l'altra Parte collabora per consentire il transito attraverso il suo territorio, purché non vi siano motivi di ordine pubblico che lo impediscono.
2. La Parte che richiede il transito invia alla Parte di transito, attraverso le Autorità centrali, una richiesta indicando le generalità della persona condannata in transito. La richiesta di transito è accompagnata da una copia della decisione che concede il trasferimento della persona condannata.
3. La Parte di transito trattiene la persona condannata in transito in stato di custodia fintanto che questa persona si trova sul suo territorio.
4. Non è necessaria una richiesta di transito se il trasporto è effettuato per via aerea e non è previsto uno scalo nel territorio della Parte di transito.
5. Ciascuna Parte può rifiutare il transito se:
   a) la persona condannata è cittadina di quella Parte;
   b) se l'atto per il quale è stata inflitta la condanna non costituisce reato secondo il proprio ordinamento.

**Articolo 18**

**Spese**

Le spese sostenute in applicazione del presente Trattato sono a carico della Parte Ricevente, fatte salve le spese sostenute esclusivamente nel territorio della Parte Trasferente.

**Articolo 19**

**Riservatezza**

1. Le Parti convengono di conservare la documentazione e le informazioni utilizzate nella procedura di trasferimento, e anche ogni altra informazione relativa a quel trasferimento e acquisita dopo la consegna della persona trasferita.
2. Ciascuna Parte si impegna a rispettare e mantenere la riservatezza o il segreto dei documenti o delle informazioni ricevuti dall'altra Parte, o forniti a questa, quando vi è un'esplicita richiesta in tal senso della Parte interessata.
3. La Parte Richiesta assicura che le informazioni ricevute siano protette rispetto ad una loro perdita, accesso, uso, modifica e divulgazione illeciti o rispetto ad un loro uso improprio.

**Articolo 20**

**Protezione dei dati personali**

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e trasmessi solo se ciò sia necessario e proporzionato ai fini indicati nella domanda di trasferimento.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte per effetto dell'esecuzione di una richiesta formulata ai sensi del presente Trattato possono essere utilizzati dalla Parte alla quale questi dati sono stati trasmessi esclusivamente per i seguenti fini:
   a) per l'esecuzione della condanna riguardo alla quale è stato richiesto il trasferimento ai sensi del presente Trattato;
   b) per altri procedimenti direttamente connessi all'esecuzione della condanna di cui alla lettera a) del presente comma;
   c) per prevenire una minaccia immediata e grave alla pubblica sicurezza.
3. Tali dati possono essere utilizzati anche per altri scopi se la Parte che ha trasmesso i dati personali ha preventivamente dato il suo consenso a tale fine.
4. Ciascuna Parte può rifiutare di trasmettere i dati personali quando questi dati sono protetti dalla propria legge interna, e l'altra Parte non può fornire lo stesso grado di protezione.
5. La Parte che trasmette i dati personali può richiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso che ha fatto di tali dati.
6. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono elaborati e cancellati secondo quanto previsto dalla legge interna della Parte che li ha ricevuti. A prescindere da tali limiti, i dati trasferiti sono cancellati appena non sono più necessari per i fini per i quali sono stati trasmessi.

7. Il presente Articolo non pregiudica la possibilità per la Parte che trasmette i dati personali di imporre ulteriori condizioni in casi specifici, quando la richiesta di trasferimento non potrebbe essere eseguita in assenza di queste condizioni. Quando sono state imposte condizioni aggiuntive secondo quanto previsto dal presente comma, la Parte alla quale sono stati trasmessi i dati personali li elabora secondo tali condizioni.

**Articolo 21**

**Rapporti con altri trattati internazionali**

Il presente Trattato non impedisce a una Parte di eseguire il trasferimento all'altra Parte ai sensi di altri Trattati internazionali di cui entrambe siano Parti e, per la Repubblica Italiana, non pregiudica alcuno dei diritti o obblighi che derivano dalla sua appartenenza all'Unione europea.

**Articolo 22**

**Consultazioni**

Le Parti si consultano tra loro, in momenti concordati tra loro, per promuovere la più efficace applicazione del presente Trattato. Le Parti possono anche concordare misure particolari che siano necessarie per agevolare l'applicazione del presente Trattato.

**Articolo 23**

**Applicazione territoriale e temporale**

1. Il presente Trattato è applicato in tutto il territorio della Repubblica Italiana e della Repubblica Socialista del Vietnam.
2. Il presente Trattato si applica alle richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riguardano l'esecuzione di una condanna inflitta prima della sua entrata in vigore.

**Articolo 24**

**Composizione delle controversie**

1. Le controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Trattato sono risolte mediante mutua consultazione tra le Autorità centrali.
2. Se esse non raggiungono un accordo, la controversia è risolta mediante consultazione per via diplomatica.

**Articolo 25**

**Entrata in vigore**

1. Ciascuna Parte comunica all'altra Parte, per iscritto e per via diplomatica, il completamento delle proprie procedure interne previste per l'entrata in vigore del presente Trattato.
2. Il presente Trattato entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data di ricezione dell'ultima comunicazione.

**Articolo 26**

**Modifiche**

1. Il presente Trattato può essere modificato con il mutuo consenso delle Parti.
2. Ogni modifica del Trattato concordata tra le Parti è effettuata mediante intese tra le Parti ed entra in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 del presente Trattato.

**Articolo 27**

**Cessazione**

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Trattato in ogni momento, mediante comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. In questo caso, il Trattato cessa di avere efficacia il novantesimo (90°) giorno successivo alla data in cui è data la comunicazione di recesso.
2. In caso di cessazione di efficacia, il presente Trattato comunque ha effetto per le richieste presentate prima del giorno in cui il Trattato cessa di avere efficacia.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Stati, hanno firmato questo Trattato.

Fatto a Roma, oggi 18 del mese di luglio dell'anno 2023, in due originali, ciascuno in lingua italiana, vietnamita e inglese, tutti i testi ugualmente autentici. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo in inglese.

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

# TREATY
# ON TRANSFER OF SENTENCED PERSONS
# BETWEEN
# THE ITALIAN REPUBLIC
# AND
# THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam, hereinafter referred to as "the Parties";

DESIRING to promote an effective cooperation between the Parties on the transfer of sentenced persons for the purpose of facilitating their rehabilitation and social reintegration,

CONSIDERING that this purpose can be achieved through the conclusion of a bilateral treaty establishing that a foreign national who is deprived of his or her liberty as a consequence of a criminal conviction may serve his or her sentence in his or her own country;

Have agreed as follows:

## Article 1
## Definitions

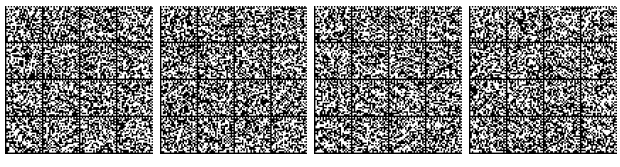
For the purposes of this Treaty:

a) "sentence" means any punishment or measure involving deprivation of liberty ordered by a competent court, for a determinate period or for life imprisonment in the exercise of its criminal jurisdiction, as a consequence of the commission of a criminal offence;
b) "judgment" means a final decision of a competent court, no longer subject to appeal;
c) "sentenced person" means a person in respect of whom a final judgment of conviction has been given and is being enforced;
d) "Transferring Party" means the Party in which the sentence was imposed on the person who may be, or has already been, transferred;
e) "Receiving Party" means the Party to which the sentenced person may be, or has already been, transferred in order to serve the remainder of the sentence.

## Article 2
## General Principles

1. The Parties, in compliance with the provisions of this Treaty, undertake to afford each other the widest measure of cooperation in respect of the transfer of sentenced persons.





2. In accordance with the provisions of this Treaty, a person sentenced in the territory of the Transferring Party may be transferred to the territory of the Receiving Party in order to serve the sentence imposed on him or her by a final judgment.

**Article 3**
**Central Authorities**

1. For the purposes of this Treaty, the Central Authorities designated by the Parties shall transmit the requests for transfer of sentenced persons and communicate directly with each other.
2. The Central Authority for the Italian Republic shall be the Ministry of Justice and for the Socialist Republic of Viet Nam shall be the Ministry of Public Security.
3. Either Party shall notify the other, through diplomatic channels, of any change of its Central Authority.

**Article 4**
**Conditions for Transfer**

In accordance with the provisions of this Treaty, transfer may take place if all the following conditions are met:

a) the sentenced person is a national of the Receiving Party;
b) the judgment is final;
c) at the time of receipt of the request for transfer, the length of the sentence left to be served by the sentenced person is of at least one year or the sentence is indeterminate. In exceptional cases, the Parties may agree to a transfer even if the length of the sentence remaining to be served is less than one year;
d) the sentenced person consents to the transfer;
e) in the event of the sentenced person's incapacity due to age, physical or mental conditions, his or her legal representative consents to the transfer;
f) the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed constitute a criminal offence also according to the law of the Receiving Party;
g) the Transferring Party and the Receiving Party agree to the transfer.

**Article 5**
**Obligation to Furnish Information**

1. Any sentenced person to whom this Treaty may apply shall be informed by the Transferring Party of the substance of this Treaty and of the legal consequences resulting from the transfer. The sentenced person shall also be informed that he or she may be prosecuted, put on trial or detained in the Receiving Party with a view to enforcing a sentence or a coercive measure, and be subjected to any other restriction of his or her personal liberty, for any offence committed prior to his or her transfer other than that for which the transfer has been made.
2. The sentenced person must, if he or she so requests, be informed in writing of every step taken by the Transferring Party or by the Receiving Party with respect to his or her request for transfer and shall also be informed of the decision taken by either Party.

**Article 6**
**Request for Transfer**

1. Transfer may be requested:
   a) by the Transferring Party;
   b) by the Receiving Party;
   c) by the sentenced person, or by third parties who are entitled under the law of either Party to act on behalf of the sentenced person, by means of a written statement addressed to the Transferring Party or to the Receiving Party expressing the sentenced person's will to be transferred pursuant to this Treaty.
2. Requests and replies shall be made in writing and addressed to the Central Authorities designated pursuant to Article 3 of this Treaty.

**Article 7**
**Exchange of Information and Supporting Documents**

1. Each Party shall transmit to the other Party any request for transfer made or received and shall also forward the information and documents specified in paragraphs 2 and 3 of this Article.
2. The Transferring Party shall transmit:
   a) information on the personal details of the sentenced person (name, date and place of birth) and, whenever possible, a copy of a valid identity document of such a person, his or her photo and fingerprints;
   b) information on the place of residence or address of the sentenced person in the Receiving Party, if available;
   c) a statement of the facts upon which the sentence was based;
   d) information on the nature, duration and date of commencement of enforcement of the sentence;
   e) information on any pre-trial detention, remission or reduction of sentence, or any other factor relevant to the enforcement of the sentence;
   f) a duly authenticated copy of the final judgment of conviction;
   g) a copy of the law on which the sentence is based;
   h) if appropriate, a medical and social report on the sentenced person, information about the detention and medical treatment carried out in the Transferring Party and any recommendation for his or her further treatment in the Receiving Party;
   i) a statement by which the sentenced person expresses consent to his or her transfer in compliance with points d) and e) of Article 4 of this Treaty;
   j) a statement by which the Transferring Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person;
   k) any other further information or document that the Receiving Party deems necessary for its decision.
3. The Receiving Party, on request, shall send:
   a) a statement or document indicating that the sentenced person is a national of the Receiving Party;
   b) a copy of the law of the Receiving Party indicating that the acts or omissions on account of which the sentence has been imposed in the Transferring Party also constitute a criminal offence according to the law of the Receiving Party;

c) a statement containing the information on the consequences of the transfer pursuant to Article 12 of this Treaty;
d) a statement by which the Receiving Party indicates its consent to the transfer of the sentenced person and its commitment to enforce the remainder of the sentence;
e) any other information or document which shall be deemed necessary by the Transferring Party for its decision.

4. The exchange of information and supporting documents referred to in paragraphs 2 and 3 of this Article shall not be made if either Party immediately indicates that it does not consent to the transfer.

**Article 8**
**Language and Authentication**

1. Request for transfer and supporting documents referred to in paragraph 2 of Article 6 and in Article 7 of this Treaty shall be submitted in the official language of the Party requesting the transfer and accompanied by a translation into English or the official language of the other Party.
2. The supporting documents and records transmitted in application of this Treaty do not require any particular form of certification or authentication, except for the authentication of the judgment provided for in point f) of paragraph 2 of Article 7 of this Treaty.

**Article 9**
**Consent and its Verification**

1. The Transferring Party shall ensure that the person required to give consent to the transfer in accordance with points d) and e) of Article 4 of this Treaty does so voluntarily and with full knowledge of the legal consequences thereof. The procedure for giving such consent shall be governed by the law of the Transferring Party.
2. Prior to the transfer, if expressly requested by the Receiving Party, the Transferring Party shall afford the Receiving Party an opportunity to verify, through an official designated in compliance with the law of the latter Party, that the consent has been given in accordance with the conditions set out in paragraph 1 of this Article.

**Article 10**
**Decision**

1. Before making the decision concerning the transfer of a sentenced person in compliance with the purposes of this Treaty, the authorities of each Party shall consider, among other factors, the seriousness and the consequences of the offence, any previous criminal conviction or pending criminal proceedings against the sentenced person, as well as any social and family ties that the said person has maintained in his or her State of nationality, health conditions and any security requirement or other interests of the State.
2. Where a sentenced person has not fulfilled any of the financial obligations imposed by the judicial decision, or the competent authority of the Transferring Party has not received such assurance of the fulfilment of the obligations that it considers significant, the Transferring Party may refuse the transfer of the sentenced person.
3. Each Party shall promptly inform the other Party of its decision as to whether it accepts, postpones or refuses the requested transfer, giving reasons for the refusal.

**Article 11**

**Delivery of the Sentenced Person**

If the transfer of a sentenced person is granted, the Parties shall promptly agree on the time, place and all other details concerning the execution of the transfer.

**Article 12**

**Enforcement of the Sentence**

1. The authorities of the Receiving Party shall continue the enforcement of the sentence complying with the legal nature and duration of the punishment or measure involving deprivation of liberty as determined in the judgment of the Transferring Party.
2. The enforcement of the sentence shall be governed by the laws and procedures of the Receiving Party, including those governing conditions for service of imprisonment or other deprivation of liberty, and those providing for the reduction of the term of imprisonment or other deprivation of liberty by conditional early release, remission or otherwise.
3. If the sentence is by its nature or duration incompatible with the law of the Receiving Party, that Party may adapt the sentence in accordance with the sentence prescribed by its own law for a similar offence. The adapted sentence shall not be more severe than that imposed by the Transferring Party in terms of nature or duration.
4. The Receiving Party shall modify or terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed of any decision by the Transferring Party in accordance with Article 14 of this Treaty to pardon the sentenced person, or of any other decision or measure of the Transferring Party that results in cancellation or reduction of the sentence.
5. The Receiving Party shall inform the Transferring Party:

   a) when the sentenced person is released;
   b) if the sentenced person is granted conditional early release.
6. The Receiving Party shall, if requested by the Transferring Party, provide any information in relation to the enforcement of the sentence.
7. If the sentenced person escapes from custody before the enforcement of the sentence is completed, the Receiving Party shall take appropriate measures to arrest such person to ensure that the remainder of the sentence be served and that the person is prosecuted for the offence of escape if such an offence is provided for in the law of the Receiving Party. If the person returns to the Transferring Party and is traced in its territory, such Party shall arrest and enforce the remainder of the sentence which the sentenced person should have served in the Receiving Party.

**Article 13**

**Review of Judgment**

Only the Transferring Party has the right to decide on any application for review of the judgment.

**Article 14**

**Pardon, Amnesty, General Pardon of Sentence**

1. Either Party may grant pardon, amnesty or general pardon of sentence in accordance with its laws and shall immediately inform the other Party thereof.
2. When receiving notice of any of the above measures, the Receiving Party shall immediately enforce them in compliance with its law.

**Article 15**

**Termination of Enforcement**

The Receiving Party shall terminate enforcement of the sentence as soon as it is informed by the Transferring Party of any decision or measure by virtue of which the sentence ceases to be enforceable.

**Article 16**

**Information on Enforcement of the Sentence**

The Receiving Party shall furnish information to the Transferring Party concerning the enforcement of the sentence:

a) if, in compliance with its law, the enforcement of the sentence has been completed or terminated;
b) if the sentenced person has escaped from custody before enforcement of the sentence has been completed;
c) if requested by the Transferring Party.

**Article 17**

**Transit**

1. If either Party has entered into arrangements with any third State for the transfer of sentenced persons, the other Party shall cooperate by permitting the transit through its territory, provided that no reasons of public order prevent it.
2. The Party requesting transit shall send to the Party of transit, through the Central Authorities, a request indicating who is the sentenced person in transit. The request for transit shall be accompanied by a copy of the decision granting the transfer of the sentenced person.
3. The Party of transit shall hold the sentenced person in transit in custody while said person stays in its territory.
4. No request for transit shall be required if transport is by air and no landing is scheduled in the territory of the Party of transit.
5. Either Party may refuse to grant transit if:
   a) the sentenced person is a national of that Party;
   b) if the act on account of which the sentence has been imposed does not constitute an offence pursuant to its law.

**Article 18**

**Costs**

Any costs incurred in the application of this Treaty shall be borne by the Receiving Party, except costs incurred exclusively in the territory of the Transferring Party.

**Article 19**
**Confidentiality**

1. The Parties agree to keep the documents and any information used in the transfer procedure, as well as any other information relevant to that transfer and acquired after the surrender of the person transferred.
2. Each Party undertakes to respect and maintain the confidentiality or secrecy of the documents or information received from or given to the other Party when there is an explicit request to do so by the Party concerned.
3. The Requested Party shall ensure that information received must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

**Article 20**
**Protection of Personal Data**

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for transfer.
2. Personal data transmitted to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transmitted for the following purposes exclusively:
   a) for the purpose of the enforcement of the sentence for which the transfer was requested under this Treaty;
   b) for other proceedings directly related to the enforcement of the sentence under point a) of this paragraph;
   c) for preventing an immediate and serious threat to public security.
3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transmitted the personal data.
4. Either Party may refuse to transmit personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.
5. The Party that transmits personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.
6. Personal data transmitted under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transmitted shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transmitted.
7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for transfer could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

**Article 21**
**Relationship with other International Treaties**

This Treaty shall not prevent one Party from providing transfer to the other Party pursuant to other international treaties to which both are parties and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

**Article 22**
**Consultation**

The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

**Article 23**
**Territorial and Temporal Application**

1. This Treaty shall be applied throughout the territory of the Italian Republic and of the Socialist Republic of Viet Nam.
2. This Treaty shall apply to any request submitted after its entry into force, even if this relates to the enforcement of a sentence imposed before such entry into force.

**Article 24**
**Settlement of disputes**

1. Any dispute arising out of the interpretation or application of this Treaty shall be resolved by mutual consultation between the Central Authorities.
2. If they do not reach an agreement, the dispute shall be resolved by consultation through diplomatic channels.

**Article 25**
**Entry into Force**

1. Either Party shall notify the other Party in writing, through diplomatic channels, of the completion of its internal procedures required for the entry into force of this Treaty.
2. This Treaty shall come into force on the thirtieth ($30^{th}$) day from the date of receipt of the last notification.

**Article 26**
**Amendment**

1. This Treaty may be amended by the mutual consent of the Parties.
2. Any amendment to this Treaty agreed by the Parties shall be made by reciprocal arrangements between the Parties and shall come into effect in accordance with Article 25 of this Treaty.

**Article 27**
**Termination**

1. Either Party may terminate this Treaty at any time by giving notice in writing to the other Party through diplomatic channels. In that event, the Treaty shall cease to have effect on the ninetieth (90th) day from the date on which notice is given.
2. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised thereto by their respective States, have signed this Treaty.

Done at Rome, on this 18th day of July in the year 2023, in two originals, each in the Italian, Vietnamese and English language, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

# TRATTATO
# DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
# TRA
# LA REPUBBLICA ITALIANA
# E
# LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

La Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista del Vietnam (di seguito le Parti):

Desiderando intensificare la loro cooperazione al fine di combattere efficacemente la criminalità,

Tenendo debitamente conto dei diritti umani e dello stato di diritto,

Hanno convenuto quanto segue:

## Articolo 1
## Ambito di applicazione dell'Assistenza

1. Le Parti, ai sensi del presente Trattato e delle loro rispettive leggi nazionali, si forniscono l'un l'altra la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale.
2. Detta assistenza può comprendere:
   a) la notifica di atti;
   b) la citazione di persone in relazione a un procedimento penale;
   c) l'acquisizione e la trasmissione di atti d'indagine e mezzi di prova, comprese le dichiarazioni di persone;
   d) il trasferimento di procedimenti penali;
   e) il trasferimento temporaneo di persone condannate detenute nel territorio della Parte Richiesta per comparire nel territorio della Parte Richiedente al fine di partecipare ad atti d'indagine o fornire delle prove;
   f) l'adozione di misure al fine di rintracciare, bloccare, congelare, sequestrare o confiscare i proventi e/o gli strumenti del reato;
   g) lo scambio e la trasmissione di informazioni, comprese quelle riguardanti rapporti bancari e finanziari;
   h) ogni altra forma di assistenza compatibile con l'oggetto del presente Trattato che non sia in contrasto con le leggi della Parte Richiesta.
3. Il presente Trattato non si applica:
   a) all'estradizione, all'arresto o alla detenzione di qualsiasi persona ai fini della sua estradizione;

b) all'esecuzione nel territorio della Parte Richiesta delle sentenze penali emesse nella Parte Richiedente, salvo che nella misura consentita dalla legge della Parte Richiesta e dal presente Trattato;

c) al trasferimento delle persone condannate per l'esecuzione della pena.

**Articolo 2**

**Autorità Centrale**

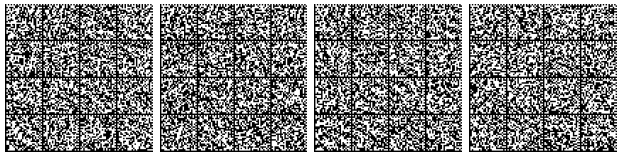
1. Ciascuna Parte designa un'Autorità Centrale ai fini dell'attuazione del presente Trattato.
2. Le seguenti agenzie sono designate come Autorità Centrali all'entrata in vigore del presente Trattato:
   a) l'Autorità Centrale della Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia;
   b) l'Autorità Centrale della Repubblica Socialista del Vietnam è la *Supreme People's Procuracy*.
3. Ciascuna Parte informa l'altra di ogni cambiamento dell'Autorità Centrale di cui al paragrafo 2 del presente Articolo per mezzo dei canali diplomatici.
4. Le Autorità Centrali comunicano direttamente tra di loro al fine di dare attuazione al presente Trattato. Ove necessario, le Parti possono comunicare attraverso i canali diplomatici.

**Articolo 3**

**Forma e contenuto delle richieste**

1. La richiesta di assistenza deve contenere:
   a) la denominazione e l'indirizzo dell'Autorità richiedente;
   b) la denominazione e l'indirizzo dell'Autorità richiesta;
   c) le generalità di una persona e il suo indirizzo di residenza o lavoro, la denominazione ufficiale e l'indirizzo della sede dell'ente o dell'organizzazione o del suo principale ufficio, cui la richiesta è indirizzata o fa riferimento;
   d) la descrizione dell'assistenza domandata, lo scopo della richiesta, la natura e i fatti rilevanti del caso, le disposizioni di legge applicabili, anche in relazione alla pena, lo stato delle investigazioni, delle indagini o del processo e il termine entro cui la richiesta dovrebbe essere eseguita.
2. La richiesta di assistenza può contenere:
   a) l'identità, la nazionalità e il domicilio della persona cui si riferisce il caso o delle altre persone che sono a conoscenza di informazioni relative allo stesso caso;
   b) le questioni per le quali l'interrogatorio è chiesto, la lista delle domande da porre e, in caso di richiesta finalizzata all'acquisizione di mezzi di prova, la descrizione dei documenti, registri o degli altri elementi di prova da fornire e, ove necessario, l'identità e una descrizione della persona che deve tali documenti, registri o elementi di prova;





c) una lista delle domande da porre alle persone citate a comparire nell'ambito di un procedimento penale;

d) in caso di richiesta di perquisizione, sequestro, tracciamento o confisca di proventi e/o strumenti di reato, una descrizione dei beni e dei luoghi, i motivi per i quali si ritiene che i proventi e/o gli strumenti di reato si trovino nel territorio della Parte Richiesta e i provvedimenti dell'autorità giudiziaria cui fa riferimento la richiesta;

e) le modalità di attuazione della richiesta che porterebbero con ogni probabilità a localizzare o sequestrare i proventi e/o gli strumenti di reato;

f) i requisiti o le procedure che la Parte Richiedente desidera siano seguite al fine di facilitare l'esecuzione della richiesta, compresi la forma e i modi con cui le informazioni, i mezzi di prova, i documenti o gli oggetti debbano essere forniti;

g) il grado di riservatezza richiesto e i relativi motivi;

h) la finalità, la data prevista e il programma del viaggio, qualora i competenti pubblici ufficiali della Parte Richiedente desiderino recarsi nel territorio della Parte Richiesta ai fini dell'esecuzione della richiesta;

i) la sentenza o i provvedimenti giudiziari e gli altri documenti, elementi di prova o le informazioni necessarie per l'esecuzione della richiesta.

3. Se la Parte Richiesta ritiene che le informazioni contenute nella richiesta di assistenza non siano sufficienti per la sua esecuzione ai sensi del presente Trattato, essa richiederà per iscritto informazioni aggiuntive per iscritto e fisserà una data entro la quale queste informazioni aggiuntive dovranno pervenire.

4. La richiesta deve essere presentata per iscritto. Tuttavia, in casi urgenti e con il consenso della Parte Richiesta, può essere presentata in altra forma ma deve essere al più presto confermata per iscritto.

5. La richiesta di assistenza e la documentazione di supporto devono essere redatte nella lingua della Parte Richiedente e accompagnate dalla relativa traduzione nella lingua della Parte Richiesta o in lingua inglese.

## Articolo 4

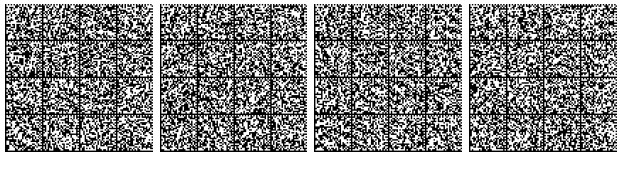
## Rifiuto o rinvio dell'assistenza

1. L'assistenza giudiziaria chiesta ai sensi del presente trattato sarà rifiutata laddove ricorra una delle seguenti circostanze:

a) la richiesta non sia conforme a un accordo internazionale della Parte Richiesta o ai principi fondamentali della sua legislazione;

b) l'esecuzione dell'assistenza giudiziaria richiesta possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico o altri interessi pubblici essenziali della Parte Richiesta;





c) la richiesta faccia riferimento al perseguimento di una persona per un reato rispetto al quale la stessa persona sia stata definitivamente condannata, prosciolta o graziata nella Parte Richiesta;

d) la richiesta faccia riferimento a un reato che non sarebbe più perseguibile a causa del tempo trascorso secondo la legge della Parte Richiesta;

e) la richiesta faccia riferimento a un atto od omissione che non costituisce reato secondo la legge della Parte Richiesta;

f) la richiesta faccia riferimento a un reato che la Parte Richiesta considera un reato politico;

g) la richiesta faccia riferimento a un reato commesso da membri delle forze armate nell'ambito del loro servizio che non costituisce reato ai sensi del diritto penale ordinario;

h) la richiesta faccia riferimento a un reato punibile nella Parte Richiedente con una pena proibita dalla legge della Parte Richiesta;

i) vi siano fondati motivi per ritenere che la richiesta sia stata presentata allo scopo d'indagare, perseguire o punire una persona per ragioni di razza, sesso, religione, nazionalità od opinione politica, oppure che la posizione di detta persona possa essere comunque pregiudicata per una qualunque di tali ragioni.

2. L'assistenza può essere rinviata dalla Parte Richiesta nel caso in cui l'esecuzione della richiesta possa interferire con indagini, procedimenti o processi in corso nella Parte Richiesta, così come con l'esecuzione di una sentenza.

3. All'atto del rigetto di una richiesta o del rinvio della sua esecuzione ai sensi del presente Articolo, la Parte Richiesta deve:

a) informare prontamente la Parte Richiedente dei motivi del rigetto o del rinvio; e

b) consultare la Parte Richiedente al fine di stabilire se l'assistenza possa essere fornita alle condizioni ritenute necessarie dalla Parte Richiesta.

4. Se accetta l'assistenza alle condizioni di cui al paragrafo 3.b del presente Articolo, la Parte Richiedente dovrà rispettare e attenersi a tali condizioni.

**Articolo 5**

**Esecuzione delle richieste**

1. La Parte Richiesta deve prontamente eseguire la richiesta conformemente alla propria legge e, purché non sia in contrasto con tale legge, nel modo richiesto dalla Parte Richiedente.

2. Su richiesta, la Parte Richiesta informa la Parte Richiedente della data e del luogo dell'esecuzione della richiesta di assistenza.

3. Compatibilmente con la propria legge, la Parte Richiesta può autorizzare i competenti pubblici ufficiali citati nella richiesta di assistenza a essere presenti all'esecuzione della richiesta.

4. La Parte Richiesta informa prontamente la Parte Richiedente delle circostanze che potrebbero ritardare l'esecuzione della richiesta.





5. L'Autorità Centrale della Parte Richiesta informa prontamente l'Autorità Centrale della Parte Richiedente dell'esito dell'assistenza.

**Articolo 6**

**Notifica di atti**

1. Conformemente alla propria legge, la Parte Richiesta esegue prontamente la richiesta di notifica di atti.
2. La richiesta di notifica di un atto di citazione a comparire di una persona deve essere trasmessa alla Parte Richiesta almeno novanta (90) giorni prima della data in cui è richiesta la presenza nel territorio della Parte Richiedente. In caso d'urgenza, la Parte Richiesta può rinunciare a tale requisito.
3. La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente la prova dell'avvenuta notifica dell'atto. Qualora non sia possibile effettuare la notifica, la Parte Richiedente deve essere informata delle relative ragioni.
4. La richiesta di notifica deve contenere l'indirizzo del destinatario. Se l'indirizzo fornito nella richiesta di notifica non è completo o è sconosciuto, l'Autorità Centrale adotta, conformemente alla propria legge, tutte le misure necessarie ad accertare l'indirizzo corretto.

**Articolo 7**

**Produzione di documenti, atti e informazioni**

1. La Parte Richiesta fornisce copia dei documenti, degli atti o delle informazioni utili ai fini della mutua assistenza giudiziaria in materia penale.
2. La Parte Richiesta fornisce copia dei documenti, degli atti o delle informazioni con le stesse modalità e alle stesse condizioni alle quali le fornirebbe alle proprie autorità competenti.
3. La Parte Richiesta può fornire le copie o gli originali, salvo che nei casi in cui la Parte Richiedente chieda gli originali.

**Articolo 8**

**Restituzione dei materiali alla Parte Richiesta**

La Parte Richiedente, su richiesta della Parte Richiesta, restituisce tutte le cose fornite ai sensi del presente Trattato quando non sono più necessarie per le indagini, i procedimenti o i processi indicati nella richiesta.

**Articolo 9**

**Perquisizioni e sequestri**

La Parte Richiesta, conformemente alla propria legge, esegue le perquisizioni personali o locali disposte nell'ambito di un procedimento penale in corso nella Parte Richiedente al fine di rinvenire e sequestrare materiali, documenti o altri elementi di prova. In tal caso, i diritti dei terzi di buona fede sono rispettati e tutelati.

**Articolo 10**

**Assunzione probatoria e acquisizione delle dichiarazioni**

1. La Parte Richiesta, su richiesta e conformemente alla propria legge, assume le dichiarazioni di persone o chiede alle stesse la produzione di elementi o mezzi di prova da trasmettere alla Parte Richiedente.
2. La persona chiamata a rendere dichiarazioni o fornire elementi o mezzi di prova nella Parte Richiesta ai sensi del presente Articolo ha facoltà di rifiutarsi quando:
   a) la legge della Parte Richiesta lo consente o esige che detta persona si rifiuti in casi analoghi nell'ambito di procedimenti avviati nella Parte Richiedente; oppure
   b) la legge della Parte Richiedente lo consente o esige che detta persona si rifiuti in casi analoghi nell'ambito di procedimenti avviati nella Parte Richiedente.
3. Se nella Parte Richiesta una persona sostiene che ai sensi della legge della Parte Richiedente esiste il diritto o l'obbligo di rifiutarsi di rendere dichiarazioni o fornire elementi o mezzi di prova, l'Autorità Centrale della Parte Richiedente fornisce, su richiesta, una certificazione formale di tale diritto od obbligo all'Autorità Centrale della Parte Richiesta. In assenza di prova contraria, tale certificazione formale costituisce prova sufficiente sul punto.
4. Ai fini del presente Articolo, l'assunzione e la trasmissione di elementi o mezzi di prova comprende la produzione di atti, documenti o altri materiali.

**Articolo 11**

**Assunzione probatoria mediante videoconferenza**

1. Se una persona si trova nel territorio della Parte Richiesta e deve essere ascoltata dall'Autorità competente della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può far sì che la persona in questione renda le sue dichiarazioni mediante videoconferenza, se tale audizione sia necessaria nel procedimento penale in corso nello Stato Richiedente. Le Autorità Centrali si consultano al fine di facilitare la soluzione delle questioni giuridiche, tecniche o logistiche che possano sorgere nell'esecuzione della richiesta di assistenza, caso per caso.
2. La Parte Richiesta può consentire l'uso della videoconferenza anche per altri fini, compresi i confronti e il riconoscimento di persone o cose.





**Articolo 12**

**Trasferimento temporaneo di persone condannate e detenute ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente**

1. Una persona condannata e detenuta nella Parte Richiesta può essere, su richiesta della Parte Richiedente, temporaneamente trasferita ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove nella Parte Richiedente.
2. La Parte Richiesta trasferisce la persona condannata e detenuta alla Parte Richiedente solo se:
   a) detta persona consente al trasferimento ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove; e
   b) la Parte Richiedente accetta di osservare le specifiche condizioni dettate dalla Parte Richiesta riguardanti la custodia e l'incolumità della persona trasferita.
3. Qualora la Parte Richiesta informi la Parte Richiedente che non è più necessario che la persona trasferita sia detenuta, detta persona sarà posta in libertà e soggetta alle previsioni di cui all'Articolo 13 del presente Trattato.
4. La persona trasferita ai sensi del presente Articolo è restituita alla Parte Richiesta, secondo le modalità concordate dalle Parti, non appena conclusa l'attività in relazione alla quale era stato chiesto il suo trasferimento o comunque nel minor tempo possibile da quando la presenza della persona non sia più necessaria. Il periodo durante il quale la persona è stata trasferita ed è rimasta detenuta nel territorio della Parte Richiedente è computato nel periodo complessivo della sua carcerazione.

**Articolo 13**

**Comparizione di altre persone nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove**

1. Su indicazione della Parte Richiedente, la Parte Richiesta può invitare una persona non soggetta alle previsioni di cui all'Articolo 12 del presente Trattato a recarsi nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove.
2. La Parte Richiesta, se soddisfatta dalle misure per l'incolumità della persona assicurate per iscritto dalla Parte Richiedente, la invita a recarsi nella Parte Richiedente ai fini della partecipazione ad attività d'indagine o dell'assunzione di prove. La persona interessata viene informata sull'alloggio, sul viaggio e sulle spese o indennità che le spettino nella Parte Richiedente. La Parte Richiesta informa la Parte Richiedente della risposta della persona interessata e, se tale persona consente, adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione della richiesta.

**Articolo 14**

**Garanzie**

1. La persona presente nella Parte Richiedente in esecuzione della richiesta ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato:

   a) non sarà detenuta, perseguita o punita nella Parte Richiedente, né soggetta ad alcuna causa civile se detta causa non possa essere avviata senza la sua presenza nella Parte Richiedente, in relazione a qualsiasi atto od omissione che si assume sia avvenuto prima della sua partenza dalla Parte Richiesta;

   b) non potrà, senza il proprio consenso, partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove in alcun procedimento o processo penale diverso da quello in relazione al quale la richiesta è stata fatta.

2. Il paragrafo 1 del presente Articolo non trova applicazione se la persona interessata, essendo libera di partire, non abbia lasciato il territorio della Parte Richiedente nel termine di trenta (30) giorni consecutivi dalla notifica della comunicazione ufficiale che la sua presenza non è più richiesta o, essendo partita, sia volontariamente ritornata.

3. La persona che non acconsente a partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato non è passibile di alcuna pena o misura coercitiva né nella Parte Richiedente né nella Parte Richiesta.

4. La persona che acconsente a partecipare ad attività d'indagine o all'assunzione di prove ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato non sarà perseguita per le sue dichiarazioni, tranne che per la relativa falsità.

**Articolo 15**

**Proventi e strumenti del reato**

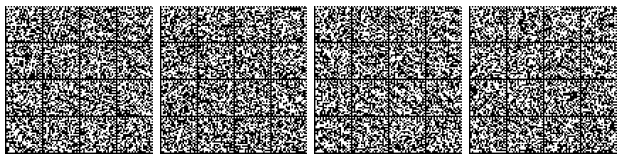
1. Su richiesta, la Parte Richiesta s'impegna ad accertare se i proventi o gli strumenti del supposto reato siano localizzati nel suo territorio e comunica alla Parte Richiedente i risultati delle sue indagini.

2. Qualora siano rinvenuti proventi o strumenti del reato, la Parte Richiesta adotta le misure consentite dalla propria legge per congelare, sequestrare o confiscare tali proventi o mezzi. La Parte Richiesta può, nella misura in cui ciò sia consentito dalla sua legge, restituire i proventi e gli strumenti di reato alla Parte Richiedente. La restituzione di tali proventi e strumenti di reato può avere luogo solo quando vi sia una decisione definitiva di un'Autorità giudiziaria o di un'altra Autorità competente della Parte Richiedente.

3. Laddove opportuno, le Parti possono anche considerare, caso per caso, la possibilità di concludere accordi o raggiungere intese reciprocamente accettabili sulla destinazione definitiva dei beni confiscati.

4. Nell'applicazione del presente Articolo, i diritti degli eventuali terzi di buona fede sono rispettati e tutelati ai sensi della legge della Parte Richiesta.





5. Ai fini del presente Trattato, per *proceeds of crime* [proventi di reato] s'intende qualunque bene derivato od ottenuto, direttamente o indirettamente, dalla commissione di un reato; e per *instrumentalities of crime* [strumenti di reato] s'intende qualsiasi cosa che sia stata usata, sia in uso o sia stata destinata a essere usata per la commissione di un reato.

**Articolo 16**

**Notifica di atti e assunzione di prove da parte delle Missioni Consolari e Diplomatiche**

Ciascuna Parte può notificare atti ai suoi cittadini e assumere da costoro elementi di prova nel territorio dell'altra Parte attraverso le proprie Missioni Consolari e Diplomatiche, a condizione che le leggi nazionali dell'altra Parte non siano violate e non siano adottate misure coercitive di alcun tipo.

**Articolo 17**

**Tutela della riservatezza e limiti di utilizzo**

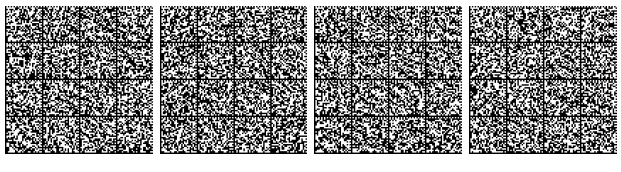
1. La Parte Richiesta può pretendere che siano tenute riservate le informazioni o le prove fornite, oppure le fonti di tali informazioni o prove. La relativa rivelazione o utilizzazione deve avvenire nel rispetto della legge della Parte Richiedente ed è soggetta al consenso scritto della Parte Richiesta.
2. La Parte Richiedente può pretendere che sia tenuto riservato il contenuto della richiesta di assistenza e dei relativi documenti di supporto. Se la richiesta non può essere eseguita senza violare la riservatezza dei dati, la Parte Richiesta deve informare la Parte Richiedente prima di procedere all'esecuzione. La Parte Richiedente stabilisce se la richiesta debba comunque trovare esecuzione interamente o parzialmente.
3. La Parte Richiedente garantisce che le informazioni o gli elementi di prova ottenuti siano protetti da smarrimento, accesso illegale, utilizzazione, modifica, rivelazione o uso scorretto.
4. Senza il preventivo consenso scritto della Parte Richiesta, la Parte Richiedente non può usare o rivelare le informazioni o le prove ottenute in applicazione del presente Trattato per qualsiasi scopo diverso da quello specificato nella richiesta.

**Articolo 18**

**Protezione dei Dati Personali**

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, i dati personali possono essere raccolti e adeguato rispetto agli scopi indicati nella richiesta di assistenza giudiziaria.
2. I dati personali trasmessi all'altra Parte come risultato dell'esecuzione di una richiesta presentata ai sensi del presente Trattato, possono essere usati dalla Parte alla quale tali dati sono stati trasmessi esclusivamente per i seguenti scopi:
   a) per il procedimento penale in relazione al quale era stata richiesta assistenza giudiziaria ai sensi del presente Trattato;





b) per altri procedimenti penali direttamente connessi o collegati al procedimento di cui alla lettera (a) di questo paragrafo;

c) per prevenire una grave e imminente minaccia alla sicurezza pubblica.

3. Questi dati possono essere usati anche per qualsiasi altro scopo, qualora sia stato dato il preventivo consenso dalla Parte che ha trasmesso i dati personali.

4. Ciascuna Parte può rifiutarsi di trasmettere dei dati personali qualora essi siano protetti dalla propria legge nazionale e lo stesso livello di protezione non sia previsto nell'altra Parte.

5. La Parte che trasmette dei dati personali può chiedere all'altra Parte di fornire informazioni sull'uso fattone.

6. I dati personali trasmessi ai sensi del presente Trattato sono processati e cancellati nel rispetto della legge della Parte che li ha ricevuti. In ogni caso, i dati trasmessi devono essere cancellati non appena non siano più necessari allo scopo per il quale erano stati trasmessi.

7. Il presente Articolo non pregiudica la facoltà della Parte che trasmette dei dati personali di imporre condizioni aggiuntive nei particolari casi in cui, in assenza di tali condizioni, la richiesta di assistenza giudiziaria non possa essere eseguita. Laddove siano state imposte condizioni aggiuntive ai sensi del presente paragrafo, la Parte alla quale i dati personali sono stati trasmessi è obbligata a trattarli rispettando tali condizioni.

## Articolo 19

## Certificazione e Autenticazione

1. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente Articolo, la richiesta di assistenza, i relativi documenti di sostegno e i documenti o materiali forniti in risposta alla richiesta, non richiedono alcuna forma di certificazione o autenticazione.

2. Nei particolari casi in cui la Parte Richiesta o la Parte Richiedente chiedano che i documenti o i materiali siano autenticati, essi saranno debitamente autenticati con le modalità previste dal paragrafo 3.

3. I documenti o i materiali sono autenticati ai sensi del presente Trattato se risultano essere firmati da un funzionario dell'Autorità competente e timbrati col timbro ufficiale della stessa Autorità ai sensi della legge della Parte che li trasmette.

## Articolo 20

## Spese

1. La Parte Richiesta sopporta i costi di esecuzione della richiesta di assistenza a eccezione di quelli a carico della Parte Richiedente, che sono:





a) le spese di viaggio di qualsiasi persona da o verso il territorio della Parte Richiesta e ogni onere, indennità, spesa spettante alla stessa persona che si trovi nel territorio della Parte Richiedente in ragione di una richiesta formulata ai sensi degli Articoli 12 e 13 del presente Trattato;

b) le spese di viaggio degli agenti di custodia o delle scorte;

c) le spese relative ai periti e consulenti tecnici;

d) le spese relative all'interpretariato e alla traduzione e trascrizione dei documenti, nonché quelle di assunzione delle prove mediante videoconferenza o altro mezzo elettronico dalla Parte Richiesta alla Parte Richiedente.

2. Nel caso in cui risulti evidente che l'esecuzione della richiesta necessiti di spese di natura straordinaria, le Parti si consultano tra loro per stabilire i termini e le condizioni alle quali l'assistenza richiesta può essere fornita.

**Articolo 21**

**Compatibilità con altri trattati internazionali**

Il presente Trattato non impedisce a una Parte di fornire assistenza all'altra Parte in applicazione di altri trattati internazionali dei quali entrambe siano parte e, per quanto riguarda la Repubblica italiana, non pregiudica alcun diritto od obbligo derivante dalla sua appartenenza all'Unione Europea.

**Articolo 22**

**Consultazione**

Le Parti si consultano tra loro, in date reciprocamente concordate, per promuovere la più effettiva attuazione del presente Trattato. Le Parti possono anche accordarsi su tutte quelle misure pratiche che risultino necessarie per agevolare l'attuazione del presente Trattato.

**Articolo 23**

**Risoluzione delle Controversie**

Qualsiasi controversia emergente dall'interpretazione o dall'applicazione del presente Trattato verrà risolta mediante la consultazione tra le Parti.





**Articolo 24**

**Entrata in vigore e cessazione**

1. Il presente Trattato:
   a) entra in vigore il trentesimo (30°) giorno successivo alla data in cui l'ultima notifica di adempimento delle procedure nazionali di ratifica del Trattato è scambiata attraverso i canali diplomatici;
   b) si applica alle richieste presentate dopo la data della sua entrata in vigore, anche se gli atti o le omissioni di cui si discute si sono verificati prima di tale data;
   c) può essere modificato o integrato col reciproco consenso delle Parti. Qualora il Trattato sia modificato o integrato, le modifiche o le integrazioni divengono parti integranti del presente Trattato.
2. Ciascuna Parte può far cessare il presente Trattato dandone notifica scritta all'altra Parte. Detta notifica ha effetto sei (6) mesi dopo la data in cui è stata ricevuta dall'altra Parte.
3. Una volta cessato, il presente Trattato trova comunque applicazione per le richieste presentate prima della data di cessazione.

IN FEDE DI CIÒ, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, hanno firmato il presente Trattato.

FATTO a ROMA, il 26/07/2023, nelle lingue Italiana, Vietnamita e Inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d'interpretazione, prevarrà il testo in lingua Inglese.

**PER LA REPUBBLICA ITALIANA**

**Sottosegretario di Stato alla Giustizia**

**PER LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM**

**Vice Procuratore Generale Procura Suprema del Popolo**

# TREATY ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS BETWEEN THE ITALIAN REPUBLIC AND THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Italian Republic and the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as the Parties),

Desiring to enhance their cooperation to effectively combat crimes,

Having due regard for human rights and the rule of law,

Have agreed as follows:

## Article 1

## Scope of Assistance

1. The Parties shall, in accordance with this Treaty and their respective domestic laws, provide to each other the widest mutual assistance in criminal matters.

2. Such assistance may consist of:

a) serving documents;

b) summoning persons related to criminal proceedings;

c) taking and providing evidence, including statements of persons;

d) transfer of proceedings in criminal matters;

e) temporary transfer of sentenced persons in custody in the Requested Party to appear in the Requesting Party to assist in investigations or give evidence;

f) taking measures to trace, restrain, freeze, seize or confiscate proceeds and/or instrumentalities of crime;

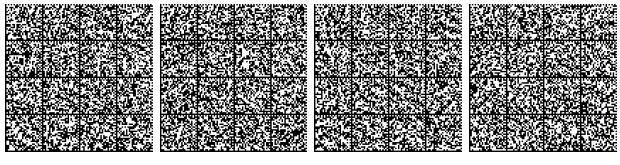
g) exchanging and providing information, including those related to bank accounts and financial institutions;

h) any other form of assistance consistent with the objects of this Treaty which is not inconsistent with the law of the Requested Party.

3. This Treaty does not apply to:

a) the extradition, or the arrest or detention of any person with a view to extradite that person;





b) the enforcement in the Requested Party of criminal judgments imposed in the Requesting Party, except to the extent permitted by the law of the Requested Party and this Treaty;

c) the transfer of sentenced persons to serve sentences.

**Article 2**

**Central Authority**

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.

2. The following agencies are designated as the Central Authorities as this Treaty comes into effect:

a) the Central Authority of the Italian Republic shall be the Ministry of Justice.

b) the Central Authority of the Socialist Republic of Viet Nam shall be the Supreme People's Procuracy.

3. Each Party shall inform the other of any change of its Central Authority provided in paragraph 2 of this Article through diplomatic channels.

4. The Central Authorities shall directly communicate with each other to implement this Treaty. Where necessary, the Parties may communicate through diplomatic channels.

**Article 3**

**Content and form of requests**

1. The letter of request for assistance shall include:

a) the name and address of the requesting Authority;

b) the name and address of the requested Authority;

c) the name of a person and his/her permanent residence or office address, the official name and address of an entity or organization or its head office to whom or which the request relates;

d) a description of the assistance sought, the purpose of the request, the nature and relevant facts of the case, the provision and punishment of the applicable laws, the progress of the investigation, prosecution or court proceedings and the time limit within which the request should be executed.

2. The letter of request for assistance may include:

a) the identity, nationality and domicile of the person to whom the case relates or the other who knows information sought that is related to the said case;

b) matters for which an interrogation seeks, a list of questions posed and, in cases of a request for obtaining evidence, a description of documents, records or items of evidence rendered

and, if necessary, a description and identity of the person who is required to render such documents, records or items of evidence;

c) a list of questions and requirements for the summoned persons related to criminal proceedings;

d) in case of a request for search, seizure, tracing or confiscation of proceeds and/or instrumentalities of crime, a description of searched property and premises, the grounds to believe that the proceeds and/or instrumentalities of crime are existing in the Requested Party and the orders or judgments of the court to which the request relates;

e) measures applicable to the request that would likely result in locating or seizing proceeds and/or instrumentalities of crime;

f) requirements or procedures that the Requesting Party wishes to be followed to facilitate the execution of the request, including forms or manners in which information, evidence, documents or items are provided;

g) the degree of confidentiality required and the reasons thereof;

h) the purpose, intended date and schedule of the trip if competent officer(s) of the Requesting Party wishes to travel to the territory of the Requested Party for the purpose of the execution of the request;

i) the criminal judgment or order of a court and other documents, items of evidence or information necessary for the execution of the request.

3. If the Requested Party considers that the information contained in the letter of request is not sufficient to enable the request to be dealt with under this Treaty, it shall request additional information in writing and set a specific date on which such additional information is received.

4. The request shall be made in writing. However, in urgent cases and permitted by the Requested Party, it may be made in another form but shall be promptly confirmed in writing thereafter.

5. The letter of request and its supporting document shall be in the language of the Requesting Party and accompanied by a translation into the language of the Requested Party or into English.

**Article 4**

**Refusal or postponement of assistance**

1. Legal assistance under this Treaty shall be refused in any of the following circumstances:

a) the request is inconsistent with an international agreement of which the Requested Party is a member or inconsistent with the fundamental principles of the law of the Requested Party;

b) the execution of the legal assistance request would prejudice sovereignty, national security, public order or other essential public interests of the Requested Party;

c) the request relates to the prosecution of a person for an offence in respect of which the offender has been finally convicted, acquitted or pardoned in the Requested Party;

d) the request relates to an offence that could be no longer prosecuted by reason of lapse of time under the law of the Requested Party;

e) the request relates to an act or omission that does not constitute an offence under the law of the Requested Party;

f) the request relates to an offence which the Requested Party considers an offence of political nature;

g) the request relates to a criminal offence committed by members of military forces within their service that does not constitute a criminal offence under ordinary criminal law;

h) the request relates to a criminal offence punishable in the Requesting Party by a type of penalty which is prohibited by the law of the Requested Party;

i) there are substantial grounds for believing that the request has been made for the purpose of investigating, prosecuting or punishing a person on account of that person's race, sex, religion, nationality or political opinion or that the person's position may be prejudiced for any of these reasons.

2. Assistance may be postponed by the Requested Party if the execution of the request would interfere an ongoing investigation, prosecution, court proceedings or enforcement of judgment in the territory of the Requested Party.

3. When refusing a request or postponing its execution under this Article, the Requested Party shall:

a) promptly inform the Requesting Party of reason(s) for any refusal or postponement; and

b) consult with the Requesting Party of whether assistance may be provided subject to certain conditions as the Requested Party deems necessary.

4. If the Requesting Party accepts assistance subject to the conditions provided in paragraph 3.b of this Article, it shall comply with them.

**Article 5**

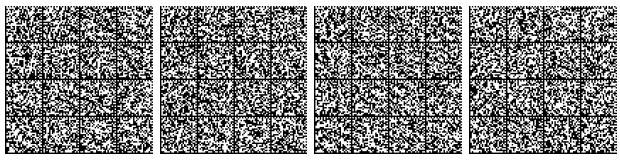
**Execution of requests**

1. The Requested Party shall promptly execute the request in accordance with its law and, in so far as it is not inconsistent with its law, in the manner requested by the Requesting Party.

2. Upon request, the Requested Party shall inform the Requesting Party of the date and place of the execution of the request for assistance.

3. Provided it is not contrary to its domestic law, the Requested Party may authorise the competent officer(s) specified in the request for legal assistance to be present to the execution of the request.





4. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of circumstances which are likely to cause a delay in executing the request.

5. The Central Authority of the Requested Party shall promptly inform the Central Authority of the Requesting Party of results of assistance.

**Article 6**

**Service of documents**

1. The Requested Party shall, in so far as its law permits, promptly execute the request of serving documents.

2. A request for serving a document summoning persons shall be sent to the Requested Party not less than ninety (90) days before the date on which the attendance is required in the Requesting Party. In urgent cases, the Requested Party may waive this requirement.

3. The Requested Party shall send to the Requesting Party proof of service of the document. If service cannot be effected, the Requesting Party shall be informed of the reason(s).

4. The request for service shall contain the fixed address of the addressee. If the address given in the request for service is not complete or known, the Central Authority shall, in accordance with its domestic law, take the necessary measures to ascertain the correct address.

**Article 7**

**Provision of documents, records and information**

1. The Requested Party shall provide copies of documents, records or information related to mutual legal assistance in criminal matters.

2. The Requested Party may provide the copy of any document, record or information in the same manner and condition as provided to its competent authorities.

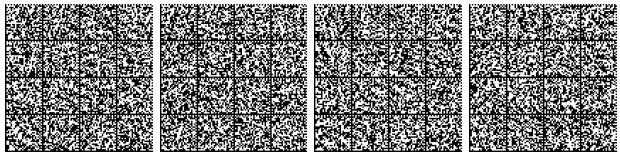
3. The Requested Party may provide copies of original documents or records, except in cases the Requesting Party requires the originals.

**Article 8**

**Return of materials to the Requested Party**

The Requesting Party shall, upon request of the Requested Party, return the materials provided under this Treaty when they are no longer necessary to the criminal matters specified in the request.





**Article 9**

**Search and seizure**

The Requested Party shall, in so far as its law permits, carry out search warrants against persons or premises to search and seize materials, documents or items of evidence in criminal cases in the Requesting Party. In this circumstance, the rights of bona fide third parties are respected and protected.

**Article 10**

**Taking evidence and obtaining statements**

1. The Requested Party shall, upon request and in consistent with its law, obtain statements of persons or require them to provide items of evidence for the transmission to the Requesting Party.

2. A person who is called upon to give evidence in the Requested Party under this Article may decline to give evidence where either:

a) the law of the Requested Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar circumstances in procedures commencing in the Requested Party; or

b) the law of the Requesting Party permits or requires that person to decline to give evidence in similar circumstances in procedures commencing in the Requesting Party.

3. If any person in the Requested Party claims that there is a right or obligation to decline to give evidence under the law of the Requesting Party, the Central Authority of the Requesting Party shall, upon request, provide a formal certification of that right or obligation to the Central Authority of the Requested Party as to the existence of that right or obligation. In the absence of evidence to the contrary, such formal certification shall be sufficient evidence of the matters stated in it.

4. For the purpose of this Article, taking and providing evidence shall include the production of documents, records or other materials.

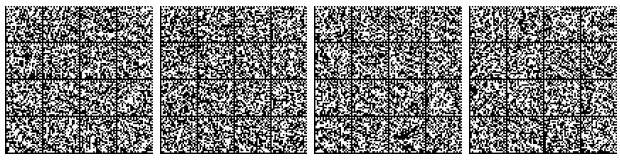
**Article 11**

**Taking Evidence by Videoconference**

1. If a person is in the Requested Party and has to be heard by the competent authority of the Requesting Party, the Requested Party may enable a statement to be taken from that person by that competent authority by videoconference, if such hearing is necessary for the criminal proceedings in the Requesting Party. The Central Authorities shall consult in order to facilitate resolution of legal, technical or logistical issues that may arise in the execution of the request for assistance on a case-by-case basis.

2. The Requested Party may allow the use of videoconference also for other purposes, including to effect the recognition of persons or items of evidence and for confrontations.





**Article 12**

**Temporary transfer of sentenced persons in custody to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party**

1. A sentenced person in custody in the Requested Party may be, upon the request of the Requesting Party, temporarily transferred to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

2. The Requested Party shall only transfer the sentenced person in custody to the Requesting Party if:

a) that person consents to the transfer to assist in investigations or give evidence; and

b) the Requesting Party agrees to comply with specific conditions required by the Requested Party concerning the custody and safety of the transferred person.

3. Where the Requested Party advises the Requesting Party that the transferred person is no longer required to be held in custody, that person shall be set at liberty and be treated as the person provided in Article 13.

4. The transferred person under this Article shall be returned to the Requested Party in the manner the Parties have arranged at the conclusion of the matter in relation to which the transfer was sought or at such earlier time as the person's presence is no longer required. The period during which such person was transferred and under custody in the Requesting Party shall count towards the period of his/her imprisonment.

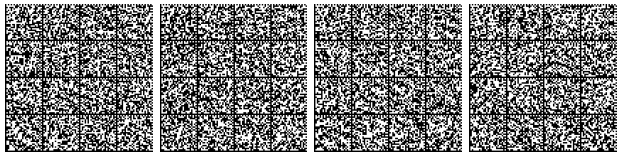
**Article 13**

**Arrangement of other persons to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party**

1. Upon the request of the Requesting Party, the Requested Party may invite a person who is not subject to Article 12 of this Treaty to travel to the Requesting Party to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party.

2. The Requested Party shall, if satisfied with arrangements for the person's safety under an assurance in writing made by the Requesting Party, invite that person to assist in investigations or give evidence in the Requesting Party. That person shall be informed of accommodation, travelling and any expenses or allowances payable in the Requesting Party. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the person's response and, if the person consents, take steps necessary to execute the request.





**Article 14**

**Safe conduct**

1. The person present in the Requesting Party under the request subject to Article 12 and 13 of this Treaty:

a) shall not be detained, prosecuted or punished in the Requesting Party, not also subjected to any civil suit if such civil suit can not be commenced without the person's presence in the Requesting Party, in respect of any act or omission of the person that is alleged to have occurred before the person's departure from the Requested Party.

b) shall not, without that person's consent, give evidence in any criminal proceedings or assist in any investigation other than the criminal matters in respect of which the request is made.

2. The paragraph 1 of this Article shall cease to apply if that person, being free to leave, has not left the Requesting Party within a period of thirty (30) consecutive days after that person has been officially notified that his/her presence is no longer required or, having left, has voluntarily returned.

3. The person who does not consent to assist in investigations or give evidence under Article 12 or Article 13 of this Treaty shall not be liable to any penalty or be subjected to any coercive measure in the Requesting Party or in the Requested Party.

4. The person who consents to assist in investigations or give evidence under Article 12 or Article 13 of this Treaty shall not be prosecuted for that person's statement, except that he/she makes false statements.

**Article 15**

**Proceeds and instrumentalities of crime**

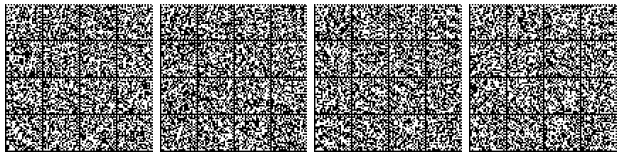
1. The Requested Party shall, upon request, endeavor to ascertain whether proceeds and/or instrumentalities of the alleged crime are located in its territory and shall notify the Requesting Party of the results of its inquiries.

2. Where suspected proceeds and/or instrumentalities of crime are found, the Requested Party shall take measures as are permitted by its law to freeze, seize or confiscate such proceeds and/or instrumentalities of crime. The Requested Party may, to the extent permitted by its law, return the proceeds and/or instrumentalities of crime to the Requesting Party. The return of such proceeds and/or instrumentalities of crime shall only be executed when there is a final determination made by a court or another competent authority of the Requesting Party.

3. Where appropriate, Parties may also give special consideration to concluding agreements or mutually acceptable arrangements, on a case-by-case basis, for the final disposal of confiscated property.

4. In the application of this Article, the rights of relevant bona fide third parties shall be respected and protected under the law of the Requested Party.





5. For the purpose of this Treaty, "proceeds of crime" shall mean any assets derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence; and "instrumentalities of crime" shall mean any property that has been used, being used or intended to be used in the commission of an offence.

**Article 16**

**Service of Documents and Taking of Evidence by Diplomatic Missions, Consular Posts**

Either Party may serve documents on and receive evidence from its nationals in the territory of the other Party through its Diplomatic Missions or Consular Posts therein, provided that the domestic laws of the other Party will not be violated and no coercive measures of any kind are taken.

**Article 17**

**Protection of confidentiality and limitation on use**

1. The Requested Party may request to keep confidential the information or evidence provided or sources of such information or evidence. The disclosure or use must be consistent with the law of the Requesting Party and subject to a writing consent of the Requested Party.

2. The Requesting Party may request to keep confidential the content of the request for assistance and its supporting documents. If the request cannot be executed without breaching confidentiality, the Requested Party shall so inform the Requesting Party before the request is executed. The Requesting Party shall then determine whether the request should be nevertheless wholly or partly executed.

3. The Requesting Party shall ensure that information or evidence obtained must be protected against loss, unlawful access, use, modification and disclosure or misuse.

4. Without prior written consent of the Requested Party, the Requesting Party shall not use or disclose information or evidence obtained under this Treaty for any purpose other than the purpose specified in the request.

**Article 18**

**Protection of Personal Data**

1. Without prejudice to paragraph 2 of this Article, personal data may be gathered and transmitted only if it is necessary and proportionate for the purposes indicated in the request for legal assistance.

2. Personal data transferred to the other Party as a result of the execution of a request made under this Treaty may be used by the Party to which such data have been transferred for the following purposes exclusively:

a) for the purpose of the criminal proceedings in which the legal assistance was requested under this Treaty;

b) for other criminal proceedings directly related to the proceedings mentioned under subparagraph (a) of this paragraph;

c) for preventing an immediate and serious threat to public security.

3. Such data may also be used for any other purpose, if prior consent to that effect has been given by the Party which transferred the personal data.

4. Either Party may refuse to transfer personal data where such data are protected under its national law, and the same level of data protection cannot be provided by the other Party.

5. The Party that transfers personal data may require the other Party to give information on the use made with such data.

6. Personal data transferred under this Treaty shall be processed and deleted in line with the national law of the Party which received such data. Irrespective of these limits, the data transferred shall be deleted as soon as they are no longer required for the purpose for which they were transferred.

7. This Article shall not prejudice the ability of the Party which transmits the personal data to impose additional conditions in a particular case when the request for legal assistance could not be executed in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this paragraph, the Party to which the personal data have been transmitted shall process the received data according to those conditions.

**Article 19**

**Certification and Authentication**

1. Not subject to paragraph 2 of this Article, a request for assistance, the documents in support thereof, and documents or materials furnished in response to a request, shall not require any form of certification or authentication.

2. Where, in a particular case, the Requested Party or the Requesting Party requests that documents or materials be authenticated, the documents or materials shall be duly authenticated in the manner provided in paragraph 3.

3. Documents or materials are authenticated for the purposes of this Treaty if they purport to be signed by an official of a competent authority and to be sealed with an official seal of that authority under the law of the sending Party.

**Article 20**

**Expenses**

1. The Requested Party shall meet the cost of fulfilling the request for assistance except that the Requesting Party shall bear:

a) the expenses associated with conveying any person to or from the territory of the Requested Party and any fees, allowances, expenses payable to that person whilst in the Requesting Party pursuant to a request under Article 12 and Article 13 of this Treaty;

b) the expenses associated with conveying custodial or escorting officers;

c) the expenses associated with expert;

d) the expenses associated with interpreting, translating and transcription of documents and obtaining evidence via videoconference or other electronic means from the Requested Party to the Requesting Party.

2. Where it becomes apparent that the execution of the request requires expenses of an extraordinary nature, the Parties shall consult each other to determine the terms and conditions under which the requested assistance can be provided.

**Article 21**

**Compatibility with other international treaties**

This Treaty shall not prevent one Party from providing assistance to the other pursuant to other international treaties to which they are a party and, for the Italian Republic, not prejudice any right or obligation arising from its membership in the European Union.

**Article 22**

**Consultation**

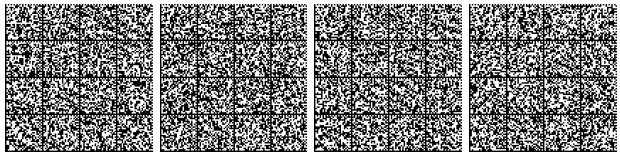
The Parties shall consult each other, at times mutually agreed to by them, to promote the most effective implementation of this Treaty. The Parties may also agree on such practical measures as may be necessary to facilitate the implementation of this Treaty.

**Article 23**

**Settlement of disputes**

Any dispute arising from the interpretation or application of this Treaty shall be settled by consultation between the Parties.





**Article 24**

**Entry into force and termination**

1. This Treaty:

a) shall enter into force on the thirtieth (30th) day after the day on which the final notification of fulfilling the domestic legal procedures to ratify the Treaty has been exchanged through diplomatic channels;

b) shall apply to requests made after its entry into force, even if the relevant acts or omissions occurred prior to that date;

c) may be amended and supplemented subject to mutual consent of the Parties. Where the Treaty is amended and supplemented, the written amendments and supplements shall become an integral part of this Treaty.

2. Each Party may terminate this Treaty by giving a written notification to the other Party. Such termination takes effect six (06) months following the date on which it is received by the other Party.

3. Where being terminated, this Treaty shall nevertheless take effect to requests made prior to the day of termination.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective States, have signed this Treaty.

DONE at ROME

On 26/07/2023 in the Italian, Vietnamese and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

| **FOR THE ITALIAN REPUBLIC** | **FOR THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM** |
|---|---|
| **Undersecretary of State to the Ministry of Justice** | **Deputy Prosecutor General Supreme People's Procuracy** |

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1880):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio TAJANI (Governo MELONI-I), il 22 aprile 2026.

Assegnato alla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 28 aprile 2026, con il parere delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), 2ª (Giustizia), 4ª (Politiche dell'Unione europea) e 5ª (Programmazione economica, bilancio).

Esaminato dalla Commissione 3ª (Affari esteri e difesa), in sede referente, il 6 e il 19 maggio 2026.

Esaminato ed approvato in Aula il 9 giugno 2026.

*Camera dei deputati* (atto n. 2958):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 1° luglio 2026, con il parere delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), II (Giustizia) e V (Bilancio, tesoro e programmazione).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 15 luglio 2026, il 16 e il 23 settembre 2026.

Esaminato in Aula il 12 ottobre 2026 ed approvato, definitivamente, il 21 ottobre 2026.

**26G00220**

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2026, n. **205**.

**Piano straordinario per i Campi Flegrei nonché ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei»;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali»;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027», e, in particolare, l'articolo 1, commi da 644 a 646 e da 694 a 702;

Vista la legge 18 marzo 2025, n. 40, recante «Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità»;

Visto il decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Visto il decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2015, recante indicazioni alle Componenti e alle Strutture operative del Servizio Nazionale per l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini dell'evacuazione cautelativa della popolazione della zona rossa dell'area vesuviana, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il documento di Pianificazione speditiva di emergenza per l'area del bradisismo ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, di cui alla nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. 0064212 del 12 dicembre 2023;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 30 maggio 2024, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 10 luglio 2024, con cui è stata dichiarata la cessazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza dell'evento sismico di magnitudo 4.4 verificatosi il 20 maggio 2024 nell'ambito del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante «Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili ai sensi dell'art. 9-*novies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare del 13 marzo 2025, con cui è stato dichiarato lo stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile, in relazione allo stato di attività del vulcano Campi Flegrei, conseguente allo sciame sismico che, a partire dal 13 marzo 2025, ha interessato il

territorio dei comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Bagnoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli;

Visto il decreto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare del 12 novembre 2025, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante i criteri di assegnazione e riparto dei contributi per la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato con destinazione d'uso residenziale ubicato nella zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare, con un intervento organico, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei e, in particolare, di recare, in relazione ad un fenomeno di rilevanza nazionale, misure speciali per la resilienza dell'area dei Campi Flegrei, finalizzate alla progressiva riduzione della vulnerabilità e dell'esposizione ai rischi naturali della popolazione, del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, anche con riferimento ad eventuali ulteriori eventi sismici che ivi dovessero verificarsi in futuro;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 13 ottobre e del 5 novembre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

EMANA
il seguente decreto-legge:

## *Capo I*

### MISURE ORGANIZZATIVE PER FRONTEGGIARE IL FENOMENO BRADISISMICO

### Art. 1.

*Commissario straordinario*

1. Al fine di assicurare il coordinamento unitario della ricognizione, della programmazione e dell'attuazione degli interventi necessari a fronteggiare gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico, nonché di garantire la tempestività e la continuità delle attività di sostegno alla popolazione, di riparazione e riqualificazione sismica degli immobili pubblici e privati danneggiati, di ripristino della funzionalità dei servizi e delle infrastrutture pubbliche nonché di prevenzione e riduzione della vulnerabilità sismica dell'edificato, pubblico e privato, il Presidente della regione Campania *pro tempore* è nominato sino al 31 dicembre 2036 «Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei», di seguito denominato «Commissario».

2. Il Commissario subentra, secondo le modalità stabilite con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità delle relative risorse finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei di cui agli articoli 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174. A tali fini, restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, alla data di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei medesimi articoli 9-*ter*, 9-*quater* e 9-*quinquies* del decreto-legge n. 76 del 2024 e 17 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144. Il riferimento al Commissario straordinario di cui all'articolo 9-*ter* del decreto-legge n. 76 del 2024, ovunque presente e ad ogni effetto, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, è inteso come operato al Commissario di cui al comma 1.

3. Il Commissario subentra, altresì, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al all'articolo 2, comma 1, nella titolarità e nell'esercizio delle funzioni e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi nonché nella titolarità delle relative risorse finanziarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, facenti capo alla Regione Campania e ai Comuni di Napoli, di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida, ai sensi degli articoli 9-*sexies* e 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, dell'articolo 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dell'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, degli articoli 12, 13, 14 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, e dei decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, e 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026. A tali fini, restano fermi gli atti e i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti, alla data del subentro stabilita con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sulla base delle stesse disposizioni normative di cui al primo periodo. Le domande di contributo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024 nonché per interventi di ripristino o di riqualificazione sismica di cui all'articolo 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, all'articolo 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, e all'articolo 13 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, già presentate e non decise alla data di entrata in vigore del presente decreto, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono trasmesse dal Comune procedente alla struttura di supporto di cui all'articolo 2 e sono decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 10. Le nuove domande di contributo, ivi comprese quelle di cui all'articolo 13-*bis*, come introdotto dal presente provvedimento, del decreto-legge n. 144 del 2026, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate alla stessa struttura di supporto e sono decise ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12, comma 11.

4. Il Commissario, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3, in relazione all'area territoriale di cui al comma 5, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 3 e 5 e, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 4:

*a)* coordina gli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici privati con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nonché di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi edifici privati danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico nonché concede i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi, secondo quanto previsto dagli articoli da 11 a 16;

*b)* provvede alla ricognizione, alla programmazione e all'attuazione degli interventi di prevenzione e di riduzione della vulnerabilità sismica degli immobili pubblici, delle infrastrutture pubbliche e dei servizi pubblici, degli interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei, nonché degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica dei medesimi immobili, infrastrutture e servizi pubblici danneggiati da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19;

*c)* organizza ed effettua gli interventi di assistenza e di sostegno a beneficio delle famiglie e delle attività economiche e produttive direttamente interessate da eventi sismici verificatisi nell'ambito del fenomeno bradisismico, secondo le modalità previste con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6;

*d)* gestisce le contabilità speciali di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, e, con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, all'articolo 5, comma 4, recanti le risorse finanziarie rese disponibili per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21;

*e)* esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dagli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21.

5. Fermo restando l'ambito territoriale di competenza di cui all'articolo 9-*bis*, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 76 del 2024, il Commissario esercita le funzioni di cui al presente articolo nel territorio dei comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli ricompreso nella zona di intervento definita dal Piano straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, nonché, in relazione alle funzioni di cui agli articoli 12, 13 e 13-*bis*, come introdotto dal presente provvedimento, del decreto-legge n. 144 del 2026, anche nel territorio del comune di Monte di Procida.

6. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Commissario provvede anche a mezzo di ordinanze. Le ordinanze possono disporre anche in deroga a disposizioni di legge, fatto salvo il rispetto delle disposizioni penali, dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate, anche sulla base dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Le ordinanze commissariali sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, all'Autorità politica delegata per la protezione civile e per la ricostruzione.

7. Al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese documentate per un importo non superiore a euro 25.000 annui, che sono posti a carico dei costi di gestione della struttura commissariale, nei limiti stabiliti dall'articolo 8.

Art. 2.

*Struttura di supporto al Commissario*

1. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con propria ordinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario.

2. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a novantatré unità, di cui tre unità di personale dirigenziale di livello generale e nove unità di personale dirigenziale di livello non generale, nominate anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ottantuno unità di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al presente comma, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è obbligatoriamente collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza.

3. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri e, con uno o più provvedimenti del Commissario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di centoventi ore annue effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto

secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

4. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale dirigenziale e non dirigenziale della struttura di supporto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

5. Alla struttura di supporto di cui al presente articolo, nei limiti del contingente di personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui al comma 2, è assegnato, fatta salva una dichiarazione contraria del lavoratore interessato da comunicare al Commissario entro trenta giorni dall'assegnazione, il personale, dirigenziale e non dirigenziale, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso la struttura di supporto di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2024 e presso la struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140. L'assegnazione di cui al presente comma opera senza soluzione di continuità a far data dalla cessazione delle strutture di supporto di cui al primo periodo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4. Alla medesima struttura di supporto di cui al presente articolo può essere assegnato, altresì, nei limiti del contingente di personale, dirigenziale e non dirigenziale, di cui al comma 2, su istanza del lavoratore interessato da trasmettere al Commissario entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sempre che il profilo tecnico e professionale lavorativo risulti compatibile con lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite al Commissario, il personale assunto a tempo determinato per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, non stabilizzato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2026.

6. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 7, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. In ogni caso, al fine di assicurare le esigenze di continuità dell'azione amministrativa, il personale di cui al comma 5 è assegnato in via preferenziale allo svolgimento delle medesime funzioni, afferenti al patrimonio edilizio privato o pubblico, esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo provvedimento di cui al primo periodo il Commissario straordinario può impiegare una quota del contingente di personale assegnato alla propria struttura a supporto dei Comuni interessati, in relazione allo svolgimento di funzioni amministrative comunali strumentali rispetto alla concessione dei contributi di competenza del Commissario, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, lettera *a)*.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 1.730.303 per l'anno 2026, di euro 10.333.555 per l'anno 2027 e di euro 10.883.891 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 3.

*Esperti, soggetti attuatori e vicecommissari*

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario può avvalersi di un numero massimo di sette esperti di comprovata qualificazione professionale, da esso nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nonché, mediante apposite convenzioni non onerose e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle aziende sanitarie locali, delle università e degli enti pubblici di ricerca, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, dell'Unità Tecnica-Amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, della Regione Campania e dei comuni aventi sede nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5. Il Commissario può altresì avvalersi, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, anche mediante convenzioni non onerose, dei Centri di competenza di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Per le medesime finalità, il Commissario può stipulare apposite convenzioni con altre società *in house* dello Stato, della Regione Campania o dei comuni aventi sede nella medesima zona di intervento o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento.

2. Il Commissario nomina due vicecommissari, uno competente, ai sensi del comma 3, in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico, sulle infrastrutture e sui servizi pubblici, ed uno competente, ai sensi del comma 3, in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio privato e alle misure di assistenza e di sostegno alla popolazione e alle attività economiche e produttive. I vicecommissari, il cui compenso è determinato dal Commissario con proprio provvedimento, nel limite massimo di euro 100.000 annui, comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione, da corrispondere secondo le modalità dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio

2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 5 del presente articolo, sono scelti tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere. In fase di prima applicazione, il vicecommissario competente in relazione agli interventi sul patrimonio edilizio pubblico è nominato con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Ai Vicecommissari di cui al comma 2 sono attribuiti i compiti e le funzioni individuati dal medesimo Commissario con apposito atto organizzativo. Con lo stesso o con separato atto organizzativo sono stabiliti i casi in cui il vicecommissario agisce previa intesa con il Commissario. I vicecommissari restano in carica per cinque anni, rinnovabili una sola volta per un eguale periodo temporale e, comunque, cessano dall'incarico contestualmente alla scadenza della carica del Commissario.

4. Al conferimento dell'incarico di vicecommissario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominati tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, i vicecommissari, in aggiunta al compenso di cui al comma 2, conservano il trattamento economico fisso e continuativo nonché quello accessorio dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della stessa. Con la medesima procedura di cui al comma 2 si può provvedere alla revoca dell'incarico di vicecommissario, anche in conseguenza di gravi inadempienze occorse nello svolgimento delle funzioni commissariali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati nel limite massimo di euro 91.667 per l'anno 2026 e nel limite massimo di euro 550.000 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 4.

*Passaggio di consegne*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, fino al termine di durata di cui all'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, la struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, continua a operare assicurando, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne alla struttura commissariale di cui all'articolo 2. Entro il medesimo termine di cui al primo periodo sono trasferiti alla struttura commissariale di cui all'articolo 2 i procedimenti, gli archivi, la documentazione, le banche dati, le convenzioni, i contratti e le dotazioni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21 del presente decreto. Decorso il termine di cui al primo periodo, il personale assegnato alla struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile è assegnato alla struttura commissariale di cui all'articolo 2, nel rispetto degli istituti della mobilità, del comando, del distacco o del fuori ruolo applicabili, senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, entro il contingente massimo di cui all'articolo 2, comma 2, oppure, a seguito della dichiarazione resa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2, rimane assegnato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo i medesimi istituti e senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro, con corrispondente incremento del contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in comando o fuori ruolo di cui all'articolo 9-*ter*, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sino al 31 dicembre 2036. Restano validi ed efficaci gli atti e i provvedimenti adottati, le obbligazioni assunte e i procedimenti avviati dalla Struttura temporanea di supporto istituita presso il Dipartimento della protezione civile. Agli oneri pari a euro 1.134.380 per l'anno 2027 e a euro 1.201.320 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. La struttura di supporto di cui all'articolo 9-*ter*, comma 5, del decreto-legge n. 76 del 2024 continua ad operare fino al termine del sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, assicurando, altresì, secondo il principio di leale collaborazione, il passaggio delle consegne alla struttura di cui all'articolo 2, cui sono trasferiti i procedimenti, gli archivi, la documentazione, le banche dati, le convenzioni, i contratti e le dotazioni strumentali necessari all'esercizio delle funzioni commissariali di cui all'articolo 1.

Art. 5.

*Fondi di finanziamento*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono istituiti:

*a)* un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato per la zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, ai sensi di quanto previsto dal comma 6, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036;

*b)* un fondo per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica, riparazione e riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici per la zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, ai sensi di quanto previsto dal comma 7, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036.

2. I fondi di cui al comma 1 sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Al Commissario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la Tesoreria dello Stato a cui sono assegnate:

*a)* le risorse di cui all'articolo 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, che continuano ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative;

*b)* le risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, secondo le modalità previste dal comma 6, nonché le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi e delle misure di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, lettera *a)*, del presente decreto, relative al patrimonio edilizio privato e all'assistenza e al sostegno alle famiglie e alle imprese.

4. Le risorse di cui all'articolo 9-*ter*, commi 10 e 17, del decreto-legge n. 76 del 2024 continuano ad essere assegnate e rese disponibili nella contabilità speciale di cui al medesimo articolo 9-*ter*, comma 7 per continuare ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste. Con decorrenza dalla data di cui all'articolo 4, comma 2, alla medesima contabilità speciale di cui al presente comma sono assegnate le risorse di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, per continuare ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste, e quelle del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, secondo le modalità previste dal comma 7, nonché le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla realizzazione degli interventi e delle misure, di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, lettera *b)*, relative al patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici. La contabilità speciale di cui al presente comma, con decorrenza dalla data indicata all'articolo 4, comma 2, è intestata al Commissario, che la utilizza per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, lettera *b)*.

5. Il Commissario subentra, altresì, nella titolarità delle contabilità speciali di cui agli articoli 9-*quinquies*, comma 2, che può essere utilizzata fino al 31 dicembre 2027, e 9-*sexies*, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2024, e all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, le cui risorse continuano ad essere destinate alle medesime finalità ivi previste. Fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui al presente comma e ai commi 3 e 4 e, in ogni caso, fino alla data di scadenza della carica del Commissario non possono essere intraprese azioni esecutive, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 112 a 115 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e i pignoramenti notificati sono inefficaci. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio. Il giudice, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti, provvede con ordinanza.

6. All'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, alla contabilità speciale di cui al comma 3 si provvede con la deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3.

7. All'assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, alla contabilità speciale di cui al comma 4 si provvede con l'approvazione dei programmi di intervento ai sensi degli articoli 18 e 19.

8. Le risorse diverse da quelle di cui all'articolo 6, comma 1, derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 3, 4 e 5, ancora disponibili al termine della gestione commissariale, nonché le eventuali somme residue rinvenienti al completamento degli interventi, sono versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, per essere definitivamente acquisite all'erario, fatta eccezione per quelle derivanti da enti diversi dallo Stato, che sono versate al bilancio degli stessi.

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036, si provvede ai sensi dell'articolo 8.

Art. 6.

*Cessazione della gestione commissariale*

1. Al termine della gestione commissariale di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la protezione civile, è disciplinato il subentro dell'autorità competente in via ordinaria nell'attuazione degli interventi pianificati e non ancora ultimati durante la gestione commissariale nonché il versamento al rispettivo bilancio delle risorse finanziarie residue necessarie per la conclusione degli interventi medesimi.

Art. 7.

*Rendicontazione e relazione al Parlamento*

1. Il Commissario trasmette, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata una relazione sullo stato di attuazione degli interventi, sui cronoprogrammi, sull'utilizzo delle risorse e sulle eventuali criticità. La relazione è pubblicata in formato accessibile sul sito istituzionale della struttura commissariale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per la protezione civile ove nominata, tenuto conto della relazione di cui al comma 1, entro il 31 luglio di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Commissario, che illustra lo stato di attuazione dei programmi e degli interventi, le principali criticità emerse e le soluzioni prospettate, con indicazione delle risorse utilizzate.

Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3, quantificati nel limite massimo di euro 1.821.970 per l'anno 2026, di euro 10.883.555 per l'anno 2027 e di euro 11.433.891

per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2036 si provvede:

*a)* quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, come rifinanziato dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 9 marzo 2026, recante «Ripartizione delle risorse del Fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa, di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per gli anni 2027, 2028 e 2029», di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

*b)* quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2036, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

## *Capo II*

### MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO PUBBLICO E PRIVATO

### Art. 9.

*Principi fondamentali in materia di consumo del suolo*

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza pubblica attraverso il contenimento del consumo del suolo, nonché il rispetto dei princìpi di cui alla direttiva (UE) 2025/2360 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 novembre 2025 sul monitoraggio e la resilienza del suolo, fermo restando quanto previsto dalla legge regionale Campania 10 dicembre 2024, n. 23, nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, gli strumenti urbanistici comunali prevedono forme di consumo di suolo conseguenti ad interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *d)* ed *e)* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, soltanto in casi eccezionali, per fini di riduzione del rischio, adeguamento funzionale e igienico-sanitario degli immobili esistenti, di protezione civile, di mobilità, per la fornitura di servizi essenziali, da motivare adeguatamente, ed esclusivamente qualora sia dimostrata, secondo le modalità da definire con ordinanza del Commissario ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare o rigenerare aree già edificate nonché la compatibilità con la pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

### Art. 10.

*Conferenza di servizi permanente*

1. Al fine di potenziare e accelerare la riparazione e la riqualificazione sismica nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, nonché di garantire unitarietà e omogeneità nella gestione degli interventi, è istituito un organo a competenza intersettoriale, denominato «Conferenza di servizi permanente per l'area dei Campi Flegrei», presieduto dal Commissario e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione Campania, dell'Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale e dell'Ente parco regionale dei Campi Flegrei nonché dal sindaco metropolitano di Napoli e dai sindaci dei Comuni di Pozzuoli, di Bacoli e di Monte di Procida.

2. La Conferenza di servizi permanente si avvale senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica della struttura di supporto di cui all'articolo 2 ed è validamente costituita con la presenza almeno della metà dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. La partecipazione alla Conferenza di servizi permanente costituisce dovere d'ufficio. La determinazione motivata di conclusione del procedimento presso la Conferenza di servizi permanente, adottata dal presidente, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, compresi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina prevista dall'articolo 7 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per tutto quanto non diversamente disposto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le autorizzazioni alla realizzazione degli interventi sui beni culturali tutelati ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono rilasciate dal rappresentante dell'ufficio territorialmente competente del Ministero della cultura nell'ambito della Conferenza di servizi permanente. Sono assicurate adeguate forme di partecipazione delle popolazioni interessate, definite dal Commissario nell'atto di disciplina del funzionamento della Conferenza di servizi permanente.

3. La Conferenza di servizi permanente, in particolare:

*a)* esprime parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi adottati dai comuni, entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione da parte dei comuni stessi;

*b)* approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti predisposti dai soggetti attuatori degli interventi sul patrimonio edilizio pubblico;

*c)* approva, ai sensi dell'articolo 38 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i progetti delle opere pubbliche e dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario, del Ministero della cultura e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa nell'ambito della Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero della cultura;

*d)* si esprime, nelle modalità e nei casi stabiliti con ordinanza del Commissario, sugli interventi relativi al patrimonio edilizio privato.

4. Ai componenti della Conferenza di servizi permanente di cui al presente articolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

## *Capo III*

### MISURE URGENTI PER LA POPOLAZIONE E LE ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE

### Art. 11.

*Modalità di intervento sul patrimonio edilizio privato*

1. Al verificarsi di eventuali eventi sismici, nell'ambito del fenomeno bradisismico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, il Commissario, sentiti i Comuni interessati nonché i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, opera una ricognizione degli edifici privati residenziali, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, danneggiati e sgomberati in conseguenza di tali eventi. Nella ricognizione di cui al primo periodo sono determinati il quadro complessivo dei danni, il relativo fabbisogno finanziario pluriennale e l'estensione territoriale, nei limiti della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5.

2. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità nell'ambito del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio privato, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto della ricognizione commissariale di cui al comma 1, sono individuate le risorse finanziarie da destinare, per ciascuna annualità, alla concessione di contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi di cui al comma 1, composti da almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

3. Il Commissario, sentiti i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, in caso di avvenuta erogazione di almeno il settanta per cento delle risorse di cui agli articoli 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge n. 76 del 2024, 1, comma 694, della legge n. 207 del 2024, 12, comma 6, del decreto-legge n. 65 del 2025 e 13, comma 5, del decreto-legge n. 144 del 2026 e di persistenza, nell'ambito della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, di edifici privati, con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, risultati a maggiore vulnerabilità sismica o danneggiati e sgomberati in conseguenza degli eventi del 20 maggio 2024, del 13 marzo 2025, del 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, nonché del 21 maggio 2026, del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, può trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità delegata per la protezione civile, ove nominata, la ricognizione dei medesimi edifici o di altri edifici che dovessero risultare a maggiore vulnerabilità sismica all'esito di eventuali ed ulteriori verifiche di vulnerabilità sismica svolte nella zona di cui all'articolo 1, comma 5, con la quantificazione del fabbisogno finanziario integrativo occorrente per l'esecuzione dei relativi interventi di riduzione della vulnerabilità sismica e di riparazione e riqualificazione sismica. Con deliberazione del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per ciascuna annualità nell'ambito del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, tenuto conto della ricognizione commissariale di cui al primo periodo, sono individuate le risorse finanziarie da destinare, per ciascuna annualità, alla concessione di contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica nonché per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui al presente comma. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 6.

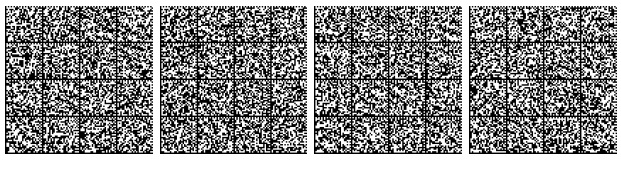
4. Le risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, non assegnate al termine di ciascun esercizio vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per restarvi acquisite.

### Art. 12.

*Procedimento di concessione dei contributi per interventi sul patrimonio edilizio privato*

1. Nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3 , e nel rispetto di quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, in relazione agli eventuali eventi sismici per cui sia intervenuto lo stanziamento di risorse di cui all'articolo 11, comma 2, il Commissario, con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 1, comma 6, provvede a regolare i contenuti del procedimento di concessione dei contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici privati con almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale danneggiati e sgomberati in conseguenza dei predetti eventi sismici. A tali fini, il Commissario può anche definire una disciplina procedurale differenziata a seconda che il contributo riguardi interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale di edifici che presentano danni gravi ovvero interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale di edifici che presentano danni lievi, da realizzare con procedure semplificate alternative ed entro limiti di importo prestabiliti. Nelle more dell'adozione delle ordinanze di cui al primo periodo e per quanto non previsto dalle me-





desime ordinanze, fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, i procedimenti di concessione dei contributi di cui al presente comma sono disciplinati dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, e 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario. Il costo convenzionale di cui al decreto 13 dicembre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare di cui al periodo precedente è determinato sulla base dei costi parametrici e relativi incrementi stabiliti nell'allegato 5 (Tabelle 6 e 7) all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023.

2. In ogni caso, il contributo di cui al comma 1 è concesso per metro quadro di superficie coperta dell'edificio, come individuata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *ff)*, dell'allegato 1 all'ordinanza del Commissario straordinario del Governo n. 130 del 15 dicembre 2022 ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2023, al proprietario o all'usufruttuario dell'unità immobiliare sgomberata ovvero al conduttore a tal fine delegato dal proprietario o dall'usufruttuario dell'unità immobiliare; in tale ultimo caso il conduttore presenta, unitamente alla domanda di contributo, l'atto di delega al ripristino dell'immobile rilasciato dal proprietario o dall'usufruttuario.

3. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

4. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dai soggetti legittimati alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Tale ultima richiesta entro i cinque giorni successivi alla sua presentazione, è trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, assegni alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi. Il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto di cui all'articolo 2, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico.

5. Alla domanda di cui al comma 4, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, sono obbligatoriamente allegati, oltre alla documentazione eventualmente necessaria per il rilascio del titolo edilizio ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi, i documenti individuati dal Commissario con propria ordinanza. In ogni caso, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della domanda la copia del provvedimento di sgombero nonché una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato, che attesti il nesso di causalità tra l'evento sismico e i danni all'immobile alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica, nonché la quantificazione delle competenze tecniche nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori. La dichiarazione asseverata attesta altresì la finalità e l'idoneità degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno, ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

6. Nel caso di interventi relativi a edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo in favore degli aventi diritto è subordinato alla presentazione, unitamente alla domanda, di un progetto unitario per l'intero edificio, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018. In tali casi, la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito. La documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ha ad oggetto l'edificio e non rilevano le difformità insistenti sulle singole unità immobiliari dello stesso, ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

7. La struttura di supporto di cui all'articolo 2 istruisce le domande e il Commissario adotta il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di contributo. Il Commissario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in

sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 .

9. Ai contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici a maggiore vulnerabilità sismica nonché per il ripristino e la riqualificazione sismica degli edifici danneggiati dagli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 continua ad applicarsi, rispettivamente, la disciplina di cui agli articoli 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025 nonché la disciplina di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e al decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024, intendendosi il riferimento ivi operato ai Comuni quali destinatari delle domande di contributo come relativo al Commissario.

10. Le domande di contributo di cui al comma 9, già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto ma a tale data non ancora decise, sono trasmesse dal Comune procedente alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2; nelle more, il Comune continua a procedere alla relativa istruttoria. Il Commissario adotta il provvedimento conclusivo sulla domanda di contributo entro sessanta giorni dalla sua ricezione presso la struttura di supporto, fatto salvo il provvedimento nelle more eventualmente adottato dal Comune.

11. Le domande di contributo di cui al comma 9, non ancora presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono presentate dai soggetti legittimati alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, secondo le modalità e i tempi stabiliti con l'ordinanza di cui al comma 1 dello stesso articolo 2, unitamente alla richiesta del titolo abilitativo, ove necessario in relazione alla tipologia dell'intervento progettato. Tale ultima richiesta, secondo le predette modalità e tempi, è trasmessa dalla medesima struttura al Comune competente, fatta salva l'ipotesi in cui il Commissario, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, assegni alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi. Il Comune, anche sulla base dell'istruttoria svolta dalla struttura di supporto di cui all'articolo 2, nelle ipotesi in cui tale istruttoria sia assegnata alla competenza della medesima struttura, rilascia il titolo edilizio ai sensi dell'articolo 20 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o verifica i titoli edilizi di cui agli articoli 22 e 23 del medesimo testo unico. La struttura di supporto di cui all'articolo 2 istruisce le domande di contributo presentate e il Commissario, acquisito dal Comune il titolo edilizio ove necessario in relazione alla tipologia di intervento progettato, adotta il provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla presentazione delle medesime domande.

12. In relazione alle domande di contributo di cui al comma 9, il Commissario, con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 1, comma 6, ferma restando la disciplina primaria di cui al medesimo comma 9, può modificare la disciplina attuativa definita dai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, citati. Le ordinanze di cui al presente comma si applicano alle domande di contributo presentate successivamente alla loro adozione.

## Art. 13.

*Misure urgenti di semplificazione procedimentale*

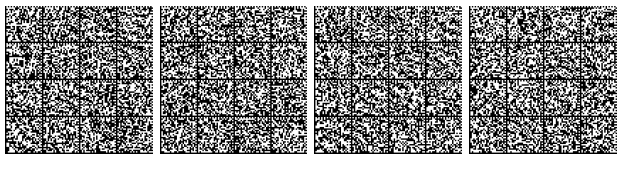
1. Al fine di favorire l'immediato rafforzamento locale o il miglioramento sismico del patrimonio edilizio privato nonché l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata, agli interventi edilizi realizzati prima del 1° agosto 2026 sugli immobili oggetto dei contributi per la riduzione della vulnerabilità sismica nonché per il ripristino, il pronto ripristino e la riqualificazione sismica di cui agli articoli 9-*novies* del decreto-legge n. 76 del 2024, 1, commi da 694 a 702, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, 12 del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, 13 e 13-*bis* del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 e ai decreti del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 13 dicembre 2024 e 12 novembre 2025, si applica la disciplina di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, in quanto compatibile, estendendosi il riferimento ivi contenuto al progetto di riparazione o ricostruzione anche, per le domande di contributo per la riduzione della vulnerabilità sismica, al progetto di rafforzamento locale o miglioramento sismico.

2. I procedimenti relativi alle richieste di permesso di costruire in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, anche contestualmente alla domanda di contributo, sono conclusi dal Comune competente, con provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni. Alle segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria presentate ai sensi del comma 1, anche contestualmente alla domanda di contributo, si applica il medesimo termine di sessanta giorni.

3. Entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria di cui al comma 2, il Comune può richiedere, per una sola volta, le integrazioni documentali strettamente necessarie alla definizione del procedimento o alle verifiche di competenza, indicandone puntualmente il contenuto. In tale caso, i termini di cui al comma 2 sono sospesi fino alla ricezione della documentazione richiesta e, comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni.

4. Per gli immobili di cui al comma 1 interessati da istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 o del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora definite alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Comuni competenti provve-





dono, con priorità, alla relativa definizione entro novanta giorni dalla comunicazione, a cura del privato interessato, della presentazione della domanda di contributo di cui al comma 1. Nel caso di domande di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine decorre dalla medesima data di entrata in vigore.

5. I Comuni competenti provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze di servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 entro i termini ivi previsti. Restano ferme le disposizioni speciali previste dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 55 del 2018 e le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

6. La pendenza dei procedimenti di cui ai commi 2 e 4 non preclude la presentazione della domanda di contributo né la prosecuzione della relativa istruttoria. Il procedimento di concessione del contributo prosegue per gli aspetti che non presuppongono la definizione della regolarità urbanistica ed edilizia dell'immobile. La concessione del contributo è subordinata alla positiva conclusione del procedimento di sanatoria o di condono. Rimane salvo il potere del Commissario di disporre, con propria ordinanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, l'assegnazione alla struttura di supporto di cui all'articolo 2, in tutto o in parte, l'istruttoria dei procedimenti edilizi di cui al presente articolo.

7. Le sanzioni, le oblazioni e gli altri oneri direttamente connessi al procedimento di sanatoria o di condono restano a carico dell'interessato e non sono ammessi a contributo.

8. Resta ferma, ove di maggiore favore, la disciplina recata dal decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105. Ai fini del rispetto della normativa per le costruzioni in zona sismica rimane, altresì, ferma la necessità che l'intervento risulti conforme alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche vigenti sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento del rilascio del titolo in sanatoria.

Art. 14.

*Misure urgenti per la delocalizzazione volontaria*

1. Al fine di ridurre il carico urbanistico nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, esposta a rischio vulcanico, sismico e bradisismico, i contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9, possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3:

*a)* all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, nonché alle spese finalizzate alla costruzione di un immobile nelle predette aree;

*b)* all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale nel comune in cui è ubicato l'immobile danneggiato o nei comuni limitrofi, in ogni caso al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5 e comunque in area non esposta al rischio bradisismico.

2. Nel caso di edifici con più unità immobiliari, il riconoscimento del contributo di delocalizzazione di cui al presente articolo è subordinato alla presentazione di una istanza congiunta di tutti gli aventi diritto, relativa all'intero edificio da delocalizzare, inteso come unità strutturale ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018.

3. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 1, sono gratuitamente acquisite, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3.

4. I contributi di cui al comma 1 sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione e la riqualificazione sismica di cui all'articolo 12, commi 1 e 9 e non possono essere concessi per un importo superiore rispetto a quello che sarebbe stato concesso per tali interventi, al netto dei costi di demolizione, determinato sulla base dei criteri definiti dal Commissario con ordinanza di cui all'articolo 1, comma 6, tenendo conto dei valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano prioritariamente in relazione ad un'area territoriale, compresa nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, da determinare con ordinanza del Commissario, sulla base di dati scientifici relativi all'esposizione sia al rischio vulcanico sismico e bradisismico, sia a quello di emissioni di gas nocivi per la salute umana.

Art. 15.

*Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato*

1. Al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

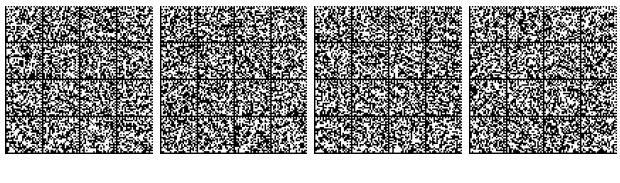
*a)* all'articolo 12, comma 1, le parole «15 settembre 2026», ovunque ricorrenti, sono sostituite da quelle «30 settembre 2026»;

*b)* all'articolo 13:

1) al comma 1, primo periodo, le parole «entro la data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «entro il 30 settembre 2026» e, al secondo periodo, le parole «alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite da quelle: «alla data del 30 settembre 2026»;

2) al comma 4, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «e il riferimento ivi recato, per definire l'ambito di applicazione del decreto e il riparto delle risorse asse-





gnate, ai comuni di Bacoli, Pozzuoli e Napoli come relativo ai comuni di Monte di Procida, Bacoli, Pozzuoli e Napoli».

*c)* dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:

«Art. 13-*bis*. - (Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato)

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato con danni leggeri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 2025, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del presente decreto, dall'articolo 9-*novies*, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, in alternativa ai contributi ivi previsti e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 13, comma 5, del presente decreto, all'articolo 9-*novies*, comma 9, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111 e all'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei è autorizzato ad assegnare ai soggetti legittimati di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di euro 30.000 per unità immobiliare. Gli interventi di cui al presente comma sono ultimati entro centoventi giorni dalla data di presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta, ovvero entro centoventi giorni dalla data di avvio dei lavori, che è in pari data comunicata al citato Commissario straordinario. Il termine di cui al precedente periodo può essere prorogato una sola volta dal Commissario straordinario, su istanza del soggetto legittimato e per cause allo stesso non imputabili, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere riconosciuto, nel limite economico massimo di euro 30.000, altresì, per il ripristino dei danni alle parti comuni dell'edificio purché all'interno dell'edificio sia compresa almeno una unità immobiliare adibita ad abitazione principale, abituale e continuativa, sgomberata ai sensi di quanto previsto dal comma 1. In tale ipotesi la domanda di contributo per interventi relativi alle parti comuni dell'edificio è presentata, sulla base di apposita delibera degli organi assembleari o equivalenti, dall'amministratore condominiale in caso di condominio costituito oppure da un rappresentante dei proprietari in caso di condominio di fatto o dall'amministratore dell'eventuale consorzio appositamente costituito.

3. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal soggetto legittimato alla struttura di supporto al Commissario straordinario, a pena di inammissibilità, entro il termine del 31 dicembre 2026. Alla domanda, che contiene anche la dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'eventuale spettanza di ulteriori contributi pubblici o di indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni e dei relativi importi spettanti o percepiti a tale titolo, sono obbligatoriamente allegati a pena di inammissibilità della stessa:

*a)* la copia del provvedimento di sgombero di cui al comma 1;

*b)* l'attestazione di deposito della comunicazione di inizio lavori asseverata, ove prescritta;

*c)* la dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che attesti il nesso di causalità tra gli eventi sismici rilevanti ai sensi del comma 1 e i danni all'unità immobiliare o alle parti comuni dell'edificio alla base del provvedimento di sgombero. La dichiarazione deve recare altresì la descrizione dei danni prodotti, i lavori da eseguire e la relativa valutazione economica nonché deve indicare gli estremi dell'ultimo titolo edilizio disponibile, anche in sanatoria, relativo all'unità immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, all'edificio oggetto della richiesta di contributo e deve recare la dichiarazione di assenza di difformità per la dimostrazione dello stato legittimo dell'unità immobiliare o, in caso di intervento sulle parti comuni, dell'edificio ai sensi dell'articolo 9-*bis* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ovvero, nei casi previsti dall'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, deve indicare gli estremi della richiesta di permesso di costruire in sanatoria o della segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria o dell'istanza di condono edilizio ancora pendente, con applicazione in tali ipotesi della disciplina definita dal medesimo articolo 13. La dichiarazione asseverata attesta, altresì, la finalità e l'idoneità degli interventi ai fini della revoca del provvedimento di sgombero.

4. La domanda di contributo può avere ad oggetto interventi eseguiti prima della data di sua presentazione. In ogni caso, gli interventi devono essere stati eseguiti successivamente alla data di verificazione degli eventi sismici per cui è chiesto il contributo. In tali casi, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 3, a pena di inammissibilità della domanda, è presentata anche la rendicontazione delle spese eventualmente effettuate.

5. Il Commissario straordinario verifica la completezza e la regolarità della documentazione di cui ai commi 3 e 4, la perdurante efficacia del provvedimento di sgombero, la presenza di una scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale, cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di domanda, ha riportato un esito B, l'esistenza e la corrispondenza del titolo edilizio dichiarato nonché provvede entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di contributo ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione, entro trenta giorni dalla conclu-

sione del procedimento di sanatoria, previa acquisizione del medesimo titolo in sanatoria. Il Commissario straordinario non può subordinare la concessione del contributo alla presentazione di documentazione ulteriore rispetto a quella di cui ai commi 3 e 4.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici di riqualificazione sismica o comunque riconosciuti da un'amministrazione pubblica, anche come credito d'imposta, in relazione al medesimo edificio per analoghe finalità o per la riparazione del medesimo danno o degli eventuali indennizzi assicurativi per la copertura dei medesimi danni, fermo restando che la somma del contributo di cui al presente articolo e degli altri benefici richiesti ed indicati ai sensi del comma 3 per la copertura dei medesimi danni non può eccedere l'importo complessivo della valutazione economica dei danni indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera *c)*, e sono concessi a condizione che gli immobili danneggiati siano muniti del prescritto titolo abilitativo e realizzati in conformità ad esso o siano muniti di titolo in sanatoria conseguito alla data di presentazione della relativa domanda ovvero a condizione che ricorrano i casi di cui all'articolo 13 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione. Il contributo è erogato secondo le modalità di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare del 13 dicembre 2024 citato.

7. La decadenza dal contributo opera esclusivamente nei casi di mancato avvio dei lavori entro trenta giorni dalla concessione del contributo, di mancata ultimazione degli interventi nel termine di cui al comma 1, fatta salva la proroga ivi prevista, di realizzazione di opere in difformità dalla comunicazione di inizio lavori asseverata, di asseverazioni e dichiarazioni non veritiere di cui al comma 3. Nei casi di cui al primo periodo, il contributo è revocato e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. Il Commissario straordinario effettua controlli, anche a campione e in misura non inferiore al quindici per cento delle domande accolte, sulla veridicità delle asseverazioni e delle dichiarazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

8. Il comune provvede sulla revoca del provvedimento di sgombero entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, corredata dell'asseverazione del direttore dei lavori attestante l'eliminazione delle cause dell'inagibilità.

9. Il contributo di cui al presente articolo non spetta quando il ripristino delle condizioni di agibilità richiede interventi sulle strutture portanti eccedenti gli interventi di riparazione e gli interventi locali di cui all'articolo 9-*novies*, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, nonché può concorrere con il contributo di cui all'articolo 1, comma 694, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il contributo già concesso è detratto dal contributo successivamente concesso per il medesimo immobile, limitatamente alle lavorazioni già finanziate.

10. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF dei beneficiari.

11. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, con provvedimento del Commissario straordinario possono essere definiti ulteriori criteri e modalità attuative per la presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 13-*ter*. - (Interventi sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica)

1. Al fine di consentire la delocalizzazione ai sensi del comma 2, al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico, degli edifici interamente di proprietà pubblica destinati ad edilizia residenziale pubblica di proprietà dell'ACER siti nel Comune di Pozzuoli in Via Coste d'Agnano Solfatara per i quali è stato disposto lo sgombero per inagibilità, è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029.

2. All'attuazione dell'intervento di cui al comma 1, ivi comprese le attività di demolizione degli immobili da delocalizzare e di individuazione dell'area in cui gli immobili di cui al primo comma saranno ricostruiti, provvede il Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei. Le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune di Pozzuoli. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili e ai costi di urbanizzazione per la ricostruzione dei medesimi immobili rimangono a carico del Commissario nel limite delle risorse previste dal comma 1, che sono trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto-legge che ha introdotto la presente disposizione.

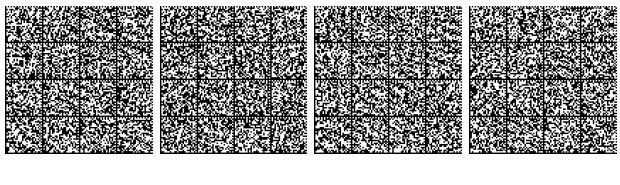
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 10,078 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.».

Art. 16.

*Contribuzione statale per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica*

1. All'articolo 1, comma 695, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento o, limitatamente agli istanti titolari di un reddito imponibile a fini fiscali, al netto del reddito dell'abitazione principale, inferiore a 28.000 euro, del 100 per cento». La disposizione di cui al primo periodo si applica, altresì, alle domande di contributo, di cui all'articolo 1, comma 694, della legge n. 207 del





2024, già presentate o decise alla data di entrata in vigore della medesima disposizione, per le quali il Commissario provvede a ricalcolare la quota di contributo spettante ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare 12 novembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 2026.

Art. 17.

*Modifiche alla legge 18 marzo 2025, n. 40*

1. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 2025, n. 40, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: «Nei limiti delle risorse del fondo per le spese di funzionamento eventualmente assegnate allo specifico stato di ricostruzione, i Commissari straordinari possono provvedere anche ad altre spese di parte corrente incluse le misure temporanee a sostegno della popolazione e delle imprese.».

*Capo IV*

MISURE URGENTI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI PUBBLICI, LE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE

Art. 18.

*Programma di interventi pubblici per la riparazione e la riqualificazione sismica*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, il Commissario, sentiti i Comuni interessati e i Dipartimenti Casa Italia e della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse disponibili del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)* nonché delle risorse europee e nazionali destinate allo scopo a legislazione vigente, che devono essere trasferite alla contabilità speciale di cui all'articolo 5, comma 4, in relazione alla zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, predispone un programma pluriennale, aggiornabile annualmente, di interventi di riparazione e di riqualificazione sismica degli edifici di proprietà pubblica, delle infrastrutture di trasporto, di interventi urgenti relativi alla mitigazione del rischio da crollo dei costoni rocciosi finalizzati all'allontanamento della popolazione, ai centri operativi comunali di protezione civile e alle aree comunali di attesa e di raccolta, della popolazione o dei soccorsi, funzionali alla pianificazione di protezione civile nell'area dei Campi Flegrei nonché di interventi relativi agli altri servizi essenziali e prioritari danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, nonché di eventuali ulteriori eventi sismici che potrebbero verificarsi, nell'ambito del fenomeno bradisismico e nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Nella predisposizione del programma di cui al precedente periodo viene data priorità all'attuazione degli interventi concernenti gli edifici pubblici destinati ad uso scolastico o universitario, ivi compresi gli edifici pubblici destinati all'istruzione o alla formazione militare, o a servizi pubblici essenziali, nonché quelli di edilizia residenziale pubblica e quelli che ospitano minori, detenuti o persone con disabilità.

2. Il programma di cui al comma 1 è approvato con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e contiene, per ciascun intervento, l'indicazione del codice unico di progetto (CUP), delle risorse destinate agli stessi a legislazione vigente e un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario recante l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario di cui al primo periodo, in assenza di cause di impossibilità oggettiva sopravvenute o di forza maggiore, determina la revoca delle corrispondenti risorse, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

3. Il Commissario provvede, altresì:

*a)* ad attuare gli interventi inseriti nel programma di cui al comma 1 ed approvato ai sensi del comma 2, anche per il tramite di soggetti attuatori dallo stesso Commissario individuati mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

*b)* ad esercitare i poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali in caso di mancato adempimento degli obblighi di legge, suscettibili di ritardare o impedire la realizzazione del programma di cui al comma 1. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Commissario, constatato l'inadempimento, assegna all'ente locale interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni e, in caso di perdurante inerzia, adotta tutti gli atti o i provvedimenti necessari.

4. Qualora il costo per l'esecuzione degli interventi di riparazione e di riqualificazione sismica di cui al comma 1 sia di importo pari o equivalente al costo di demolizione e ricostruzione dell'immobile e, ove possibile, in via preferenziale, si provvede alla demolizione dell'immobile danneggiato e alla sua ricostruzione in altra area, individuata dal Commissario al di fuori della zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e comunque in area non esposta al rischio bradisismico. Le aree di sedime degli immobili demoliti sono gratuitamente acquisite al patrimonio disponibile del comune. Gli oneri relativi alla demolizione degli immobili rimangono a carico del Commissario nel limite delle risorse previste dal fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*.

Art. 19.

*Programma di interventi pubblici per la prevenzione sismica*

1. Ferma restando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 9-*ter*, commi 10 e 17, del decreto-legge n. 76 del 2024, le cui risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 per continuare ad essere destinate alle medesime finalità previste dalle rispettive disposizioni autorizzative, i programmi di intervento di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2024 possono essere predisposti dal Commissario e approvati ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2024, altresì, a valere e nei limiti delle risorse disponibili del fondo per la riduzione della vulnerabilità sismica, la riparazione e la riqualificazione sismica del patrimonio edilizio pubblico, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*. Le relative risorse sono assegnate alla contabilità speciale intestata al Commissario, ai sensi dell'articolo 5, comma 7. Il mancato rispetto del cronoprogramma finanziario contenuto nei programmi di interventi di cui al presente comma, determina la revoca delle corrispondenti risorse, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario.

2. I programmi di intervento di cui all'articolo 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numeri 1 e 2, del decreto-legge n. 76 del 2024, annualmente, confluiscono in un unico programma di prevenzione strutturale, che il Commissario pubblica sul proprio sito istituzionale ai fini della ricognizione degli interventi già inseriti nei programmi approvati ai sensi dell'articolo 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2024.

*Capo V*

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

*Edifici di culto*

1. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi per il ripristino e la riduzione della vulnerabilità sismica delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti civilmente riconosciuti, purché utilizzati per le esigenze di culto, ubicati nella zona di intervento di cui all'articolo 1, comma 5, e danneggiati in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il 20 maggio 2024, il 13 marzo 2025, il 15 marzo 2025, dei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, del 21 maggio 2026 nonché del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 nell'ambito del fenomeno bradisismico, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

2. L'autorità religiosa competente predispone, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano di interventi urgenti, recante, per ciascun intervento, un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali.

3. Con provvedimento del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquisita la previa intesa del Commissario, si provvede all'approvazione del piano di interventi di cui al comma 2, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 4. Il provvedimento di cui al primo periodo, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, indica per ciascun intervento, un dettagliato cronoprogramma procedurale e finanziario con l'indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali. Il mancato rispetto del cronoprogramma determina la decadenza dal contributo e le relative risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'erario. All'attuazione degli interventi di cui al comma 1 provvede l'autorità religiosa.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativamente alla quota affluita nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 27 settembre 2017, per gli interventi di prevenzione del rischio sismico di competenza del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 21.

*Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale*

1. Al decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, dopo l'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«ART. 15-*bis*. - (Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 31 luglio 2026 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili:

*a)* danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro il 30 settembre 2026, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei;

*b)* danneggiati per i quali, alla data del 30 settembre 2026, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026 e, all'esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità.

2. Con provvedimento del Commissario straordinario per gli interventi nell'area dei Campi Flegrei, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i soggetti di cui al comma 1.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti di cui al comma 1 in qualità di sostituti d'imposta.

5. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai versamenti, tributari e non, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, dagli atti previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalle ingiunzioni previste dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali o dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dagli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dagli altri atti emessi dagli enti impositori.

6. Nei casi di cui ai commi 3, 4 e 5 non si procede al rimborso di quanto già versato.

7. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini degli adempimenti tributari in scadenza nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, ad eccezione di quelli concernenti la disciplina dei dazi doganali e delle accise. Sono sospesi, altresì, nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026, i termini degli adempimenti, relativi ai rapporti di lavoro, verso le amministrazioni pubbliche previsti a carico di datori di lavoro, di professionisti, di consulenti e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino negli immobili di cui al comma 1, anche per conto di aziende e clienti non operanti nei predetti immobili. Nel medesimo periodo non si applicano le disposizioni sanzionatorie connesse agli adempimenti sospesi ai sensi del presente comma.

8. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 3 e 4 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 10 dicembre 2026. I termini di versamento relativi alle cartelle di pagamento e agli atti previsti dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 78 del 2010, non ancora affidati all'agente della riscossione, nonché agli atti previsti dall'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, sospesi ai sensi del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. I termini di versamento relativi alle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al regio decreto n. 639 del 1910, emesse dagli enti territoriali, agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, non ancora affidati ai sensi del medesimo comma 792, nonché agli altri atti emessi dagli enti impositori, sospesi per effetto del comma 3, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione. Gli adempimenti diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto delle sospensioni, sono effettuati entro il 10 dicembre 2026.

9. Si applica, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disciplina prevista dall'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 159 del 2015 si intende applicabile anche agli atti emessi dagli enti territoriali e dai soggetti affidatari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 si applicano anche ai versamenti previsti per l'adesione a uno degli istituti di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 221, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che scadono nel periodo dal 31 luglio 2026 al 30 novembre 2026.

11. Per le società, le imprese e i professionisti che, alla data del 31 luglio 2026, avevano la sede legale od operativa o unità locali negli immobili di cui al comma 1, è sospeso dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

12. È, altresì, sospeso dal 31 luglio 2026 al 31 dicembre 2027, senza applicazione di sanzioni e interessi, il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, aventi ad oggetto abitazioni principali, abituali e continuative, danneggiate e sgomberate per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e del 1° agosto 2026, verificatisi nell'ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei.

ART. 15-*ter*. - (Proroga dei contratti di locazione ad uso abitativo)

1. Fatta salva l'esecuzione di provvedimenti giudiziali di rilascio, i contratti di locazione ad uso abitativo relativi a immobili adibiti ad abitazione principale del conduttore, situati nella zona di intervento delimitata in

data 27 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2026 e il 30 ottobre 2027, sono prorogati di diritto per due anni, alle medesime condizioni contrattuali, in favore dei conduttori titolari di un reddito imponibile inferiore a 28.000 euro. Sono fatte salve le indifferibili esigenze abitative o economiche del locatore o dei suoi familiari conviventi e resta fermo il diritto del conduttore di recedere dal contratto, nei termini ivi previsti, con comunicazione inviata al locatore entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche se alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stata comunicata dal locatore la disdetta o il diniego di rinnovo del contratto.».

Art. 22.

*Attività di protezione civile e di ricostruzione*

1. Gli articoli da 1 a 16 e da 18 a 21 si applicano nel rispetto delle disposizioni del Codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e della legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40, nonché delle relative disposizioni attuative, che in ogni caso sono interamente fatte salve.

Art. 23.

*Misure urgenti per assicurare, senza soluzione di continuità, la celere ed efficace prosecuzione del processo di ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei mesi di maggio 2023 e, limitatamente ai soli territori della regione Emilia-Romagna, settembre e ottobre 2024, di cui al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e successive modifiche e integrazioni*

1. Allo scopo di assicurare il proseguimento, senza soluzione di continuità, e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 marzo 2027. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-*ter*, comma 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 si provvede nel limite massimo di euro 1.143.817 per l'anno 2027 e per le attività di cui all'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023 si provvede nel limite massimo di euro 2.565.343 per l'anno 2027 a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario di cui all'articolo 20-*ter*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61.

2. Per le finalità di cui al comma 1, previo assenso degli interessati e, per il personale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza, sono prorogati fino al 31 marzo 2027 i provvedimenti di assegnazione e gli incarichi in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e relativi:

*a)* al vicecommissario di cui al comma 2-*ter* del medesimo articolo 20-*ter*;

*b)* a trentaquattro unità di personale, di cui due dirigenti di livello generale e sette dirigenti di livello non generale, di cui ai commi 4, 4-*bis*, 4-*quater* e 4-*quinquies* del medesimo articolo 20-*ter*;

*c)* agli esperti e consulenti di cui al comma 5 del medesimo articolo 20-*ter*.

3. Per le finalità di cui al comma 1, sono, altresì prorogati fino al 31 marzo 2027, mediante intese tra le parti, i contratti e le convenzioni per il funzionamento della struttura commissariale in essere ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 61 del 2023.

4. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo per l'anno 2027, pari a euro 3.709.160, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 24.

*Misure urgenti sulle strutture di emergenza di protezione civile*

1. L'articolo 21 del decreto-legge n. 144 del 2026 è sostituito dal seguente:

«ART. 21. – (Strutture emergenziali realizzate a seguito del sisma Centro Italia 2016) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, le strutture d'emergenza di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, e di cui agli articoli 2 e 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016, sono assegnate a titolo gratuito al Commissario Straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, per il successivo trasferimento sempre a titolo gratuito ai Comuni interessati.

2. Agli oneri derivanti dalla gestione, manutenzione ed eventuale rimozione, nonché alle spese per l'occupazione e l'acquisizione delle aree urbanizzate per la realizzazione delle strutture di emergenza di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 38.452.000 euro, che a tal fine sono trasferite alla contabilità speciale del Commissario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dalle contabilità speciali di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016, e, fino al termine dell'operatività della struttura commissariale di cui al precedente articolo 18, comma 1, a valere sulle risorse di cui al comma 2 del medesimo articolo 18. Resta

fermo che entro il suddetto termine le strutture di emergenza di cui al comma 1 sono trasferite ai comuni richiedenti o rimosse.

3. I comuni, a cui saranno trasferite le strutture di cui al comma 1, utilizzano le stesse per le funzioni assistenziali originariamente previste, fino alla cessazione delle relative esigenze. Successivamente, i comuni possono utilizzare le predette strutture per il soddisfacimento di altre esigenze, stabilendo con proprio regolamento i relativi criteri e modalità, oppure rimuoverle. Le eventuali risorse provenienti dalla concessione onerosa delle strutture di cui al comma 1 sono utilizzate prioritariamente per la manutenzione delle strutture medesime, in concorso con le risorse di cui al comma 2.

4. Le strutture di cui al comma 1 e le relative opere di urbanizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rese permanenti, anche in deroga alle vigenti disposizioni urbanistiche. A tal fine i comuni adeguano i propri strumenti urbanistici entro il termine di due anni dal trasferimento in loro favore della relativa proprietà.

5. I comuni assegnatari provvedono all'accatastamento, se non ancora effettuato, delle strutture di cui al comma 1. Per l'accatastamento non sono dovute le tasse per i servizi ipotecari e catastali previste dalla Tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, né l'imposta di bollo relativa agli eventuali atti di aggiornamento geometrico necessari per l'accatastamento. Il termine di 30 giorni previsto dalla normativa catastale per la presentazione delle dichiarazioni catastali, con correlato regime sanzionatorio, decorre trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

6. L'articolo 1, comma 750, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è abrogato.».

Art. 25.

*Modificazioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 144 del 2026*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 ottobre 2026, n. 174, al primo periodo le parole «31 marzo 2027» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2027» e il secondo periodo è sostituito dal seguente:

«Per l'espletamento dei propri compiti, il Commissario può avvalersi delle strutture del Ministero della salute, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché della struttura di supporto del Commissario straordinario per gli interventi infrastrutturali e di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-*ter* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute.

Art. 26.

*Ulteriori misure urgenti per la delocalizzazione delle attività economiche*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, dopo il comma 4-*bis*, sono inseriti i seguenti:

«4-*ter*. Al fine di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive esistenti alla data del 18 gennaio 2026 nel territorio del comune di Niscemi interessato dai dissesti di cui all'articolo 15, il contributo di cui al comma 1 può essere concesso, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-*quater*, anche ai soggetti che, alla medesima data, esercitavano legittimamente attività economiche o produttive in immobili ubicati nelle aree interessate dai dissesti o dai conseguenti provvedimenti di interdizione, sgombero o delocalizzazione, detenuti in forza di contratto di locazione, concessione, comodato o altro titolo idoneo, ancorché non proprietari degli stessi. Il contributo è finalizzato alla delocalizzazione e alla riattivazione dell'attività economica e può essere riconosciuto per l'acquisizione in proprietà o in locazione di una nuova sede operativa, per le spese di trasferimento, per gli interventi strettamente necessari all'adeguamento funzionale dei nuovi locali e per l'acquisto e la riallocazione di impianti e attrezzature. Sono esclusi dal contributo la perdita dell'avviamento commerciale, il mancato profitto e ogni altra forma di ristoro non direttamente connessa alla delocalizzazione dell'attività. Con ordinanza del Commissario straordinario sono disciplinati i criteri, le modalità di concessione, i limiti massimi del contributo e le procedure di verifica e controllo, nonché il soggetto attuatore della misura.

4-*quater*. Per le finalità di cui al comma 4-*ter* il Commissario straordinario è autorizzato a destinare fino ad euro 2.000.000 nell'ambito delle risorse finanziarie già assegnate per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 15, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 27.

*Interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio*

1. All'articolo 14, comma 2, del decreto – legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029».

2. In deroga al procedimento di cui all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, del decreto - legge n. 60 del 2024, l'importo delle assegnazioni annuali previste dalla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)

n. 55/2024 dell'1 agosto 2024, pubblicata in *Gazzetta ufficiale* n. 260 del 6 novembre 2024, e disposte in favore del Commissario straordinario di governo di cui all'articolo 33, comma 11-*bis*, del decreto - legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2014, n. 164, è automaticamente adeguato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, agli importi annuali di cui al primo periodo del citato articolo 14, comma 2, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Art. 28.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*

Visto, *il Guardasigilli:* NORDIO

**26G00225**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2026.

**Determinazione delle percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'articolo 330, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare».**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare:

l'art. 330, comma 2, secondo cui «alle regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione dei sistemi d'arma, individuate ogni quinquennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, lo Stato corrisponde un contributo annuo da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale»;

l'art. 330, comma 3, a mente del quale «il contributo è corrisposto alle singole regioni sulla base dell'incidenza dei vincoli e delle attività di cui al comma 2 del medesimo articolo, determinata secondo parametri da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate»;

l'art. 2268, comma 1, n. 867), il quale ha disposto l'abrogazione della legge 2 maggio 1990, n. 104;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 7 dicembre 2021, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni per il quinquennio 2015-2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° settembre 2022, con il quale sono state determinate le percentuali, spettanti alle regioni a statuto speciale, del contributo di cui all'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»;

Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni a statuto speciale 29 luglio 2026, con il quale sono stati determinati i parametri da applicare per la quantificazione dei contributi da corrispondere alle singole regioni a statuto speciale per il quinquennio 2020-2024;

Considerato che i suddetti parametri risultano variati rispetto a quelli fissati con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 7 dicembre 2021;

Ravvisata la necessità, pertanto, di operare il conguaglio previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 1° settembre 2022;

Ravvisata l'opportunità, altresì, che, al fine di assicurare la tempestività del versamento dei citati contributi alle regioni interessate, la ripartizione dei contributi relativi alle annualità successive al 2024, possa essere effettuata in applicazione del meccanismo della spesa storica e salvo conguaglio;

Considerato che per determinare l'incidenza dei vincoli e delle attività militari sono stati utilizzati i parametri di cui al citato decreto 29 luglio 2026 e i criteri di calcolo riportati nelle tabelle di cui all'allegato 1 che costituiscono parte integrante del presente decreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il quinquennio 2020-2024, il contributo dello Stato previsto dall'art. 330, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è corrisposto alle regioni a statuto speciale, in applicazione dei parametri di cui al decreto Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni a statuto speciale 29 luglio 2026, nella percentuale di seguito indicata, calcolata sullo stanziamento destinato allo scopo, previo conguaglio, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° settembre 2022:

| Regione | Percentuale |
|---|---|
| Friuli-Venezia Giulia | 23,55 |
| Sardegna | 60,18 |
| Sicilia | 5,98 |
| Trentino-Alto Adige | 9,36 |
| Valle d'Aosta | 0,93 |
| Totale | 100,00 |

2. Per il quinquennio 2025-2029, si provvede, a titolo di anticipazione e salvo eventuale conguaglio al termine del quinquennio, in applicazione del criterio della spesa storica e in ragione delle percentuali di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 settembre 2026

p. *Il Presidente*
*del Consiglio dei ministri*
*Il Sottosegretario di Stato*
MANTOVANOI

*Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2026*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2823*

**26A05868**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 ottobre 2026.

**Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese agli interventi del Ministero dell'economia e delle finanze.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 202426 del 23 settembre 2025, con il quale sono state attuate le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546 ripartito in euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'attribuzione di un importo complessivo pari a euro 1.238.377.778 di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199, con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101388 del 18 maggio 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria, di un importo pari a complessivi euro 15.510.000, ripartiti in euro 5.512.600 per l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600 per l'anno 2029 ed euro 4.045.400 per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2026, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi della Guardia di finanza beneficiari delle risorse di cui all'allegato 1 al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 164390 del 26 giugno 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione e la rimodulazione per interventi vari, mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 35.193.431 per l'anno 2030 e 4.576.280 per l'anno 2031 e conseguente incremento del predetto Fondo per un importo di euro 12.200.000 per l'anno 2027;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169301 del 14 luglio 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi del Comune di Sacile, di un importo pari a complessivi euro 6.000.000, ripartiti in euro 2.000.000 per l'anno 2027 ed euro 4.000.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 184397 del 7 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi vari, di un importo pari a complessivi euro 50.225.000, ripartiti in euro 7.735.000 per l'anno 2027, euro 6.690.000 per l'anno 2028, euro 200.000 per l'anno 2029, euro 13.250.000 per l'anno 2030, euro 12.000.000 per l'anno 2031, euro 6.350.000 per l'anno 2032, euro 2.500.000 per l'anno 2033 ed euro 1.500.000 per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 185887 del 7 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi a favore della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli – IRCCS, di un importo pari a complessivi euro 60.000.000, ripartiti in euro 12.000.000 per l'anno 2027, euro 1.000.000 per l'anno 2028, euro 8.000.000 per l'anno 2030, euro 6.000.000 per l'anno 2031, euro 3.300.000 per l'anno 2032, euro 13.200.000 per l'anno 2033 ed euro 16.500.000 per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato

art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 186266 del 10 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Piemonte, di un importo pari a complessivi euro 35.000.000, ripartiti in euro 27.900.000 per l'anno 2027 ed euro 7.100.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 17-*bis* rubricato «Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici»;

Viste le note prot. n. 252276 del 20 agosto 2026 e prot. n. 285592 del 24 settembre 2026, con le quali il Comando generale della guardia di finanza ha richiesto l'attribuzione di complessivi euro 67.000.000 per la realizzazione di tre interventi, nonché la sostituzione dell'intervento, identificato dal CUP C44F26000010001 già inserito nell'allegato al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2026, per un importo di euro 17.080.000, di cui viene chiesta contestualmente l'espunzione;

Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto allegato VI per gli interventi proposti dal Corpo della guardia di finanza, per i quali sono stati resi disponibili i codici unici di progetto e i cronoprogrammi procedurali, per l'importo complessivo di euro 67.000.000 per l'anno 2027;

Tenuto conto che la predetta assegnazione presenta un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Ritenuto, altresì, opportuno fornire un quadro complessivo e unitario degli interventi del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* Fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

*c)* CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge l6 gennaio 2003, n. 3;

*d)* soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento.

Art. 2.

*Elenco degli interventi*

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato il finanziamento degli interventi di seguito riportati, proposti dalla Guardia di finanza.

| Denominazione | CUP | Importo |
|---|---|---|
| Acquisto di un immobile per le esigenze dei Comandi/ Reparti della Guardia di finanza di Milano | C44F26000050001 | € 44.080.000 |
| Ammodernamento, potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura del Centro elaborazione dati, delle reti telematiche e delle soluzioni IT del sistema informativo del Corpo, anche tramite Piano operativo annuale SOGEI | C57H25001440001 | € 20.000.000 |
| Potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura CED, nonché ammodernamento graduale e costante mediante acquisto di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti, anche tramite Piano operativo annuale SOGEI | C86G25000120001 | € 20.000.000 |

2. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

3. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 per complessivi euro 84.080.000 si provvede mediante riparto del Fondo, con utilizzo di quota parte delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo complessivo di euro 67.000.000 per l'anno 2027, nonché con le risorse, pari a euro 17.080.000, già assegnate ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 di cui in premessa, all'intervento identificato dal CUP C44F26000010001, che viene espunto dall'elenco.

4. Ai fini di una ricognizione complessiva, l'allegato 1, parte integrante del presente decreto, riporta per gli interventi di cui al decreto 1° giugno 2026 e per quelli di cui al comma 1, il relativo CUP e il contributo a carico delle risorse del Fondo e sostituisce l'allegato 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026.

5. L'allegato al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2026 contenente le schede progettuali degli interventi è sostituito dall'allegato al presente decreto e riporta, per ogni intervento, le informazioni relative all'intervento stesso, al soggetto attuatore e al costo complessivo, nonché le modalità di attuazione, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario.

6. I soggetti attuatori e le stazioni appaltanti individuati nelle schede progettuali sono responsabili, ciascuno per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea. I soggetti di cui al presente comma applicano le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul proprio sito internet.

Art. 3.

*Modalità di trasferimento delle risorse*

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono trasferite dal Ministero dell'economia e delle finanze al Corpo della guardia di finanza in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori nonché a titolo di acconto, per un importo massimo del dieci per cento dell'importo complessivamente assegnato a ciascun intervento.

2. I mandati di pagamento a favore del Corpo della guardia di finanza riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o fino alla regolare esecuzione dell'opera o della fornitura, oppure fino al completamento degli interventi medesimi.

Art. 4.

*Disciplina attuativa*

Agli interventi di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia di rimodulazione ed erogazione delle risorse, di monitoraggio, obblighi informativi e revoca previste dagli articoli 3,4 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2026 citato in premessa.

Art. 5.

*Variazioni contabili*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2027, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

| | | | **2027** |
|---|---|---|---|
| **in diminuzione** | | | |
| **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** | | € | *67.000.000,00* |
| **23 Fondi da ripartire (33)** | | € | *67.000.000,00* |
| 23.1 | Fondi da assegnare (33.1) | € | *67.000.000,00* |
| **DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO** | | € | *67.000.000,00* |
| Fondi da assegnare per interventi di settore | | € | *67.000.000,00* |
| CAP N. 7558 | FONDO DA RIPARTIRE A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI, ECC. (27.1.3) | € | *67.000.000,00* |
| **in aumento** | | | |
| **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE** | | € | *67.000.000,00* |
| **5 Ordine pubblico e sicurezza (7)** | | € | *67.000.000,00* |
| 5.1 | Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza interna e esterna del Paese (7.5) | € | *67.000.000,00* |
| **GUARDIA DI FINANZA** | | € | *67.000.000,00* |
| Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni | | € | *67.000.000,00* |
| CAP N. 7846 | SOMME PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CONNESSI AL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E ALLO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE (21.2.3) | € | *67.000.000,00* |

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2026

*Il Ministro:* GIORGETTI

ALLEGATO *1*

Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Allegato 1 – Elenco interventi Guardia di Finanza

| N. | INTERVENTO | CUP | TOTALE | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acquisto di un immobile per le esigenze alloggiative del Comando/Reparti della Guardia di Finanza sito in Roma, via di Val Setriana. | C94F25000105001 | **8.296.000,00** | 8 296.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Acquisto di un immobile per le esigenze del Comando/Reparti della Guardia di Finanza di Milano in via Fiuggi | C44F25000105001 | **44.080.000,00** | 44.080.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Intervento di "demolizione e ricostruzione" della palazzina "E's Ales", all'interno del compendio caserma "Italia" - Lido di Ostia (Roma) | D63J19000010001 | **1.343.066,00** | 1 343.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Lavori di realizzazione di alloggi di servizio presso la caserma "Perotti" ubicata in Firenze, via del Gignoro nel quartiere di Coverciano. | E14D25000060001 | **14.798.000,00** | 0,00 | 9 899.066,00 | 369.066,00 | 4.529.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Opere di manutenzione straordinaria, nuova realizzazione e riqualificazione concernenti immobili in uso al Corpo sul territorio nazionale. | C54F25000030001 | **59.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 12.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| 6 | Opere di realizzazione o acquisto di immobili per le esigenze del Corpo della Guardia di Finanza sul territorio nazionale. | C54F25000101001 | **26.867.298,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.719.215,00 | 5.673.083,00 | 4.990.000,00 | 4.485.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE"** | | | ***154.384.364,00*** | ***53.719.066,00*** | ***9.899.066,00*** | ***369.066,00*** | ***16.249.083,00*** | ***17.673.083,00*** | ***12.990.000,00*** | ***13.485.000,00*** | ***10.000.000,00*** | ***10.000.000,00*** | ***10.000.000,00*** |
| 7 | Supporto manutentivo della flotta aerea (ala rotante), ammodernamento, l'implementazione tecnologica e operativa, la manutenzione evolutiva dei segmenti di volo e l'incremento degli strumenti per l'addestramento del personale addetto. | G59250000850001 | **23.000.000,00** | 1 000.000,00 | 1 000.000,00 | 1.000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000.000,00 | 13 000.000,00 |
| 8 | Supporto manutentivo della flotta aerea (ala fissa), ammodernamento, efficientamento e ampliamento delle relative dotazioni mediante l'implementazione tecnologica e operativa, la manutenzione evolutiva dei segmenti di volo e l'incremento degli strumenti per l'addestramento del personale addetto. | G59240000700001 | **10.450.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.600.000,00 | 850.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI AEREI"** | | | ***33.450.000,00*** | ***1.000.000,00*** | ***1.000.000,00*** | ***1.000.000,00*** | ***2.000.000,00*** | ***2.000.000,00*** | ***2.600.000,00*** | ***850.000,00*** | ***3.000.000,00*** | ***7.000.000,00*** | ***13.000.000,00*** |
| 9 | Acquisizione unità navali de la tipologia "guardacoste". | G59250000870007 | **14.461.017,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 999.917,00 | 0,00 | 0,00 | 7.876.100,00 | 585 000,00 | 0,00 |
| 10 | Acquisizione nodelle velocissime multiruolo classe "V.7000". | G59240000370001 | **20.399.719,00** | 4.799 934,00 | 4.799 934,00 | 4.799 934,00 | 5.999.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI NAVALI"** | | | ***34.860.736,00*** | ***4.799 934,00*** | ***4.799 934,00*** | ***4.799 934,00*** | ***5.999 917,00*** | ***5.999.917,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7.876.100,00*** | ***585.000,00*** | ***0,00*** |
| 11 | Rinnovamento, potenziamento e supporto manutentivo del parco Aeromobili/Mezzi del Corpo della Guardia di Finanza, anche mediante introduzione di mezzi più moderni, affidabili e con ridotto impatto ambientale. | C59I25001740001 | **39.755.000,00** | 0,00 | 4 000.000,00 | 1.000 000,00 | 1.500.000,00 | 1 600.000,00 | 4.900 000,00 | 5.000.000,00 | 9.000.000,00 | 8.000 000,00 | 4.755 000,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA -ACQUISTO, MANUTENZIONE E POTENZIAMENTO DEI MEZZI TERRESTRI** | | | ***39.755.000,00*** | ***0,00*** | ***4.000.000,00*** | ***1.000.000,00*** | ***1.500.000,00*** | ***1.600.000,00*** | ***4.900.000,00*** | ***5.000.000,00*** | ***9.000.000,00*** | ***8.000.000,00*** | ***4.755.000,00*** |
| 12 | Potenziamento e aggiornamento di sistemi informativi operativi e di data analytics. | C56I25000270001 | **4.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2 000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 13 | Sviluppo complessivo e potenziamento sistema informativo, licenze software e accessi a servizi di dati ambito Piano Operativo Annuale SOGEI | C57H25001440001 | **39.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 13.000.000,00 | 14 000.000,00 |
| 14 | Evoluzione e nuova piattaforma gestionale e documentali. | C87H25001411001 | **4.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2 000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 15 | Mantenimento e evoluzione di sistemi di intelligenza artificiale e nel campo delle tecnologie linguistiche | C87H25001421001 | **5.000.000,00** | 1 000.000,00 | 1 000.000,00 | 1.000 000,00 | 1.000.000,00 | 1 000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura CED, nonché ammodernamento graduale e costante mediante acquisto di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti. Adeguamento e potenziamento delle soluzioni di backup | C86I25000120001 | **2.250.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 750 000,00 | 750.000,00 |
| 17 | Potenziamento della rete dati del Corpo | C56F25000090001 | **30.000.000,00** | 0,00 | 10.000.000,00 | 10 000.000,00 | 10.000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Aggiornamento di 6 ratei costieri e manutenzione della rete di sorveglianza costiera. | C58E25000170001 | **29.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000.000,00 | 6.700 000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Ammodernamento sistemi di telecomunicazioni d'unità navali e reparti (sistemi di cifratura/codifica di bordo, sistemi SATCOM, HF) | C56F25000100001 | **6.600.000,00** | 2 000.000,00 | 2 300.000,00 | 2.300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Ammodernamento e potenziamento delle dotazioni organiche di hardware del Corpo anche in ottica di risparmio energetico e implementazione dei sistemi di sicurezza cibernetica. | C56I25000280001 | **12.000.000,00** | 1 500.000,00 | 1 500.000,00 | 1.500 000,00 | 1.500.000,00 | 1 000.000,00 | 1.000 000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1 000.000,00 | 1 000.000,00 |
| 21 | Incremento delle dotazioni di informatica investigativa e forense del Corpo in termini di hardware, server e client, software correlato. | C56I25000290001 | **4.000.000,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3 000.000,00 | 500.000,00 |
| 22 | Aggiornamento di n. 5 sistemi di monitoraggio della rete costiera. | C58E25000180001 | **3.200.000,00** | 1 300.000,00 | 1 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - IMPLEMENTAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ORGANICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE, DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI"** | | | ***139.050.000,00*** | ***5.800.000,00*** | ***16.700.000,00*** | ***14.800.000,00*** | ***12.500.000,00*** | ***11.000.000,00*** | ***7.700.000,00*** | ***7.700.000,00*** | ***22.850.000,00*** | ***21.750.000,00*** | ***18.250.000,00*** |
| 23 | Rinnovamento e potenziamento armati ce Comando/Reparti della Guardia di Finanza. | G59250000300001 | **82.500.000,00** | 10.000.000,00 | 7 500.000,00 | 7.500 000,00 | 7.500.000,00 | 7 500.000,00 | 8.500 000,00 | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 8 500.000,00 | 8.500.000,00 |
| 24 | Rinnovamento e potenziamento dell'equipaggiamento dei militari della Guardia di Finanza. | G59250000310001 | **30.000.000,00** | 3.000.000,00 | 3 000.000,00 | 3.000 000,00 | 3.000.000,00 | 3 000.000,00 | 3.000 000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3 000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 25 | Rinnovamento e potenziamento del equipaggiamento del personale della Guardia di Finanza impiegato in servizi di sicurezza. | G59250000320001 | **3.000.000,00** | 3 000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - RINNOVAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI STRUTTURALI RELATIVE ALL'EQUIPAGGIAMENTO DEL PERSONALE"** | | | ***115.500.000,00*** | ***16.000.000,00*** | ***10.500.000,00*** | ***10.500.000,00*** | ***10.500.000,00*** | ***10.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** | ***11.500.000,00*** |
| 26 | Ammodernamento e potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura del Centro Elaborazione Dati, delle reti telematiche e delle soluzioni IT del sistema informativo del Corpo, anche tramite Piano Operativo Annuale SOGEI | C57H25001811001 | **20.000.000,00** | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Potenziamento e ampliamento dell'infrastruttura CED, nonché ammodernamento graduale e costante mediante acquisto di nuovi apparati in sostituzione di quelli esistenti, anche tramite Piano Operativo Annuale SOGEI | C46I25001130001 | **20.000.000,00** | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTALE LINEA INVESTIMENTO "GUARDIA DI FINANZA - IMPLEMENTAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ORGANICO DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE, DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE E POTENZIAMENTO E AGGIORNAMENTO DI SISTEMI INFORMATIVI OPERATIVI"** | | | ***40.000.000,00*** | ***40.000.000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | | **557.000.100,00** | **121.319.000,00** | **46.899.000,00** | **32.469.000,00** | **48.749.000,00** | **48.773.000,00** | **39.690.000,00** | **38.535.000,00** | **64.226.100,00** | **58.835.000,00** | **57.605.000,00** |

DECRETO 30 ottobre 2026.

**Riparto e assegnazione del fondo a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.**

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027» (legge di bilancio 2025);

Visto, in particolare, il comma 875 dell'art. 1, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, che prevede che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, con una dotazione complessiva di 18.486 milioni di euro, di cui 2.576 milioni di euro per l'anno 2027, 1.464 milioni di euro per l'anno 2028, 800 milioni di euro per l'anno 2029, 1.949 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e 1.950 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036»;

Visto, inoltre, il comma 876 dell'art. 1 della predetta legge n. 207 del 2024, che prevede che «Le assegnazioni del fondo di cui al comma 875 relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e quelle relative ai Ministeri di cui all'allegato VI annesso alla presente legge con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati. Il fondo di cui al comma 875 è destinato a interventi, anche già finanziati parzialmente, che presentino un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica, nei limiti delle risorse previste per ciascuna amministrazione dal suddetto allegato VI. I predetti decreti sono comunicati alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. I decreti prevedono le modalità di monitoraggio degli interventi mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e il relativo codice unico di progetto nonché la disciplina della revoca in caso di mancato rispetto del cronoprogramma. Le risorse di cui al presente comma possono essere destinate anche alla rimodulazione o riprogrammazione delle risorse previste a legislazione vigente, tenuto conto dei tempi di realizzazione del singolo intervento»;

Visto l'allegato VI alla legge 30 dicembre 2024, n. 207, che attribuisce le risorse di cui al predetto comma 875 a ciascuna amministrazione;

Considerato che, in applicazione del richiamato art. 1, comma 875, della legge di bilancio 2025-2027, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze risulta istituito il capitolo n. 7558, denominato «Fondo da ripartire a favore delle amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi di Arexpo S.p.a., di un importo pari a complessivi euro 140.000.000 delle risorse del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, ripartite in euro 15.000.000 per l'anno 2027, euro 25.000.000 per l'anno 2028, euro 30.000.000 per l'anno 2029, euro 22.500.000 per l'anno 2030, euro 18.500.000 per l'anno 2031, euro 23.000.000 per l'anno 2032 ed euro 6.000.000 per l'anno 2033;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 202426 del 23 settembre 2025, con il quale sono state attuate le occorrenti variazioni di bilancio in attuazione del richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 marzo 2025;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 206419 del 13 ottobre 2025, contenente l'elenco delle linee di investimento e delle relative risorse attribuite alle amministrazioni titolari, con il quale è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 12.800.144.546, di cui euro 1.895.380.672 per l'anno 2027, euro 1.171.648.273 per l'anno 2028, euro 538.319.066 per l'anno 2029, euro 1.518.351.604 per l'anno 2030, euro 1.501.136.900 per l'anno 2031, euro 1.473.609.407 per l'anno 2032, euro 1.318.732.524 per l'anno 2033, euro 1.224.026.100 per l'anno 2034, euro 1.203.135.000 per l'anno 2035 ed euro 955.805.000 per l'anno 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la legge 30 dicembre 2025, n. 199, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028», con la quale, in sezione seconda, è stata disposta l'assegnazione di un importo pari a complessivi euro 1.238.377.778, di cui euro 156.000.000 per l'anno 2027, euro 124.377.778 per l'anno 2028, euro 136.000.000 per l'anno 2029, euro 126.000.000 per l'anno 2030 ed euro 116.000.000 per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024;

Vista la predetta legge 30 dicembre 2025, n. 199 con la quale, in sezione seconda, il Fondo di cui al predetto art. 1, comma 875, è stato altresì rifinanziato di un importo pari a euro 1.510.000.000 per l'anno 2034, euro 1.470.000.000 per l'anno 2035, euro 1.320.000.000 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2040 ed euro 1.450.000.000 annui a decorrere dal 2041, nonché definanziato di un importo pari a euro 540.000.000 per l'anno 2034 e euro 970.000.000 annui a decorrere dal 2035;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 101388 del 18 maggio 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Umbria, di un importo pari a complessivi euro 15.510.000, ripartite in euro 5.512.600 per l'anno 2027, euro 5.857.400 per l'anno 2028, euro 94.600 per l'anno 2029 ed euro 4.045.400 per l'anno 2030, mediante cor-

rispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 164390 del 26 giugno 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione e la rimodulazione per interventi vari (del Comune di Milano e dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Orientale), mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 35.193.431 per l'anno 2030 ed euro 4.576.280 per l'anno 2031 e conseguente incremento del predetto Fondo per un importo di euro 12.200.000 per l'anno 2027;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169301 del 14 luglio 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione per il finanziamento di un intervento del Comune di Sacile, mediante riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo di euro 2.000.000 per l'anno 2027 ed euro 4.000.000 per l'anno 2028;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 184397 del 7 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi vari, di un importo pari a complessivi euro 50.225.000, ripartiti in euro 7.735.000 per l'anno 2027, euro 6.690.000 per l'anno 2028, euro 200.000 per l'anno 2029, euro 13.250.000 per l'anno 2030, euro 12.000.000 per l'anno 2031, euro 6.350.000 per l'anno 2032, euro 2.500.000 per l'anno 2033 ed euro 1.500.000 per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 185887 del 7 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi a favore della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli - IRCCS, di un importo pari a complessivi euro 60.000.000, ripartiti in euro 12.000.000 per l'anno 2027, euro 1.000.000 per l'anno 2028, euro 8.000.000 per l'anno 2030, euro 6.000.000 per l'anno 2031, euro 3.300.000 per l'anno 2032, euro 13.200.000 per l'anno 2033 ed euro 16.500.000 per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 186266 del 10 agosto 2026, con il quale è stata disposta l'assegnazione, per interventi della Regione Piemonte, di un importo pari a complessivi euro 35.000.000, ripartiti in euro 27.900.000 per l'anno 2027 ed euro 7.100.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, a valere sulla quota attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;

Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

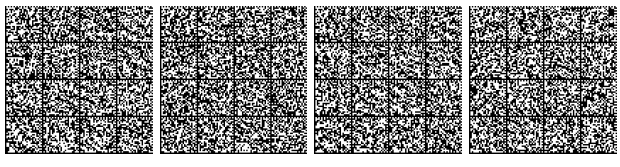
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Vista la nota prot. n. 3102-CQ del 15 ottobre 2026 del Senato della Repubblica con la quale è stato richiesto di accedere alle risorse del Fondo di cui al citato art. 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per un importo pari a complessivi euro 27.830.000 per il finanziamento di sette interventi;

Ritenuto di procedere all'assegnazione di una quota delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del predetto allegato VI per i sopra citati interventi, per i quali sono stati resi disponibili il codice unico di progetto e il cronoprogramma procedurale, per l'importo complessivo di euro 27.830.000 per l'anno 2027;





Tenuto conto che gli interventi proposti presentano un cronoprogramma procedurale compatibile con il rispetto dei saldi di finanza pubblica;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica»;

Visto il proprio decreto del 30 dicembre 2025, concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028;

Ritenuta la necessità di apportare le occorrenti variazioni di bilancio;

Decreta:

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

*a)* fondo: il Fondo di cui all'art. 1, comma 875 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

*b)* amministrazione titolare: il Senato della Repubblica;

*c)* intervento: progetto di investimento individuato con il CUP e oggetto del monitoraggio a cura del soggetto titolare del CUP;

*d)* CUP: il Codice unico di progetto (CUP), che identifica ciascun progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del sistema di monitoraggio, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

*e)* soggetto attuatore: soggetto pubblico o privato responsabile dell'attuazione del singolo intervento;

*f)* obbligazioni giuridicamente vincolanti: le obbligazioni sorte a seguito dalla stipulazione del contratto, ai sensi dall'art. 18, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

*g)* economie: risorse non utilizzate in esito al collaudo o alla regolare esecuzione dell'intervento o dell'acquisto di beni;

*h)* monitoraggio: l'impianto complessivo di norme, processi e sistemi informativi teso a rilevare e fornire anche automaticamente le informazioni utili alla conoscenza delle attività in essere per l'attuazione degli interventi;

*i)* sistemi informativi: i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzabili, anche attraverso interoperabilità con altri sistemi informativi esterni al Dipartimento, per la rilevazione dei dati relativi alle opere pubbliche; in particolare, si fa riferimento al sistema Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) nel cui ambito opera il Monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011.

Art. 2.

*Elenco degli interventi*

1. In attuazione dell'art. 1, commi 875 e 876, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è approvato l'elenco degli interventi del Senato della Repubblica contenuti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. l'allegato 1 riporta per ogni intervento, identificato mediante il CUP, il contributo a carico delle risorse di cui al comma 2, il soggetto attuatore, il cronoprogramma procedurale e il cronoprogramma finanziario. Restano ferme le procedure autorizzatorie previste a legislazione vigente per l'attuazione dei singoli interventi.

2. Al finanziamento degli interventi di cui all'allegato 1, richiamato nel comma 1 del medesimo articolo, si provvede mediante riparto del Fondo, con utilizzo di quota parte delle risorse attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze per l'importo di euro 27.830.000 per l'anno 2027.

3. Il soggetto attuatore individuato nell'allegato 1 è responsabile, per la propria competenza, dell'attivazione e della realizzazione degli interventi nel rispetto dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, in conformità al principio della sana gestione finanziaria e nel rispetto della normativa nazionale ed europea e applica le opportune misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento degli interventi, anche attraverso la pubblicazione e il costante aggiornamento dello stato di attuazione sul sito internet istituzionale.

Art. 3.

*Spese anticipate*

1. Le spese relative alla realizzazione dei progetti effettivamente sostenute dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento sono ammissibili al finanziamento a condizione che siano strettamente necessarie per la realizzazione dell'intervento e strettamente connesse ad esso e nel limite delle risorse assegnate per ciascuna annualità dal presente provvedimento.

Art. 4.

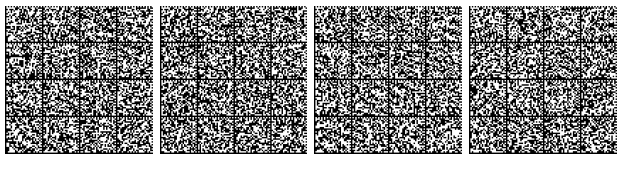
*Modalità di erogazione delle risorse*

1. Nel rispetto del cronoprogramma e nel limite delle assegnazioni previste per ciascuna annualità dal presente provvedimento, le risorse sono erogate in relazione alle richieste presentate e allo stato di avanzamento dei lavori, delle forniture e dei servizi.

2. I mandati di pagamento riportano il singolo codice CUP del progetto a cui sono riferiti. Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, non sono ammessi mandati cumulativi riferiti a due o più investimenti ovvero a due o più CUP.

3. Le risorse assegnate, ancorché eccedenti i costi verificati nel corso dell'esecuzione degli interventi, rimangono vincolate fino al collaudo o alla regolare esecuzione degli interventi medesimi.





Art. 5.

*Monitoraggio, obblighi informativi e revoca*

1. Il soggetto attuatore degli interventi provvede ad alimentare i sistemi informativi previsti dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 per la rilevazione puntuale dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario degli interventi.

2. L'amministrazione titolare, entro il 31 luglio 2028, trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una relazione complessiva sugli interventi, anche sulla base delle risultanze dei sistemi informativi di cui al comma 1.

3. Ferma restando la relazione di cui al comma 2, l'amministrazione titolare verifica il raggiungimento degli obiettivi del cronoprogramma procedurale. Qualora emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'amministrazione titolare, si provvede alla revoca delle risorse assegnate.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai sensi del comma 3, le risorse finanziarie oggetto di revoca nonché le eventuali economie rilevate a seguito del collaudo degli interventi possono essere assegnate, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica e sulla base di apposita richiesta dell'amministrazione titolare, agli interventi riportati nell'allegato 1 al fine di compensare in via prioritaria eventuali maggiori fabbisogni rilevati. Conseguentemente, con le medesime modalità di cui al primo periodo, si provvede all'aggiornamento dell'allegato 1.

5. Le risorse non utilizzate all'esito di quanto previsto al comma 4 sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato e restano definitivamente acquisite all'Erario.

Art. 6.

*Variazioni contabili*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per l'anno 2027, nel sottoindicato stato di previsione sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

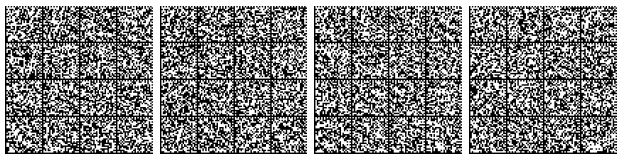
| | |
|---|---|
| in diminuzione | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | euro 27.830.000,00 |
| 23 Fondi da ripartire (33) | euro 27.830.000,00 |
| 23.1 Fondi da assegnare (33.1) | euro 27.830.000,00 |
| Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato | euro 27.830.000,00 |
| Fondi da assegnare per interventi di settore | euro 27.830.000,00 |
| Cap n. 7558 - Fondo da ripartire a favore delle Amministrazioni centrali dello Stato per il finanziamento di interventi, ecc. (27.1.3) | euro 27.830.000,00 |
| in aumento | |
| Ministero dell'economia e delle finanze | euro 27.830.000,00 |
| 17 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1) | euro 27.830.000,00 |
| 17.1 Organi costituzionali (1.1) | euro 27.830.000,00 |
| Dipartimento dell'economia | euro 27.830.000,00 |
| Parlamento della Repubblica | euro 27.830.000,00 |
| Cap n. 7310 - Somma da assegnare al Senato della Repubblica, ecc. (22.1.1) | euro 27.830.000,00 |

Il presente decreto è comunicato alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2026

*Il Ministro:* GIORGETTI





ALLEGATO *1*

| Fondo investimenti (articolo 1, comma 875, legge n. 207 del 2024) Elenco interventi Senato della Repubblica | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANAGRAFICA INTERVENTI | | | | CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO | | CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE | | | | | | |
| N. | SOGGETTO ATTUATORE | DENOMINAZIONE INTERVENTO | DESCRIZIONE INTERVENTO | CUP | IMPORTO COMPLESSIVO A CARICO DEL FONDO | ANNO 2027 | trimestre | obiettivo | trimestre | obiettivo | trimestre | obiettivo |
| 1 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio dell'informatica | Aggiornamento tecnologico e ampliamento dell'infrastruttura elaborativa centrale del Senato della Repubblica | Sostituzione dell'infrastruttura elaborativa centrale (rack-mounted server usati per sistemi di virtualizzazione iperconvergente) per la rete dati del Senato, inclusi posa in opera e supporto tecnico | J83D26000060001 | **13.000.000,00** | 13.000.000,00 | I/2027 | Gara e affidamento | II/2027 | Avvio esecuzione | IV/2027 | Collaudo |
| 2 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio tecnico e immobiliare | Ammodernamento dell'Aula legislativa del Senato della Repubblica | L'intervento si articola in 3 linee:<br>1. rifacimento sedute e ribaltine;<br>2. sostituzione dell'impianto di illuminazione con tecnologia di nuova generazione;<br>3. ammodernamento impianto di amplificazione,<br>tramite sostituzione integrale dell'apparato tecnologico esistente. | J82H26001510001 | **2.500.000,00** | 2.500.000,00 | I/2027 | Gara e affidamento | II/2027 | Avvio esecuzione | IV/2027 | Collaudo |
| 3 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio tecnico e immobiliare | Sicurezza integrata e resilienza delle infrastrutture | Potenziamento strutturale e aggiornamento tecnologico dell'infrastruttura di sicurezza degli immobili del Senato (sistemi di videosorveglianza, antincendio, antintrusione e di diffusione sonora di sicurezza) | J88E26000740001 | **2.000.000,00** | 2.000.000,00 | I/2027 | Completamento progettazione | II/2027 | Gara e affidamento | IV/2027 | Collaudo |
| 4 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio dell'informatica | Aggiornamento tecnologico di software e dispositivi per le postazioni di lavoro del Senato della Repubblica | Aggiornamento tecnologico di software e dispositivi per le postazioni di lavoro del Senato attraverso la fornitura di thin client e l'aggiornamento delle licenze software | J83D26000070001 | **3.300.000,00** | 3.300.000,00 | I/2027 | Gara e affidamento | II/2027 | Avvio esecuzione | III/2027 | Collaudo |
| 5 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio tecnico e immobiliare | Accessibilità universale e inclusione | L'intervento è finalizzato al miglioramento complessivo dell'accessibilità degli immobili del Senato e comprende gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nonché lo sviluppo di un progetto generale di accessibilità esteso a tutte le forme di disabilità — fisiche, sensoriali e cognitive, incluse quelle temporanee. | J87D26000340001 | **1.200.000,00** | 1.200.000,00 | I/2027 | Progettazione | II/2027 | Affidamento | IV/2027 | Collaudo |
| 6 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio tecnico e immobiliare | Adeguamento strutturale e normativo dei servizi al personale | Riqualificazione strutturale della cucina della mensa del personale a Palazzo delle Coppelle | J82H26001530001 | **330.000,00** | 330.000,00 | II/2027 | Gara e affidamento | IV/2027 | Collaudo | | |
| 7 | SENATO DELLA REPUBBLICA - Servizio dell'informatica | Aggiornamento tecnologico e ampliamento dei sistemi di storage e backup del Senato della Repubblica | Rinnovo infrastruttura di elaborazione centrale informatica del Senato: aggiornamento tecnologico e ampliamento dei sistemi di storage e backup | J83D26000080001 | **5.500.000,00** | 5.500.000,00 | I/2027 | Gara e affidamento | II/2027 | Avvio esecuzione | IV/2027 | Collaudo |
| **TOTALE COMPLESSIVO** | | | | | **27.830.000,00** | **27.830.000,00** | | | | | | |

**26A05870**

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 novembre 2026.

**Variazione della misura dell'indennità di trasferta spettante agli ufficiali giudiziari.**

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA,
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, relativo al testo unico delle discipline legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, il quale prevede che con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provveda all'adeguamento dell'indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari, in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, accertata dall'Istituto nazionale di statistica e verificatasi nell'ultimo triennio;

Visti gli articoli 133 e 142 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 26 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

Considerato che l'adeguamento previsto dal succitato art. 20, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, calcolato in relazione alla variazione percentuale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio 1° luglio 2023 - 30 giugno 2026, è pari a + 5,1%, come da consultazione del sito *web* Camera di commercio Pistoia-Prato relativo all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

Visto il decreto interdirigenziale del 9 febbraio 2026, relativo all'ultima variazione dell'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

1. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario per il viaggio di andata e ritorno è stabilita nella seguente misura:

*a)* fino a 6 chilometri euro 3,89;

*b)* fino a 12 chilometri euro 7,09;

*c)* fino a 18 chilometri euro 9,81;

*d)* oltre i 18 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera *c)*, aumentata di euro 2,07.

2. L'indennità di trasferta dovuta all'ufficiale giudiziario, per il viaggio di andata e ritorno per ogni atto in materia penale, compresa la maggiorazione per l'urgenza è così corrisposta:

*a)* fino a 10 chilometri euro 1,03;

*b)* oltre i 10 chilometri fino a 20 chilometri euro 2,59;

*c)* oltre i 20 chilometri euro 3,89;

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2026

*Il Capo del Dipartimento*
DI DOMENICO

*Il Ragioniere generale dello Stato*
PERROTTA

**26A05858**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 4 novembre 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «MS Log Società cooperativa a r.l.», in Torino e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «MS LOG società cooperativa a r.l.»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 103.515,62, si riscontra una massa debitoria di euro 595.052,77 ed un patrimonio netto negativo di euro - 586.850,15;

Considerato che in data 12 agosto 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere *a)*, *c)* e *d)*, della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera *a)* e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «MS LOG società cooperativa a r.l.», con sede in Torino (TO) (codice fiscale 06275790969), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Maurizio Irrera, nato a Torino (TO) il 17 settembre 1958 (codice fiscale RRR MRZ 58P17 L219C), ivi domiciliato in corso Guglielmo Marconi n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma 4 novembre 2026

*Il Ministro:* URSO

**26A05871**

# PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

ORDINANZA 2 ottobre 2026.

**Ulteriori disposizioni attuative per la realizzazione dell'intervento «Interventi di riqualificazione sismica della Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi - CUP G85E25000130001 di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3 del 21 marzo 2025.».** (Ordinanza n. 29/2026).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NELL'AREA DEI CAMPI FLEGREI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi Flegrei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 19 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183;

Visto il decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, con cui è stato nominato il Commissario straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91;

Vista la legge 8 agosto 2024, n. 111, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali» e, in particolare, l'art. 1 con cui è stato convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, ed è stato abrogato il decreto-legge n. 91 del 2024, mantenendo la piena validità degli atti e dei provvedimenti adottati e salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 91 del 2024;

Visto il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante «Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, come integrato dal decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20, modificato dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 629 e 630 e, da ultimo, dal decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144 (di seguito anche solo «decreto-legge»);

Visto l'art. 9-*ter* del decreto-legge e, in particolare:

il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario straordinario di procedere alla celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica nonché di assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari;

il comma 2, lettera *a)*, concernente il compito del Commissario straordinario di predisporre, d'intesa con la Regione Campania e sentiti i sindaci dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno o più programmi di interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici pubblici e uno o più programmi di interventi urgenti finalizzati ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari secondo quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 2, lettera *b)*, concernente la facoltà del Commissario straordinario di individuare mediante proprio provvedimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

il comma 6, primo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di avvalersi, per l'esercizio delle sue funzioni, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Unità tecnica amministrativa istituita dall'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dell'Agenzia del demanio, della Regione Campania, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

il comma 6, ultimo periodo, concernente la facoltà del Commissario straordinario di stipulare, per l'esercizio delle sue funzioni, apposite convenzioni con le società *in house* dello Stato, della Regione Campania ovvero dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli, o con le società partecipate a controllo statale, i cui oneri sono a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nel limite massimo del 2 per cento;

il comma 7, concernente la contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario, su cui sono assegnate le risorse destinate alla realizzazione degli interventi;

il comma 10, concernente l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 135.960.000,00 da destinare alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1, e la relativa ripartizione annuale nel periodo 2024-2028 pari euro 23.484.000 per l'anno 2024, euro 25.750.000 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 ed euro 35.226.000 per l'anno 2028;

il comma 11, concernente le modalità, anche in termini di specifici riferimenti normativi, con cui si provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10;

il comma 17, il quale prevede che al finanziamento degli interventi inseriti nei programmi di cui al comma 2, lettera *a)*, numero 1, siano destinate, in aggiunta alle somme previste dal comma 10, lettera *a)* e nel limite di euro 35.930.000 per l'anno 2024, le risorse di cui all'art. 2, comma 3, lettera *c)*, del citato decreto-legge n. 140 del 2023;

Visto l'art. 9-*quater* del decreto-legge concernente le misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie disposte per l'attuazione degli interventi pubblici nell'area dei Campi Flegrei;

Visto il «Primo programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge, trasmesso in ultimo con nota prot. 53 del 3 febbraio 2025 al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, avendo acquisito l'intesa della Regione Campania, formalizzata con nota prot. 28516 del 18 dicembre 2024, ed il riscontro favorevole del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 2455 del 20 gennaio 2025, del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, formalizzato con nota prot. 1161 del 23 gennaio 2025, e dei Comuni di Bacoli, Napoli e Pozzuoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2025, di approvazione dello schema di decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante «Approvazione del primo programma degli interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici, ai sensi dell'art. 9-*ter*, commi 2, lettera *a)*, numero 1), e 3, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111»;

Visto il decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 12 febbraio 2025 con il quale, è stato approvato, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 3, del decreto-legge, il «Primo programma di interventi di riqualificazione sismica degli edifici pubblici», di cui all'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge (di seguito anche solo «Primo programma edifici»), registrato dalla Corte dei conti in data 7 marzo 2025 al n. 621 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2025, nel quale sono ricompresi gli interventi su edifici scolastici ubicati nel territorio del Comune di Pozzuoli;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9-*quater*, comma 1, del decreto-legge, gli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge assumono carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la ripresa in condizioni di sicurezza e normalità dell'attività scolastica e la celere riduzione dell'esposizione al rischio sismico e bradisismico della popolazione scolastica, nel rispetto del diritto allo studio;

Vista l'ordinanza n. 3 del 21 marzo 2025 recante «Interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Pozzuoli ricompresi nel Primo programma *ex* art. 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76», con la quale è stato individuato ed approvato l'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Pozzuoli ricompresi nel Primo programma

*ex* art. 9-*ter*, comma 2, lettera *a)*, numero 1, del decreto-legge, come identificati nell'allegato 1 alla medesima ordinanza;

Considerato che, in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza con l'ordinanza commissariale sopra richiamata sono state stabilite le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-*quater*, comma 2, del decreto-legge;

Considerato che con la medesima ordinanza commissariale l'Agenzia del demanio è stata individuata soggetto attuatore degli interventi, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 2, lettera *b)* del decreto-legge;

Dato atto che tra gli interventi di cui all'allegato 1 della richiamata ordinanza è ricompreso l'intervento denominato «Interventi di riqualificazione sismica della Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi»;

Considerato che in data 31 luglio 2026 uno sciame sismico ha colpito l'area dei Campi Flegrei, in particolare il territorio del Comune di Pozzuoli arrecando, tra l'altro, diffusi danni al patrimonio edilizio esistente;

Considerato altresì che in data 10 settembre 2026, il Comune di Pozzuoli ha comunicato che i danni occorsi a seguito del sisma alla Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi risultavano tali da non poter essere riparati in tempo per l'avvio dell'attività didattica e che, pertanto, la scuola, dichiarata inagibile, sarebbe stata sgombrata trasferendo la didattica presso altro plesso scolastico;

Considerato che in data 16 settembre 2026 si è tenuto un sopralluogo congiunto presso la Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi cui hanno partecipato il Comune di Pozzuoli, i Vigili del fuoco, l'Agenzia del demanio e la struttura commissariale, in cui si sono accertate le condizioni di rilevante danneggiamento di una porzione del fabbricato, con intonaci, tramezzature e altri elementi edilizi secondari instabili e pericolanti, tali da non consentire l'accesso in sicurezza all'edificio scolastico, né per l'attività didattica, né per le attività di progettazione e realizzazione dei lavori di ripristino e riqualificazione sismica necessari;

Vista la nota prot. 891 del 23 settembre 2026 con cui è stato richiesto al Comune di Pozzuoli di trasmettere, ove adottato, il provvedimento formale di chiusura ed interdizione del predetto edificio scolastico;

Vista la nota prot. 27360 del 24 settembre 2026, acquisita agli atti commissariali con prot. 896 del 24 settembre 2026, con cui il Comune di Pozzuoli ha trasmesso l'ordinanza sindacale n. 196 del 5 agosto 2026 avente oggetto la chiusura della Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi - Circolo didattico 1 G. Marconi a seguito degli eventi sismici del 31 luglio 2026;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come integrato e corretto dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito anche solo «Codice dei contratti»);

Considerato che, stante il carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento di riqualificazione sismica del predetto edificio scolastico, e al fine di limitare i disagi logistici cui è attualmente soggetta la popolazione scolastica ripristinando almeno parte dell'edificio scolastico nei tempi utili all'avvio del prossimo anno scolastico, si rende necessario procedere attraverso una pluralità di fasi realizzative, identificando la prima fase con la messa in sicurezza dell'edificio al fine di consentire le indagini e i rilievi necessari e propedeutici all'avvio della progettazione;

Considerato altresì che, in relazione a detto carattere di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, occorre stabilire ulteriori modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione della prima fase, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, e dell'art. 9-*quater*, comma 2, del decreto-legge, rispetto a quanto già previsto con l'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025;

Visto l'art. 9-*ter*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge, il quale prevede che «Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con i poteri e secondo le modalità previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021»;

Richiamato l'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», il quale prevede che «L'amministrazione, l'ente, l'organo, l'ufficio individuati o i commissari *ad acta* nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata alla Struttura di missione PNRR di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione della cabina di regia, qualora il Consiglio dei ministri non abbia già autorizzato detta deroga con la delibera adottata ai sensi del comma 1, ultimo periodo. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di esercizio dei poteri sostitutivi relativi ad interventi di tipo edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni di cui al primo periodo del presente comma,

nonché le disposizioni di cui all'art. 4, commi 2 e 3, terzo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

Dato atto che il terzo periodo, del comma 1, dell'art. 9-*ter*, del decreto-legge precisa che «In caso di adozione delle ordinanze di cui al primo periodo del comma 5 del citato art. 12 è necessaria la previa intesa con la Regione Campania, non si applicano gli obblighi di comunicazione ivi previsti ed è altresì autorizzata, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la realizzazione dell'intervento ovvero il rispetto del relativo cronoprogramma, la possibilità di derogare alle disposizioni di cui al terzo periodo del medesimo comma 5»;

Considerato che i primi interventi di messa in sicurezza, per la loro natura urgente, circoscritta e propedeutica, sono finalizzati esclusivamente a rimuovere le condizioni di pericolo che impediscono l'accesso all'edificio e a consentire l'esecuzione delle indagini, dei rilievi e delle ulteriori attività tecniche necessarie alla progettazione e realizzazione dell'intervento di riqualificazione sismica e che, pertanto, risulta necessario, al fine di assicurarne l'immediata attuazione, semplificare i livelli, i contenuti e le modalità di approvazione della relativa progettazione, limitandoli a quanto strettamente necessario alla compiuta definizione, quantificazione economica ed esecuzione in sicurezza delle lavorazioni;

Considerato altresì che, al fine di evitare ritardi nell'avvio dei lavori di messa in sicurezza derivanti dai tempi necessari alla formalizzazione dei singoli contratti attuativi nell'ambito degli accordi quadro già conclusi dal soggetto attuatore, risulta necessario consentire, sulla base del progetto approvato e dell'individuazione dell'operatore economico nell'ambito del relativo accordo quadro, l'immediato avvio dei lavori su disposizione del RUP, nelle more dell'adozione dell'atto formale di affidamento del contratto attuativo, da perfezionarsi entro un termine definito;

Considerato inoltre che la necessità di assicurare l'immediato avvio dei lavori rende necessario consentire la consegna degli stessi nelle more della costituzione della garanzia definitiva e della costituzione e consegna della polizza assicurativa previste dall'art. 117, rispettivamente ai commi 1 e 10, del codice dei contratti, previa verifica da parte del RUP dell'adeguatezza delle coperture assicurative già possedute dall'esecutore in relazione alle lavorazioni da eseguire e fermo restando l'obbligo di acquisire la predetta garanzia e la predetta polizza entro il termine stabilito dal medesimo RUP;

Ritenuto che le ulteriori misure di semplificazione e accelerazione sopra considerate siano strettamente necessarie e proporzionate alla natura, all'urgenza e alla limitata consistenza della prima fase di messa in sicurezza, nonché funzionali a consentire l'avvio delle successive attività di indagine e progettazione dell'intervento complessivo di riqualificazione sismica;

Vista la nota prot. 198964 del 23 agosto 2024 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, acquisita agli atti commissariali con prot. 8 del 22 settembre 2024, con cui si conferma l'apertura della contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge;

Considerato che gli oneri per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione sismica dell'edificio di cui alla presente ordinanza, trovano copertura all'interno delle risorse già stanziate all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025, a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilità;

Acquisita l'intesa del presidente della Regione Campania ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, del decreto-legge, resa con nota prot. 0805459 del 30 settembre 2026 e acquisita agli atti commissariali con prot. 992 del 30 settembre 2026;

Dispone

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, nell'esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2024, in attuazione dell'art. 9-*ter* del decreto-legge:

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica dell'edificio scolastico G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi di Pozzuoli, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal codice dei contratti, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso codice dei contratti, all'intervento denominato «Interventi di riqualificazione sismica della Scuola primaria e dell'infanzia G. Marconi del Circolo didattico 1 G. Marconi» - CUP G85E25000130001, ricompreso nell'elenco degli interventi urgenti di riqualificazione sismica degli edifici scolastici del Comune di Pozzuoli di cui all'allegato 1 all'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025, si applicano le ulteriori disposizioni di cui ai successivi articoli.

2. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dalla presente ordinanza, quanto previsto dall'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025.

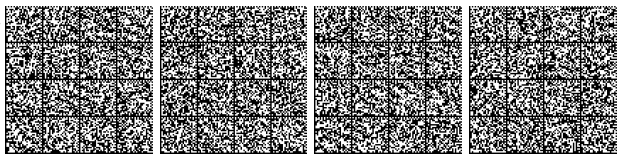
Art. 2.

*Modalità specifiche di attuazione dell'intervento*

1. In considerazione dei danneggiamenti subiti dall'edificio scolastico a seguito degli eventi sismici del 31 luglio 2026 e della necessità di assicurare il più rapido ripristino, anche parziale, della relativa funzionalità, l'intervento di cui all'art. 1 è attuato per fasi funzionali, come di seguito articolate:

*A)* primi interventi di messa in sicurezza, finalizzati a consentire l'accesso in condizioni di sicurezza all'edificio e lo svolgimento delle successive attività tecniche;





*B)* rilievi, indagini, demolizioni parziali e interventi preparatori, finalizzati alla conoscenza strutturale ed impiantistica dell'edificio, alla progettazione dell'intervento ed all'esecuzione di prime lavorazioni di sistemazione e propedeutiche alla successiva riqualificazione;

*C)* riqualificazione sismica dell'edificio, finalizzata alla completa realizzazione dell'intervento, anche mediante stralci funzionali.

2. Le fasi di cui al comma 1 possono essere autonomamente progettate, affidate, approvate ed eseguite, anche secondo una sequenza progressiva, assicurandone il coordinamento e la coerenza funzionale nell'ambito dell'intervento complessivo.

Art. 3.

*Ulteriori misure di semplificazione, di accelerazione e derogatorie*

1. Per la realizzazione della fase A dell'intervento di cui all'art. 1, considerato il suo carattere di urgenza e attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, il soggetto attuatore può adottare le misure di seguito indicate, in deroga alle disposizioni del codice dei contratti e dei relativi allegati espressamente richiamate nei successivi commi.

2. In considerazione del carattere urgente, circoscritto e propedeutico delle lavorazioni della prima fase di messa in sicurezza e della necessità di consentire l'accesso all'edificio per l'esecuzione delle indagini e dei rilievi necessari alla progettazione dell'intervento di riqualificazione sismica, in deroga all'art. 41 del codice dei contratti e alle disposizioni dell'allegato I.7 al medesimo codice relative ai livelli e ai contenuti della progettazione, per la realizzazione della fase A dell'intervento di cui all'art. 1 è redatto unicamente un progetto di esecuzione. Il progetto contiene i soli elaborati ritenuti dal Responsabile unico del progetto (RUP) strettamente necessari alla compiuta definizione delle lavorazioni da eseguire, alla relativa quantificazione economica e alla sicurezza nella fase di esecuzione.

3. In considerazione del carattere strettamente funzionale delle opere di messa in sicurezza e della necessità di consentire l'immediato accesso all'edificio per l'esecuzione delle successive attività di indagine e progettazione, il progetto di cui al comma 2 è approvato con decreto del Commissario straordinario, sulla base di una relazione tecnico-amministrativa del RUP che ne illustra i contenuti e le condizioni per l'avvio dei lavori, in deroga all'art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e agli articoli da 34 a 40 dell'allegato I.7 al medesimo decreto.

4. Per l'affidamento dei servizi e dei lavori funzionali all'immediata attuazione della fase A, il soggetto attuatore può avvalersi degli operatori economici individuati nell'ambito degli accordi quadro dallo stesso conclusi e ancora efficaci, nel rispetto dell'oggetto e dei limiti dei medesimi accordi quadro, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025.

5. Per i servizi ed i lavori di cui al comma 4, il RUP può disporre con proprio atto l'immediato avvio dei servizi e, sulla base del progetto approvato ai sensi del comma 3, dei lavori, anche anteriormente all'adozione dell'atto della stazione appaltante di affidamento del relativo contratto attuativo. L'affidamento è formalizzato dal soggetto attuatore entro dieci giorni dall'atto di avvio del RUP sulla base della relativa motivazione e della quantificazione delle prestazioni affidate.

6. Per l'esecuzione anticipata dei servizi e dei lavori ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025, in deroga all'art. 117, commi 1 e 10, del codice dei contratti, la consegna dei servizi e dei lavori di cui al comma 4 può essere disposta previa verifica, da parte del RUP, dell'adeguatezza delle coperture assicurative già possedute dall'esecutore in relazione alle lavorazioni da eseguire, nelle more della costituzione e della consegna delle polizze previste dal medesimo art. 117, commi 1 e 10, da effettuarsi entro il termine stabilito dal RUP.

6. Per l'esecuzione anticipata dei servizi e dei lavori ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 5, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025, in deroga all'art. 117, commi 1 e 10, del codice dei contratti, la consegna dei servizi e dei lavori di cui al comma 4 può essere disposta, previa verifica, da parte del RUP, dell'adeguatezza delle coperture assicurative già possedute dall'esecutore in relazione alle lavorazioni da eseguire, nelle more della costituzione della garanzia definitiva di cui al comma 1 e della costituzione e consegna della polizza assicurativa di cui al comma 10 del citato art. 117, da acquisirsi entro il termine stabilito dal RUP.

Art. 4.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle fasi di cui all'art. 2 si provvede a valere sulle risorse già stanziate all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza commissariale n. 3 del 21 marzo 2025 e assegnate all'intervento di cui all'art. 1, a valere sulla contabilità speciale n. 6457, intestata «COMSTR DL 76-24 FLEGREI», di cui all'art. 9-*ter*, comma 7, del decreto-legge, che presenta la necessaria disponibilità.

2. Gli oneri relativi a ciascuna delle fasi di cui all'art. 2 concorrono alla formazione del quadro economico complessivo dell'intervento.

Art. 5.

*Dichiarazione d'urgenza ed efficacia*

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi di cui all'art. 1, individuati come indifferibili e urgenti, la presente ordinan-

za è dichiarata provvisoriamente efficace, esecutoria ed esecutiva ai sensi dell'art. 9-*ter*, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge, secondo quanto previsto dall'art. 33 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.

2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è comunicata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del Segretario generale, Dipartimento della protezione civile nazionale, all'Agenzia del demanio, alla Regione Campania e al Comune di Pozzuoli.

3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 2 ottobre 2026

*Il Commissario straordinario:* SOCCODATO

*Registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2026*
*Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2853*

**26A05911**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2026.

**Attivazione delle sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia.**

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 25 luglio 1971, n. 545, recante «Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse»;

Visto il decreto 29 aprile 1972, emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e il Ministro del Tesoro, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 14 ottobre 1972, recante «Approvazione delle norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse, ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545»;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52 recante «Modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio prot. n. 28870 del 10 maggio 2011, pubblicato in pari data sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari»;

Visto l'art. 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e, in particolare, il comma 1 in forza del quale «L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e l'Agenzia del territorio sono incorporate, rispettivamente, nell'Agenzia delle dogane e nell'Agenzia delle entrate … a decorrere dal 1º dicembre 2012»;

Visto l'art. 7-*quater* del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ed in particolare il comma 40, il quale prevede che «A decorrere dal 1º luglio 2017, con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto con il Ministero della giustizia e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono istituite sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari, che possono essere ubicate anche in luogo diverso da quello in cui è situato l'ufficio territorialmente competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della legge 25 luglio 1971, n. 545» , nonché il successivo comma 41, il quale dispone che «Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile: *a)* le categorie di registri e di documenti da conservare, ai sensi del Libro VI del codice civile, presso le sezioni stralcio, con la specifica individuazione dei rispettivi periodi temporali di riferimento», nonché « *b)* le modalità di conservazione e accesso ai registri e ai documenti tenuti nella sezione stralcio, anche in relazione agli obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del codice civile»;

Visto il provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017, emanato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, pubblicato nel-

la *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 17 agosto 2017, recante «Istituzione delle sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari»;

Visto il decreto 27 ottobre 2017, emanato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 10 novembre 2017, recante «Individuazione delle categorie di registri e di documenti da conservare presso le sezioni stralcio delle conservatorie dei registri immobiliari e relative modalità di conservazione e accesso»;

Vista la legge 7 aprile 2025, n. 56, recante «Abrogazione di atti normativi prerepubblicani relativi al periodo dal 1861 al 1946», che ha abrogato, tra gli altri, l'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, concernente «Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie»;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 71496 del 27 febbraio 2026, recante «Attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari e individuazione dei soggetti deputati alla nomina dei sostituti del Conservatore dei registri immobiliari e del Conservatore del registro dei pegni mobiliari non possessori»;

Rilevata l'esigenza di attivare le sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia, presso le quali conservare le categorie di registri e documenti previste dal citato decreto 27 ottobre 2017;

Dispongono:

Art. 1.

*Attivazione delle sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia relative al periodo antecedente al 1° gennaio 1970*

1. Sono attivate le sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia, con decorrenza 1° gennaio 2027, relative al periodo antecedente al 1° gennaio 1970, istituite con provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data le sezioni stralcio assumono in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 1, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo antecedente al 1° gennaio 1970.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, resta ferma la conservazione di tavole, rubriche e repertori presso i servizi di pubblicità immobiliare di Venezia e di Chioggia.

Art. 2.

*Attivazione delle sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia, relative al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014*

1. A decorrere dalla data di cui all'art. 1, comma 1, sono attivate le sezioni stralcio delle Conservatorie dei registri immobiliari di Venezia e di Chioggia, relative al periodo informatizzato, istituite ai sensi dell'art. 1, comma 2, del provvedimento interdirigenziale 9 agosto 2017.

2. Dalla medesima data, le sezioni stralcio assumono in carico i registri e i documenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto interdirigenziale 27 ottobre 2017, relativi al periodo informatizzato ricompreso tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2014.

Art. 3.

*Ubicazione e funzioni*

1. Le sezioni stralcio di cui al presente provvedimento sono ubicate in Marghera, presso l'archivio regionale, via G. de Marchi n. 16.

2. Conformemente a quanto disposto dal punto 2.3 del provvedimento direttoriale 27 febbraio 2026, le funzioni di conservatore dei registri immobiliari nelle sezioni stralcio sono svolte da uno o più sostituti nominati dal competente direttore regionale.

Art. 4.

*Pubblicazione*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 novembre 2026

*Il direttore dell'Agenzia delle entrate*
CARBONE

*Il Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia*
GIAMMARIA

**26A05859**

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di tafamidis, «Vyndaqel».** (Determina n. 1532/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della fun-

zione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025)»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "*Data Matrix*" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2026, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2026 al 31 agosto 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 12-16 ottobre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

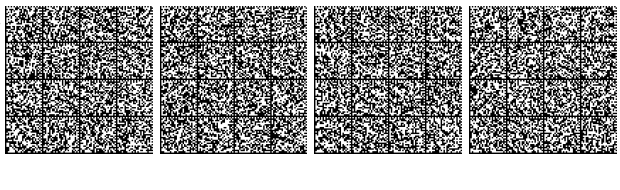
Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

VYNDAQEL

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.





2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118 verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C., ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 1, lettera *a)* e *d)* della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* e *d)* del decreto ministeriale 30 aprile 2015, prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio Italiano del medicinale/della nuova confezione deve avere ottemperato, ove previsto dalla decisione della Commissione europea, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale, ottenendo la preventiva approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle misure sopra indicate - liberamente accessibili e consultabili sui siti istituzionali dell'Agenzia europea del medicinali (EMA) e della Commissione europea al «*Public Health - Union Register of Medicinal Products*» - sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

4. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale/della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali

5. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *online* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

6. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui ai precedenti commi, ricorrendone i presupposti e salvo il caso che il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

7. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «TrovaNormeFarmaco» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

*Nuove confezioni*

VYNDAQEL.

Principio attivo: Tafamidis.

Codice procedura: EMA/X/0000287968.

Codice ATC: N07XX08.

Titolare: PFIZER EUROPE MA EEIG.

GUUE 30 settembre 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

«Vyndaqel» è indicato per il trattamento dell'amiloidosi da transtiretina *wild type* nei pazienti adulti affetti da cardiomiopatia (ATTRwt-CM).

*Modo di somministrazione*

Il trattamento deve essere istituito sotto il controllo di un medico esperto nel trattamento di pazienti affetti da amiloidosi o cardiomiopatia.

In presenza di sospetti relativamente a pazienti con una specifica storia clinica o segni di insufficienza cardiaca o di cardiomiopatia, la diagnosi eziologica deve essere effettuata da un medico esperto nel trattamento di amiloidosi o cardiomiopatia affinché confermi la diagnosi di ATTR-CM ed escluda l'amiloidosi AL prima di iniziare la terapia con tafamidis, avvalendosi di strumenti di valutazione appropriati quali: scintigrafia ossea ed esame di sangue/urine e/o valutazione istologica mediante biopsia; test genetico per la ricerca di mutazioni del gene della TTR per caratterizzare le forme come *wild type* oppure ereditarie.

Via orale.

Le compresse rivestite con film devono essere deglutite intere, senza masticarle né romperle. «Vyndaqel» può essere assunto con o senza cibo.

Confezioni autorizzate:

EU/1/11/717/005 A.I.C.: 041663055 In base 32: 17RGLH 61 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (OPA/alu/PVC/alu) - 30 compresse

EU/1/11/717/006 A.I.C.: 041663067 In base 32: 17RGLV 61 mg - Compressa rivestita con film - Uso orale - Blister (OPA/alu/PVC/alu) - 90 compresse

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)

I requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito *web* dell'Agenzia europea per i medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio.

Prima del lancio di «Vyndaqel» (tafamidis) in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare con l'autorità nazionale competente il contenuto e il formato della Guida per gli operatori sanitari, compresi i mezzi di comunicazione, le modalità di distribuzione e qualsiasi altro aspetto del programma.

La Guida per gli operatori sanitari ha lo scopo di aumentare la consapevolezza dei prescrittori riguardo:

Informare i pazienti sulle precauzioni più idonee da assumere durante l'impiego di tafamidis, in particolare evitare eventuali gravidanze e utilizzare un efficace metodo contraccettivo

Consigliare alle pazienti di informare immediatamente il proprio medico in caso di esposizione a tafamidis durante (o entro un mese prima) della gravidanza per la segnalazione e la valutazione medica

Partecipare al programma Tafamidis *Enhanced Surveillance for Pregnancy Outcomes* (TESPO) in caso di esposizione a tafamidis durante la gravidanza per raccogliere ulteriori dati su esito della gravidanza, nascita, salute dei neonati/bambini e *follow-up* di dodici mesi con traguardi raggiunti; saranno forniti dettagli su come segnalare le gravidanze per le donne in trattamento con «Vyndaqel» (tafamidis). Consigliare ai pazienti di contattare il proprio medico in caso di eventi avversi durante l'assunzione di tafamidis, ricordando ai medici e ai farmacisti l'obbligo di segnalare sospette reazioni avverse correlate a «Vyndaqel» (tafamidis).

I criteri clinici per la diagnosi di ATTR-CM prima di prescrivere tafamidis, per evitare la somministrazione a pazienti non eligibili.

Obbligo specifico di completare le attività post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata in circostanze eccezionali

La presente autorizzazione all'immissione in commercio è rilasciata in circostanze eccezionali; pertanto ai sensi dell'art. 14, paragrafo 8, del Regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attività:

| Descrizione | Tempistica |
|---|---|
| Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio fornirà aggiornamenti annuali su qualsiasi nuova informazione riguardante gli effetti di «Vyndaqel» sulla progressione della malattia e sulla relativa sicurezza a lungo termine in pazienti con mutazioni diverse dalla Val30Met. | Annualmente, contestualmente alla presentazione dei Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (ove applicabile). |

Regime di fornitura: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, cardiologo (RRL).

**26A05884**

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di pegfilgrastim, «Nylaspeg».** (Determina n. 1533/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7, nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "*Data Matrix*" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 84 del 10 aprile 2025;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 157 del 9 luglio 2025;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2026, che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2026 al 31 agosto 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 12-16 ottobre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

NYLASPEG

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3 e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale/della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi

informativi di cui all'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

6. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale/della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

7. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «TrovaNormeFarmaco» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C(nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

*Biosimilare di nuova registrazione*

NYLASPEG

Principio attivo: Pegfilgrastim.

Codice procedura: EMEA/H/C/006085/0000.

Codice ATC: L03AA13.

Titolare: QILU Pharma Spain S.L.

GUUE: 21 ottobre 2026.

Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

Riduzione della durata della neutropenia e dell'incidenza di neutropenia febbrile in pazienti adulti trattati con chemioterapia citotossica per neoplasie (con l'eccezione della leucemia mieloide cronica e delle sindromi mielodisplastiche).

*Modo di somministrazione*

La terapia con «Nylaspeg» deve essere iniziata e seguita da medici con esperienza in oncologia e/o ematologia.

«Nylaspeg» è iniettato per via sottocutanea. L'iniezione deve essere effettuata nella coscia, nell'addome o nella parte superiore del braccio.

Per le istruzioni sulla manipolazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate:

EU/1/26/2051/001 - A.I.C.: 053307017, in base 32: 1LUTN9 - 6 mg - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - siringa preriempita (vetro) 0,6 mL (10 mg/mL) - 1 siringa preriempita.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RRL).

**26A05885**

---

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di dasatinib, «Dasatinib Accord Healthcare».** (Determina n. 1534/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245: «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 no-

vembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025)»;

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'articolo 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni ed integrazioni della Commissione europea del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'articolo 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "*Data Matrix*" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto 2026 al 31 agosto 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 12 - 16 ottobre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. Le nuove confezioni del seguente medicinale generico per uso umano di nuova autorizzazione, corredate di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DASATINIB ACCORD HEALTHCARE

descritte in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora alutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti;

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006 n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale;

Gli articoli 2, 3 e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n.219/2006 e successive modificazioni e integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

6. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale, deve comunicare all'AIFA Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory,* il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012 e successive modificazioni ed integrazioni).

7. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

8. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «TrovaNormeFarmaco» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'articolo 12, comma 5, della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

Nuove confezioni:

DASATINIB ACCORD HEALTHCARE

principio attivo: dasatinib;

codice procedura: EMA/VR/0000288694;

codice ATC: L01EA02;

titolare: Accord Healthcare S.L.U.

GUUE: 30 settembre 2026.

Indicazioni terapeutiche

«Dasatinib Accord Healthcare» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con:

leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) in fase cronica, di nuova diagnosi;

leucemia mieloide cronica (LMC), in fase cronica, accelerata o in fase blastica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib;

leucemia linfoblastica acuta (LLA) Ph+ e LMC in fase blastica linfoide con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia.

«Dasatinib Accord Healthcare» è indicato per il trattamento di pazienti pediatrici con:

leucemia mieloide cronica (LMC) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) in fase cronica di nuova diagnosi o LMC Ph+ in fase cronica con resistenza o intolleranza ad una precedente terapia comprendente imatinib.

leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo (Ph+) di nuova diagnosi in combinazione con chemioterapia.).

Modo di somministrazione

La terapia deve essere iniziata da un medico esperto nella diagnosi e nel trattamento di pazienti con leucemia.

«Dasatinib Accord Healthcare» deve essere somministrato per via orale.

Le compresse rivestite con film non devono essere frantumate, divise o masticate per assicurare la coerenza del dosaggio e ridurre al minimo il rischio di esposizione cutanea; devono essere deglutite intere. Le compresse rivestite con film non devono essere disciolte poiché l'esposizione in pazienti che ricevono una compressa disciolta è inferiore a quella dei pazienti che deglutiscono una compressa intera. Dasatinib polvere per sospensione orale è anche disponibile per pazienti pediatrici con LMC Ph+ in fase cronica e con LLA Ph+, e per pazienti adulti con LMC in fase cronica, che non sono in grado di deglutire le compresse. «Dasatinib Accord Healthcare» può essere assunto con o senza cibo e sempre al mattino o alla sera (vedere paragrafo 5.2). «Dasatinib Accord Healthcare» non deve essere assunto con pompelmo o succo di pompelmo (vedere paragrafo 4.5).

Confezioni autorizzate:

EU/1/24/1839/025 A.I.C. n.: 051386252 in base 32: 1K05WD - 20 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1839/026 A.I.C. n.: 051386264 in base 32: 1K05WS - 50 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1839/027 A.I.C. n.: 051386276 in base 32: 1K05X4 - 70 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1839/028 A.I.C. n.: 051386288 in base 32: 1K05XJ - 80 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1839/029 A.I.C. n.: 051386290 in base 32: 1K05XL - 100 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria);

EU/1/24/1839/030 A.I.C. n.: 051386302 in base 32: 1K05XY - 140 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (OPA/alu/PVC/alu) - 10 x 1 compresse (dose unitaria).

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

**26A05886**

---

DETERMINA 4 novembre 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di denosumab, «Denosumab Ascend».** (Determina n. 1535/2026).

IL PRESIDENTE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze del 20 settembre 2004, n. 245 «Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze 8 gennaio 2024, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico-scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-*bis* del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante «Interventi correttivi di finanza pubblica» e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera *c)*;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni ed integrazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» e, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto l'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021» che, in particolare, per i medicinali di cui al comma 3, prevede la presentazione da parte della ditta titolare di una

domanda di classificazione, di cui al comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, entro trenta giorni successivi alla loro autorizzazione all'immissione in commercio;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, recante «Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano» e in particolare l'art. 4, comma 7 nella parte in cui prevede, nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, che l'AIFA adotti le istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, anche con riguardo ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Visto il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2025, recante «Specifiche tecniche dell'identificativo univoco "*Data Matrix*" dei medicinali ad uso umano di cui al regolamento delegato (UE) 2016/161, in attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 aprile 2025, n. 84;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 20 maggio 2025, recante «Disciplina del dispositivo, contenente le caratteristiche tecniche e grafiche e delle informazioni nel medesimo contenute», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 luglio 2025, n. 157;

Considerata la determina AIFA n. 56 del 17 luglio 2025 di adozione delle istruzioni applicative relative alle procedure di rilascio dell'A.I.C. e alle modalità per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, anche relativamente ai medicinali di importazione e distribuzione parallela;

Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 21 ottobre 2026 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° gennaio 2026 al 31 agosto 2026 unitamente all'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate;

Considerato il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione scientifica ed economica (CSE) di AIFA in data 12 - 16 ottobre 2026;

Visti gli atti di ufficio;

Determina:

1. La confezione del seguente medicinale biosimilare per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura:

DENOSUMAB ASCEND

descritta in dettaglio nell'allegato, che forma parte integrante del presente provvedimento, è collocata in apposita sezione della classe, di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata classe C(nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.

2. Per i medicinali, di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 di collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina, che non ottemperino alla presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilità entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA, ai sensi dell'art. 18 della legge 5 agosto 2022, n. 118, verrà data informativa sul sito internet istituzionale dell'AIFA e sarà applicato l'allineamento al prezzo più basso all'interno del quarto livello del sistema di classificazione anatomico terapeutico chimico (ATC).

3. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale ovvero del rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, siano state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

4. Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico/biosimilare è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo del 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Gli articoli 2, 3 e 4 e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

5. Il titolare dell'A.I.C., ai sensi dell'art. 21-*bis*, comma 1, lettera *a)* e *d)* della direttiva 2001/83/CE e dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* e *d)* del decreto ministeriale 30 aprile 2015, prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio Italiano del medicinale/della nuova confezione deve avere ottemperato, ove previsto dalla decisione della Commissione europea, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale, ottenendo la preventiva approvazione delle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Fatti salvi gli stampati, il contenuto e il formato delle misure sopra indicate – liberamente accessibili e consultabili sui siti istituzionali dell'Agenzia europea del medicinali (EMA) e della Commissione europea al «*Public Health - Union Register of Medicinal Products*» – sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura aggiuntiva di minimizzazione del rischio prevista, con obbligo di distribuzione del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.





6. Il titolare dell'A.I.C., ai fini della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale/della nuova confezione è responsabile del rispetto degli obblighi informativi di cui dall'art. 73 «Etichettatura» del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alle indicazioni e agli strumenti che devono comparire sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario dei medicinali.

7. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione sul territorio italiano del medicinale/della nuova confezione, deve comunicare all'AIFA Servizio *on-line* https://www.aifa.gov.it/comunicazione-prima-commercializzazione - il prezzo *ex factory*, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale/della nuova confezione (art. 34, comma 5, decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 12, comma 5, legge n. 189/2012, e successive modificazioni ed integrazioni).

8. Qualora si riscontri che il titolare abbia immesso in commercio il medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui ai precedenti commi, ricorrendone i presupposti e salvo il caso che il fatto costituisca reato, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

9. La presente determina entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10. I successivi provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, verranno pubblicati unicamente sul portale «TrovaNormeFarmaco» accessibile dal sito istituzionale dell'Agenzia sviluppato in collaborazione con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dei quali sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2026

*Il Presidente:* NISTICÒ

---

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di una domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate di seguito costituiscono un estratto degli allegati alla decisione della Commissione europea relativa all'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali allegati.

*Biosimilare di nuova registrazione*

DENOSUMAB ASCEND

Principio attivo: Denosumab.

Codice procedura: EMEA/H/C/006626/0000.

Codice ATC: M05BX04.

Titolare: Ascend GMBH.

GUUE 21 ottobre 2026.

Questo medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalità di segnalazione delle reazioni avverse.

*Indicazioni terapeutiche*

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, radioterapia all'osso, compressione del midollo spinale o interventi chirurgici all'osso) negli adulti con neoplasie maligne in fase avanzata che coinvolgono l'osso (vedere paragrafo 5.1).

Trattamento di adulti e adolescenti con apparato scheletrico maturo con tumore a cellule giganti dell'osso non resecabile o per i quali la resezione chirurgica potrebbe provocare severa morbilità.

*Modo di somministrazione*

«Denosumab Ascend» deve essere somministrato sotto la responsabilità di un operatore sanitario.

Per uso sottocutaneo.

«Denosumab Ascend» 120 mg/1,7 ml soluzione in flaconcino monouso:

la somministrazione del flaconcino da 120 mg/1,7 ml deve essere eseguita esclusivamente da un operatore sanitario.

Per le istruzioni sull'uso, sulla manipolazione e sullo smaltimento, vedere paragrafo 6.6.

Confezioni autorizzate: EU/1/26/2052/001 A.I.C.: 053313019 In base 32: 1LUZHV - 120 mg - Soluzione iniettabile - Uso sottocutaneo - Flaconcino (vetro) 1,7 ml (70 mg/ml) - 1 flaconcino.

*Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio*

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea per i medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio: il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve assicurare che venga implementata una scheda promemoria paziente riguardo l'osteonecrosi della mandibola/mascella.

Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ortopedico, urologo, radioterapista ed ematologo (RRL).

**26A05887**





# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina/acidi grassi omega-3, «Rosuvastatina e Omega 3 SPA Società prodotti antibiotici».

*Estratto determina AAM/PPA n. 609/2026 del 30 ottobre 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/875.

Cambio nome: C1B/2026/2012.

Numero procedura europea: IT/H/1117/001/IB/023/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora intestato a nome della società SPA Società prodotti antibiotici S.p.a., codice fiscale 00747030153, con sede legale e domicilio fiscale in via Biella, 8, 20143 Milano, Italia.

Medicinale: ROSUVASTATINA E OMEGA 3 SPA SOCIETÀ PRODOTTI ANTIBIOTICI.

Confezioni e numeri A.I.C.:

048417012 - «5 mg/1000 mg capsule molli» 28 capsule in blister opa/al/pvc-al;

048417024 - «5 mg/1000 mg capsule molli» 32 capsule in blister opa/al/pvc-al;

048417036 - «5 mg/1000 mg capsule molli» 28 capsule in blister pvc/al;

048417048 - «5 mg/1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister pvc/al,

alla società Tecnimede-Sociedade Técnico-Medicinal S.A., con sede legale e domicilio fiscale in Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira, 2710-089, Sintra, Portogallo,

con variazione della denominazione del medicinale in: COLEPAX.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

*Smaltimento scorte*

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05840**

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di isoniazide/rifampicina e di isoniazide/pirazinamide/rifampicina, «Rifinah» e «Rifater».

*Estratto determina AAM/PPA n. 612/2026 del 30 ottobre 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle seguenti variazioni approvate dallo Stato membro di riferimento (RMS):

con procedura FR/H/xxxx/WS/633 (VN2/2025/238), variazione tipo II, C.I.4), relativamente ai medicinali RIFINAH e RIFATER:

si modificano i paragrafi 4.4 e 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, per aggiunta delle informazioni concernenti la pustolosi esantematica acuta generalizzata (AGEP) in associazione al trattamento con isoniazide;

con procedura FR/H/xxxx/WS/641 (VN2/2026/28), variazione tipo II, C.I.4), relativamente al solo medicinale RIFINAH e con procedura FR/H/xxxx/WS/642 (VN2/2026/27), variazione tipo II, C.I.4), relativamente al solo medicinale RIFATER:

si modificano gli stampati per aggiornamento delle informazioni in linea con la raccomandazione EMA CMDh (EMA/CMDh/409368/2021) e per inclusione delle raccomandazioni del SWP (EMA/CHMP/SWP/74077/2020), aggiornate il 30 marzo 2023:

paragrafi 4.4 e 4.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiornamento del testo concernente la contraccezione;

paragrafo 4.6 riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondente paragrafo del foglio illustrativo per l'aggiornamento del testo concernente la fertilità;

paragrafo 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per l'aggiornamento delle informazioni sulla genotossicità dei principi attivi e sulla cancerogenesi.

Medicinale: RIFINAH.

Confezioni A.I.C. n.:

025377019 - «150 mg/100 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377021 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 8 compresse;

025377033 - «300 mg/150 mg compresse rivestite» 24 compresse.

Medicinale: RIFATER.

Confezioni A.I.C. n.:

026981011 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 40 compresse;

026981023 - «50 mg/120 mg/300 mg compresse rivestite» 100 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.r.l., codice fiscale 00832400154, con sede legale e domicilio fiscale in - viale L. Bodio n. 37/B - 20158 Milano, Italia.

Procedure europee: FR/H/xxxx/WS/633 - FR/H/xxxx/WS/641 - FR/H/xxxx/WS/642.

Codici pratica: VN2/2025/238 VN2/2026/27 - VN2/2026/28.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comu-

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05841**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di simvastatina, «Simvastatina EG».

*Estratto determina AAM/PPA n. 613/2026 del 30 ottobre 2026*

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito della seguente variazione approvata dallo Stato membro di riferimento (RMS), relativamente al medicinale SIMVASTATINA EG:

Tipo II, C.I.2.b) - Aggiornamento delle informazioni sul medicinale per adeguamento al prodotto di riferimento. Si modificano gli stampati, paragrafi 4.4, 4.5, 4.8 e 8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e relative sezioni del foglio illustrativo; modifiche editoriali minori e di adeguamento al QRD *Template*.

Confezioni e numeri A.I.C.:

037412018 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412020 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412032 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412044 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412057 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412069 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412071 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412083 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412095 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412107 - «10 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412119 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412121 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412133 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412145 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412158 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412160 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412172 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412184 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412196 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412208 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412210 - «20 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412222 - «20 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412234 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412246 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412259 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412261 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412273 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412285 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412297 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412309 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412311 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al;

037412323 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412335 - «40 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412347 - «40 mg compresse rivestite con film» 300 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412350 - «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412362 - «10 mg compresse rivestite con film» 250 compresse in contenitori per compresse Hdpe;

037412374 - «10 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al confezione ospedaliera;

037412386 - «20 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al confezione ospedaliera;

037412398 - «40 mg compresse rivestite con film» 50×1 compresse in blister pvc/pe/pvdc/al confezione ospedaliera.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia, 6, 20136 Milano, Italia.

Procedura europea: DK/H/xxxx/WS/378.

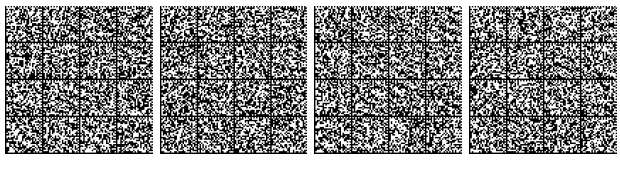
Codice pratica: VC2/2025/268.

*Stampati*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatte in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.





*Smaltimento scorte*

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05842**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Krka».

*Estratto determina AAM/PPA n. 623/2026 del 30 ottobre 2026*

È autorizzato il *grouping* di 4 variazioni tipo $IA_{in}$, Q.II.e.6.a.1, con la conseguente immissione in commercio del medicinale LINAGLIPTIN KRKA, anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni di seguito indicate:

confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051436133 (base 10) 1K1QM5 (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PVDC/AL in confezione calendario - A.I.C. n. 051436145 (base 10) 1K1QMK (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 051436158 (base 10) 1K1QN0 (base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL in confezione calendario - A.I.C. n. 051436160 (base 10) 1JU96U (base 32);

principio attivo: linagliptin.

Titolare A.I.C.: KRKA D.D. Novo Mesto, con sede legale e domicilio fiscale in Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Procedura europea: SI/H/0327/IA/001/G.

Codice pratica: C1A/2026/1622.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR (medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa).

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05843**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossoide tetanico, «Tetana»

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 347 del 3 novembre 2026*

Codice pratica: RU/2026/031.

Procedura europea: PL/H/0917/001/E/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale TETANA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: IBSS Biomed S.A., con sede legale e domicilio fiscale Aleja Sosnowa 8 30-224, Cracovia, Polonia.

Confezioni:

«40 UI sospensione iniettabile» 1 fiala in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 053123016 (in base 10) 1LP5Y8 (in base 32);

«40 UI sospensione iniettabile» 5 fiale in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 053123028 (in base 10) 1LP5YN (in base 32);

«40 UI sospensione iniettabile» 10 fiale in vetro da 0,5 ml - A.I.C. n. 053123030 (in base 10) 1LP5YQ (in base 32).

Principio attivo: tossoide tetanico.

Produttore del principio attivo:

IBSS Biomed S.A., Aleja Sosnowa 8 30-224, Cracovia, Polonia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

IBSS Biomed S.A., Aleja Sosnowa 8 30-224, Cracovia, Polonia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNR - medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

*Stampati*

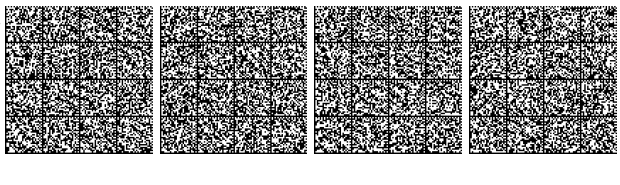
Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.





*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 24 marzo 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05844**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di rosuvastatina, «Rosuvastatina EG».

*Estratto determina AAM/PPA n. 621/2026 del 30 ottobre 2026*

Si autorizza la seguente variazione di tipo IAin, Q.II.e.6.a.1 la cui approvazione comporta l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA EG anche nella confezione di seguito specificata in aggiunta a quelle già autorizzate:

A.I.C.: 043418591 - «40 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL (codice base 32 19F0YZ);

principio attivo: rosuvastatina.

Codice di procedura: SE/H/2025/004/IA/033.

Codice pratica: C1A/2026/1758.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a., codice fiscale 12432150154, con sede legale e domicilio fiscale in via Pavia n. 6 - 20136 Milano (MI) - Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per la nuova confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati: le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05845**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ruxolitinib, «Ruxolitinib G. L. Pharma».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 340/2026 del 29 ottobre 2026*

Codice pratica: DC/2025/062

Procedura europea n. FI/H/1366/001-004/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RUXOLITINIB G. L. PHARMA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: G.L. Pharma GMBH con sede legale e domicilio fiscale in Schlossplatz 1, 8502 Lannach Austria

confezioni:

«5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al
A.I.C. n. 052921018 (in base 10) 1LH0PU (in base 32)

«5 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 052921020 (in base 10) 1LH0PW (in base 32)

«5 mg compresse» 56 compresse in blister al/al
A.I.C. n. 052921032 (in base 10) 1LH0Q8 (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al
A.I.C. n. 052921044 (in base 10) 1LH0QN (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 052921057 (in base 10) 1LH0R1 (in base 32)

«10 mg compresse» 56 compresse in blister al/al
A.I.C. n. 052921069 (in base 10) 1LH0RF (in base 32)

«15 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al
A.I.C. n. 052921071 (in base 10) 1LH0RH (in base 32)

«15 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pvdc/al
A.I.C. n. 052921083 (in base 10) 1LH0RV (in base 32)

«15 mg compresse» 56 compresse in blister al/al

A.I.C. n. 052921095 (in base 10) 1LH0S7 (in base 32)

«20 mg compresse» 56 compresse in blister pvc/pctfe/al

A.I.C. n. 052921107 (in base 10) 1LH0SM (in base 32)

Principio attivo: ruxolitinib

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista, geriatra

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 25 giugno 2031, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05860**

## Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di empagliflozin, «Empagliflozin Tecnigen».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 343/2026 del 2 novembre 2026*

Codice pratica: DC/2024/451

Procedura europea n. PT/H/3118/001-002/DC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale EMPAGLIFLOZIN TECNIGEN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Tunisia, 50 - 20124, Milano, Italia

confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511018 (in base 10) 1K3ZRB (in base 32)

«25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511020 (in base 10) 1K3ZRD (in base 32)

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511032 (in base 10) 1K3ZRS (in base 32)

«25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511044 (in base 10) 1K3ZS4 (in base 32)

Principio attivo: empagliflozin

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A.,

Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710 - 228 Sintra, Portogallo;

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal S.A.,

Quinta da Cerca, Caixaria, 2565-187 Dois Portos, Portogallo.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511018 (in base 10) 1K3ZRB (in base 32)

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511020 (in base 10) 1K3ZRD (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn)

Confezione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511032 (in base 10) 1K3ZRS (in base 32)

Confezione: «25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al

A.I.C. n. 051511044 (in base 10) 1K3ZS4 (in base 32)

Per le confezioni sopra riportate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classe C

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinali soggetti a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, *PC)* sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR*

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 settembre 2030 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05861**

## Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Seacor»

*Estratto determina AAM/PPA n. 627/2026 del 30 ottobre 2026*

Autorizzazione variazioni e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la seguente variazione Tipo IB Q.II.e.6.a.2 per il medicinale SEACOR che comporta l'immissione in commercio delle seguenti confezioni, in aggiunta alle confezioni già autorizzate:

«1000 mg capsule molli» 60 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. 027616046 - base 10 0UBSTG base 32.

Principio attivo: Omega polienoici (esteri etilici di acidi grassi polinsaturi).

Codice pratica: N1B/2026/652.

Titolare di A.I.C.: SPA Società prodotti antibiotici S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Biella n. 8 - 20143 Milano - Codice fiscale 00747030153.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-nn

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Disposizioni finali*

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

**26A05862**

## Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zoely»

*Estratto determina IP n. 281 del 30 aprile 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale ZOELY 2.5 mg/1.5 mg film-coated tablet, 84 tablets (72 active + 12 placebo) - (24 attive + 4 placebo) autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/11/690/002, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., con sede legale in via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: «ZOELY» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 3 × 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 048519021 (in base 10) 1G8PVF (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Compresse attive bianche rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene: principio attivo: 2,5 mg di nomegestrolo acetato e 1,5 mg di estradiolo (come emiidrato).

Compresse placebo gialle rivestite con film: la compressa non contiene principi attivi.

Eccipienti: nucleo della compressa (compresse attive bianche rivestite con film e compresse placebo gialle rivestite con film) lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina (E460), crospovidone (E1201), talco (E553b), magnesio stearato (E572), silice colloidale anidra.

Rivestimento della compressa (compresse attive bianche rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b).

Rivestimento della compressa (compresse placebo gialle rivestite con film) poli(vinil alcool) (E1203), titanio diossido (E171), macrogol 3350, talco (E553b,) ferro ossido giallo (E172), ferro ossido nero (E172).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: «ZOELY» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 3 × 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 048519021.

Classe di rimborsabilità: C.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: «ZOELY» «2.5 mg/1.5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/ALLU)» 3 × 28 compresse (24 attive + 4 placebo).

Codice A.I.C.: 048519021.

RNR - medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**26A05863**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Indusil»

Con la determina n. aRM - 187/2026 - 107 del 3 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: INDUSIL:

confezione: 021196112 «30 mg polvere e solvente per soluzione orale» 1 flacone polvere + 1 contenitore monodose 15 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**26A05864**

## Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trazodone EG»

Con la determina n. aRM - 188/2026 - 1561 del 3 novembre 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della EG S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TRAZODONE EG.

Confezione: 052246016.

Descrizione: «50 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246028.

Descrizione: «50 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246030.

Descrizione: «50 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246042.

Descrizione: «50 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246055.

Descrizione: «100 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246067.

Descrizione: «100 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246079.

Descrizione: «100 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246081.

Descrizione: «100 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246093.

Descrizione: «150 mg compresse» 20 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246105.

Descrizione: «150 mg compresse» 30 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246117.

Descrizione: «150 mg compresse» 50 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Confezione: 052246129.

Descrizione: «150 mg compresse» 100 compresse in blister PVC-PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**26A05865**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-263) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

*45-410100261111*

**€ 1,00**